

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 ottobre al 5 novembre 1990)

INDICE

ANGELONI: per l'immediata sospensione del decreto di cassa integrazione deciso dall'ENI per i dipendenti dello stabilimento Nuovo Pignone di Massa Carrara e per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la reindustrializzazione della provincia stessa (4-05059) (risp. PIGA, <i>ministro delle partecipazioni statali</i>)	Pag. 3861	quelli effettivamente addebitabili (4-04365) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 3870
AZZARETTI: sulle iniziative intraprese per dotare gli uffici del tribunale di Voghera (Pavia) del personale e dei mezzi necessari (4-04454) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	3865	sulla mancata integrazione, da parte dell'ICCREA, del finanziamento previsto dal decreto ministeriale del 9 giugno 1983 con il quale veniva autorizzato il signor Paolo Lamastra ad insediare un allevamento di ovini in agro di Spinazzola (Bari), che ha provocato la vendita all'asta dell'azienda medesima (4-04743) (risp. FIORINO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	3871
BERLINGUER: sul ridimensionamento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del progetto di sperimentazione predisposto dal liceo scientifico «Cecioni» di Livorno (4-04923) (risp. BIANCO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	3867	CALVI: per un intervento volto ad assecondare la regolare ricezione del secondo canale RAI nel territorio del comune di Gaeta (Latina) (4-04298) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	3874
BERTOLDI, SENESI: sui motivi della sospensione dei lavori di risagomatura delle gallerie ferroviarie di Cardano e Fleres sul tratto Bolzano-Brennero (4-04810) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>)	3868	DIONISI: per un intervento volto a rendere più flessibile la struttura e l'organizzazione dei centri di emodialisi al fine di garantire ai malati di insufficienza renale cronica un trattamento terapeutico continuativo (4-03687) (risp. GARAVAGLIA, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	3875
BOGGIO: sulle iniziative che si intende assumere in relazione al problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti tossici (4-04224) (risp. RUFFOLO, <i>ministro dell'ambiente</i>)	3869	sull'inopportunità di trasformare la scuola media statale di Santa Lucia di Fiamignano (Rieti) in sezione distaccata di quella di Petrella Salto (4-05053) (risp. BIANCO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	3877
BUSSETI: sui motivi per i quali la SIP non ha ancora realizzato su tutto il territorio nazionale il servizio che permette di verificare la rispondenza degli scatti addebitati a		per la revoca del provvedimento di declassamento della scuola media di Pescoroc-	

5 NOVEMBRE 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 111

- chiano (Rieti) (4-05060) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) Pag. 3878
- DUJANY: per la sollecita indizione dei concorsi per l'immissione in ruolo degli insegnanti delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena (4-04919) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 3879
- EMO CAPODILISTA: per l'emanazione di una circolare ministeriale volta a garantire una corretta interpretazione del decreto ministeriale che prevede l'esenzione dal pagamento del *ticket* solo per particolari esami prescritti a donne in stato di gravidanza (4-05247) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3880
- FABBRI: per un intervento volto a rivedere il provvedimento di trasformazione del liceo classico «G. Romani» di Casalmaggiore in sezione staccata del liceo classico «D. Manin» di Cremona (4-05049) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 3881
- FERRARA Pietro: per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la conservazione del Barocco di Noto (Siracusa) (4-05052) (risp. GALASSO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 3882
- GAROFALO: sugli accertamenti del Ministero per i beni culturali e ambientali al fine di verificare la attendibilità del rinvenimento di elementi interessanti ai fini del ritrovamento della tomba di Alarico, effettuato nel territorio dei comuni di Carolei e Mendicino (Cosenza) da Natale e Francesco Bosco (4-05213) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3882
- GIANOTTI: per l'adozione di provvedimenti volti a consentire la sollecita definizione dei numerosi ricorsi giacenti presso la Corte dei conti (4-03904) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 3884
- GIUSTINELLI: sui provvedimenti intrapresi per il restauro della Collegiata di Lugnano in Teverina (Terni) (4-05455) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3885
- GIUSTINELLI ed altri: sui motivi che hanno indotto l'ente Ferrovie dello Stato a sopprimere, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo, ben quattro treni sulla linea Terni-Rieti-L'Aquila (4-04864) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3886
- GRADARI: sulle carenze strutturali e gestionali dell'Ospedale al mare del Lido di Venezia (4-03808) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) Pag. 3887
- MANTICA: sui criteri di scelta delle zone ove ubicare le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento alla Lombardia (4-02445) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3891
- MARIOTTI: sulle cause dell'infortunio che ha provocato la morte dei lavoratori Germano Tognoni e Pietro Lisi, dipendenti della ditta La Maestra di La Spezia (4-04554) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3892
- MESORACA ed altri: per l'appalto dei lavori relativi al porto di Le Castella, presso Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) finanziati dal FIO (4-03918) (risp. GALASSO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 3894
- MONTINARO ed altri: per un intervento volto a porre fine all'utilizzo, da parte di ditte private, di locali scolastici per lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione all'uso dei *computer*, con particolare riferimento alla provincia di Foggia (4-04745) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 3895
- PERRICONE: per un intervento presso le autorità somale volto a fare chiarezza in merito alla morte del cittadino italiano Giuseppe Salvo (4-04995) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3897
- PERUGINI: sulle notizie relative agli organici degli uffici provinciali e periferici delle poste di Cosenza (4-04217) (risp. MAMMI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 3897
- POLLICE: sulla mancanza di servizi di riabilitazione nelle USL pugliesi (4-00897) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3898
- sulla gestione dei servizi di riabilitazione in Puglia (4-03655) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3901
- sui consorzi di riabilitazione in Puglia (4-04485) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3905
- PONTONE: sull'inclusione dei consiglieri circoscrizionali nelle categorie previste dalla legge n. 1034 del 1971 per i concorsi a

magistrati del TAR (4-02049) (risp. CRISTOFORI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) Pag. 3909	Ferrovie dello Stato, il gruppo inglese Trust House Forte e la cooperativa Camst (4-02053) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) Pag. 3923
SANESI: per un intervento volto a garantire un controllo tecnico preventivo sulle strutture archeologiche del nostro paese, in relazione ai gravi danni subiti dalla tomba etrusca detta «della scimmia» in Chiusi (Siena) (4-03888) (risp. FACCHIANO, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 3910	sui motivi per i quali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non stampi e non venda in proprio i libri per la preparazione delle materie oggetto dei concorsi per l'accesso alle varie qualifiche dell'amministrazione, anche in relazione alle speculazioni perpetrate nella vendita di detti libri (4-02274) (risp. MAMMI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 3926
sullo stato delle indagini giudiziarie in merito alla situazione dell'ospedale psichiatrico San Salvi di Firenze (4-04456) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3911	sulle irregolarità commesse dalla società SIUCA appaltatrice del servizio di nettezza urbana del comune di Barletta (Bari) (4-02383) (risp. MARINUCCI MARIANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 3927
sul rinvio a dopo le elezioni amministrative delle indagini della magistratura fiorentina riguardanti il rapporto amministratori pubblici-sistema degli appalti a Firenze (4-04765) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3912	sulla veridicità delle notizie stampa in merito al notevole ritardo accumulato, per eccesso di carico, dal treno rapido Roma-Bari delle ore 18,15 del 28 ottobre 1988 (4-02391) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3933
per un intervento volto ad evitare la modifica dell'attuale destinazione ad uso scolastico dei plessi del liceo «Castelnuovo» e delle scuole elementari site in Firenze (4-04978) (risp. BIANCO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3913	per una sollecita regolamentazione del servizio di raccolta dei rifiuti dato in appalto dal comune di Barletta alla società SIUCA (4-02646) (risp. MARINUCCI MARIANI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>) 3928
per un intervento volto a dare una sistemazione definitiva al conservatorio di musica «Cherubini» di Firenze (4-04993) (risp. BIANCO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 3914	sui provvedimenti che le Ferrovie dello Stato intendono adottare nei confronti della compagnia Wagon-lits, responsabile della preparazione dei cibi distribuiti sui treni, a seguito della mancanza di norme igieniche riscontrata dai carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Roma nella preparazione degli stessi (4-02999) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3923
SARTORI: sulla possibilità di estendere anche ai dirigenti parastatali la normativa in materia di trattenimento in servizio prevista per i dirigenti delle amministrazioni statali (4-05301) (risp. GASPARI, <i>ministro senza portafoglio per la funzione pubblica</i>) 3915	sulla gestione dell'Istituto nazionale trasporti (INT) (4-03000) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3935
TRIPODI ed altri: sulle iniziative da assumere in relazione al pesante esodo di magistrati dagli uffici giudiziari di Palmi (Reggio Calabria) (4-03970) (risp. VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 3916	sui partecipanti al viaggio in Canada organizzato dalle Ferrovie dello Stato in occasione dell'Esposizione internazionale dei trasporti (4-03001) (risp. BERNINI, <i>ministro dei trasporti</i>) 3937
VIGNOLA: sui progetti presentati dalle regioni del Mezzogiorno per le opere di costruzione ed ammodernamento degli acquedotti non di competenza statale, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 (4-02248) (risp. PRANDINI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>) 3918	sull'opportunità dell'installazione su tutti gli autoveicoli del congegno elettronico denominato «Rear brake lights advancer»
VISIBELLI: sulla veridicità delle notizie stampa in merito alla costituzione di una società per i servizi di ristorazione tra l'ente	

(anticipatore degli stop) che consentirebbe una notevole riduzione degli incidenti stradali, in particolare dei tamponamenti (4-03184) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) Pag. 3938

sulle iniziative intraprese per adeguare l'aeroporto di Bari-Palese al continuo aumento dei collegamenti internazionali in vista dei campionati mondiali di calcio del 1990 (4-03185) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3940

per un intervento volto ad eliminare le incongruenze legislative emerse in sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, laddove disciplina il trattamento di missione nel pubblico impiego (4-03344) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 3941

sulla gestione del servizio di nettezza urbana del comune di Barletta da parte della società appaltatrice (4-03345) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3929

sulla cancellazione dal piano di investimenti delle Ferrovie dello Stato dei lavori per il raddoppio della linea Caserta-Foggia e per la sistemazione del nodo di Bari (4-03619) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 3943

per una revisione del piano di investimenti predisposto dalle Ferrovie dello Stato in quanto penalizza le ferrovie del Sud d'Italia ed in particolare quelle pugliesi (4-03620) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) Pag. 3944

per un intervento volto ad eliminare le cause dell'inquinamento della costa ad est di Bisceglie (Bari), detta del Pantano (4-04487) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3946

per un intervento volto a dare in concessione alla società consortile «Il litorale», a prevalente capitale pubblico, la realizzazione dei lavori di restauro del Castello svevo di Trani (Bari) (4-05064) (risp. FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 3947

sui motivi della mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo 4-02646, 4-03141, 4-03282 e 4-03345 presentati dall'interrogante (4-05176) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3930

VISIBELLI, SPECCHIA: sul dissesto ecologico determinatosi nella zona del comune di Barletta in relazione alla gestione del servizio di nettezza urbana affidato alla società SIUCA (4-05284) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 3931

ANGELONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* - Atteso che la dirigenza del gruppo «Nuovo Pignone» (ENI) ha inopportuno deciso di porre in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore per due anni 158 lavoratori sui 453 ancora attivi presso lo stabilimento di Massa Carrara;

rilevato che tale grave decisione è stata assunta in palese contraddizione con gli impegni che la dirigenza del «Nuovo Pignone» aveva assunto nel mese di ottobre 1989 in un incontro presso il Ministero delle partecipazioni statali presenti le istituzioni locali (regione Toscana, provincia di Massa Carrara, comuni di Massa, di Carrara, di Montignoso, Consorzio zona industriale, parlamentari della circoscrizione), le organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale e provinciale e il consiglio di fabbrica;

considerato che le motivazioni addotte per giustificare la richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria riguardano materie come l'assenteismo e la scarsa produttività e non già problemi di mercato o di ristrutturazione dello stabilimento in vista di un potenziamento e rilancio, anche a fini occupazionali, del medesimo;

rilevato ancora che lo stabilimento «Nuovo Pignone» di Massa Carrara denuncia mancanza di serie prospettive di sviluppo a causa di scelte manageriali sbagliate e che materie come l'assenteismo e la scarsa produttività attengono a precise responsabilità dell'azienda cui compete la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro;

osservato che dal 1985 ad oggi le uniche misure concretamente adottate dalla direzione aziendale nei confronti dello stabilimento di Massa si sono, sempre ed unicamente, risolte in una riduzione del personale, tanto che dalla diminuzione di 250 unità lavorative decisa nell'ottobre 1985 si è passati alle dimissioni incentivate, per finire con la messa in cassa integrazione a zero ore (preludio a quali altri drastici provvedimenti?) di 158 lavoratori a far data dall'11 giugno 1990;

tenuto conto che nel contempo la diminuzione del numero delle unità operative e la conseguente riduzione della spesa per il personale non ha condotto ad alcun risultato economico apprezzabile, a dimostrazione di evidenti scelte sbagliate da parte della dirigenza del «Nuovo Pignone» che, per oltre un decennio, nello stabilimento di Massa non ha fatto investimenti che non andassero oltre l'ordinaria manutenzione, pur sapendo che la produzione della Caldareria è diventata problematica per l'esodo del personale specializzato;

rilevato altresì che la dirigenza aziendale dovrà pure precisare quali altre produzioni sostitutive ha in mente di proporre nello stabilimento di Massa, a meno che non lo si voglia ridurre a semplice magazzino o prepararne la dismissione attraverso la cessione a privati;

considerato che di tali problematiche si sono fatti congiuntamente carico il coordinamento del gruppo «Nuovo Pignone» e FIM-FIOM-UILM nazionali che esprimono un giudizio nettamente negativo sulle scelte compiute dall'azienda rispetto allo stabilimento di Massa ed in generale sul piano delle scelte di gruppo e delle stesse relazioni industriali, e ritengono che, a tale riguardo, la decisione sulla cassa integrazione guadagni straordinaria a Massa viene alla fine di un processo di logoramento delle scelte aziendali, che richiede una inversione di tendenza netta;

osservato che, a giudizio del coordinamento «Nuovo Pignone» e FIM-FIOM-UILM nazionali, «non è più accettabile che si eviti un confronto strategico con le organizzazioni sindacali, peraltro previsto in precedenti accordi, che affronti le prospettive del gruppo, le politiche occupazionali, le scelte di investimenti, la situazione e le missioni strategiche dei diversi stabilimenti» e che la cassa integrazione guadagni straordinaria a Massa salta tutti questi schemi e si presenta come una inaccettabile forzatura dell'azienda;

fatto presente che da tempo è in atto una dissennata politica di deindustrializzazione della zona industriale apuana (Massa Carrara) che nell'arco di un decennio ha prodotto i seguenti risultati:

Dalmine: nel 1979 occupava 1695 unità; attualmente occupa 312 dipendenti ma incombe la totale chiusura della fabbrica;

«Nuovo Pignone»: nel 1979 occupava 740 unità; nel 1989 occupava 471 unità; da pochi giorni cassa integrazione guadagni straordinaria per due anni a zero ore per 158 unità; incerto il futuro dello stabilimento;

Electrozeta: aveva 121 dipendenti nel 1979 quando è stata chiusa;

Enichem: nel 1979 aveva 210 dipendenti; dal 1987 è totalmente chiusa;

Italiana Cocker: nel 1979 aveva 312 unità; nel 1989 è stata chiusa;

Imeg: 60 unità nel 1979; attualmente è chiusa;

rilevato che complessivamente l'occupazione nelle aziende a partecipazione statale ha avuto questo andamento: 3323 unità nel 1979; 2871 nel 1983; 2273 nel 1987; 1825 nel 1989. Con la chiusura della Dalmine le unità lavorative nel 1990 scendono a circa 600 con una perdita netta di 2600 unità. Nello stesso periodo le aziende private Olivetti, RIV-SKF, Casa, Farmoplant, Ferroleghes, Fibronit, Sabed, D'Avenza) sono scese da complessive 3092 unità a 1764. Aggiungasi a tutto ciò una notevole perdita di posti di lavoro nel settore dell'indotto e si ha un quadro chiaro dello stato di precarietà socio-economica e di autentica frustrazione (per non dire disperazione) in cui versa una provincia di poco più di 200.000 abitanti;

fatto osservare che la scelta immotivata e improvvida della messa in cassa integrazione guadagni straordinaria di 158 lavoratori per due anni a zero ore, adottata recentemente dal «Nuovo Pignone» - che pure utilizza denaro pubblico - rappresenta, in ordine di tempo, l'ultimo triste provvedimento che rende pressochè insignificante la presenza delle partecipazioni statali nel territorio di Massa Carrara, presenza che era considerata, a giusta ragione, elemento trainante dello sviluppo di quella zona industriale;

tenuto conto che della precaria, insostenibile situazione generale di Massa Carrara (sia sotto il profilo socio-economico-occupazionale che dell'ordine pubblico) causata da problemi come Enichem, Farmoplant, Ferroleghes, Milanplast, Dalmine, Pignone, eccetera, e da un tasso di disoccupazione di circa il 20 per cento, sono stati via via resi edotti, a voce e/o con note scritte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Ministro dell'interno;

tenuto conto che nonostante le ripetute, pressanti richieste di urgenti interventi da attuarsi nel territorio di Massa Carrara avanzate dalle rappresentanze istituzionali, in particolare dai parlamentari della provincia, la situazione, la situazione è andata sempre peggiorando,

l'interrogante, che ritiene di non avere più nulla da aggiungere a quanto per parte sua ha ripetutamente detto fino ad oggi sulle indicate questioni e che esprime serie, motivate preoccupazioni per quanto potrebbe accadere in provincia di Massa Carrara a causa della comprensibile e forte esasperazione che anima i giovani disoccupati, i sottoccupati, i lavoratori licenziati, i cassaintegrati, i quali, malgrado tutto, fino a questo momento hanno dato prova di grande dignità e di alto senso di responsabilità, chiede di sapere:

1) se il Governo non ritenga di dovere svolgere un rapido, autorevole intervento presso la dirigenza dell'ENI e del «Nuovo Pignone» affinché venga immediatamente sospesa la cassa integrazione nello stabilimento di Massa e avviato un serio confronto tra l'azienda, il coordinamento del gruppo e FIM-FIOM-UILM;

2) se il Governo non ritenga di dover assumere, finalmente, per la provincia di Massa Carrara, alla luce anche della risoluzione parlamentare (6-00065) a firma Balestracci e altri, votata alla Camera dei deputati il 29 luglio 1988, un forte impegno a trovare in tempi rapidi - se necessario anche mediante l'adozione di specifici interventi legislativi - adeguate soluzioni capaci di arrestare il forte degrado cui è soggetta la zona industriale apuana e più in generale l'intera provincia di Massa Carrara;

3) se il Governo non ravvisi l'opportunità che sia organizzato, in tempi rapidi, un incontro con le rappresentanze delle istituzioni locali e regionali, i parlamentari della circoscrizione, le organizzazioni sindacali per affrontare complessivamente, come più volte annunciato, il tema della reindustrializzazione della provincia di Massa Carrara.

(4-05059)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto si riferisce quanto segue.

Per quanto concerne la situazione e le problematiche riguardanti il sistema a partecipazione statale nella provincia di Massa, si sottolinea l'impegno del Ministero delle partecipazioni statali a ricercare, sia attraverso l'IRI, sia d'intesa con le amministrazioni interessate, soluzioni efficaci e valide.

Più specificamente, in relazione alle problematiche occupazionali che interessano il gruppo «Nuovo Pignone» (ENI), si osserva che in data 17 luglio 1990 si è svolto in Firenze un incontro tra la direzione del «Nuovo Pignone», le segreterie sindacali nazionali e territoriali di Massa ed il consiglio di fabbrica dello stabilimento.

L'attenzione dei partecipanti all'incontro anzidetto è stata focalizzata in particolare sul provvedimento di cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore adottato dalla dirigenza del gruppo «Nuovo Pignone» nei confronti dei 158 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Massa Carrara.

A proposito delle 140 unità attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria, per le quali l'azienda si è impegnata a non procedere a licenziamenti, si è convenuto che potranno essere reimpiegati lavoratori secondo il seguente programma:

- 20 unità entro ottobre 1990;
- 20 unità entro febbraio 1991;
- 20 unità entro giugno 1991.

Altri 32 lavoratori potranno usufruire dell'istituto del prepensionamento. Per i rimanenti le parti hanno stabilito che l'azienda porrà in essere tutte le iniziative possibili (quali la mobilità nell'ambito delle aziende del gruppo ENI, incentivazioni, collocamento presso altre aziende) onde evitare il licenziamento.

In tale sede l'azienda ha riconfermato la validità dello stabilimento di Massa rispetto alla strategia del gruppo «Nuovo Pignone» ed in questo senso appare significativo l'accordo tra la direzione, il consiglio di fabbrica e le strutture sindacali provinciali firmatarie di effettuare verifiche periodiche sullo sviluppo del progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Massa a decorrere dal dicembre 1990.

Circa, invece, i problemi relativi allo stabilimento Dalmine di Massa, come riferito dall'IRI, in data 21 settembre 1990 è stata ribadita la chiusura dello stabilimento anzidetto e la definizione di un programma di iniziative in grado di assicurare una occupazione complessiva di oltre 314 unità, a conferma dell'impegno assunto nella riunione presso il Ministero delle partecipazioni statali del 23 gennaio 1990. Più in particolare, gli interventi promossi dall'ILVA a favore dell'area di Massa concernono: Alpha (pannelli di facciata) per 204 unità; prodotti siderurgici (lame da sega, graniglia metallica, utensili diamantati) per 85 unità; centro di ricerca per 25 unità.

Inoltre, nel corso dell'ultima riunione tenuta presso il Ministero delle partecipazioni statali in data 24 settembre 1990 per l'esame delle problematiche dello stabilimento Dalmine, IRI ed ILVA sono state invitate a proseguire con le istituzioni locali, oltre che con i sindacati, il confronto finalizzato alla verifica delle opportunità che, con le iniziative già individuate, consentono di fronteggiare con efficacia i problemi dell'area, fermo restando il proseguimento del piano di reindustrializzazione.

Nel quadro delle iniziative destinate a risolvere la crisi economico-occupazionale della zona di Massa va anche inserito l'intervento della SPI che, in conformità agli orientamenti del Ministero delle partecipazioni statali ed alle attese locali ha provveduto alla verifica delle condizioni di fattibilità di un BIC (per un importo massimo di 10

miliardi) orientato in particolare all'offerta dei servizi innovativi alle piccole e medie imprese che operano nel settore lapideo e che potrà consentire un'occupazione di 150 addetti.

Nella medesima ottica si pone la previsione, da parte della SME-Atena, di realizzare un centro commerciale, con una occupazione di circa 300 unità.

La SME-Atena prevede infatti di rendere operativo il centro, la cui area di insediamento è stata già prelazionata, nel primo semestre del 1992.

Altre due iniziative sono state progettate da Cementir (marmettola e piastrelle) e potranno consentire la creazione di 50 nuovi posti di lavoro.

Infine, a proposito dello stabilimento Enichem-Agricoltura, esso è chiuso per ragioni ecologiche.

Tuttavia, secondo le ultime notizie al riguardo, la società Castalia (IRI) ha iniziato i lavori per la messa in sicurezza degli impianti, sulla base del piano predisposto da Governo ed autorità locali alla cui attuazione presiede un comitato tecnico diretto dal prefetto di Massa.

Il Ministro delle partecipazioni statali

PIGA

(16 ottobre 1990)

AZZARETTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale si è riscontrata una grave situazione di disagio in quasi tutti i tribunali della penisola; ricordato che il procuratore della Repubblica di Voghera, dottor Edgardo Santachiara, aveva opportunamente e tempestivamente rappresentato al Ministero di grazia e giustizia le esigenze del tribunale di Voghera, per un soddisfacente funzionamento di questo importante «servizio» pubblico;

accertato che, nonostante le assicurazioni date, non è stato assegnato il personale previsto dalla vigente pianta organica, tant'è vero che lo stesso magistrato, a causa della persistente inadeguatezza del personale e dei mezzi a disposizione, ha minacciato le dimissioni;

considerato che un'ordinata organizzazione giudiziaria periferica, razionale ed efficiente, garantisce e rafforza il regime democratico, quale insostituibile strumento per affrontare e risolvere sollecitamente i conflitti connessi ai diritti fondamentali dei cittadini, a garanzia di una giusta e pacifica convivenza;

preso atto anche dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal consiglio comunale di Voghera, che impegna i parlamentari locali a farsi interpreti delle difficoltà in cui si dibattono procura, tribunale e pretura di Voghera,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative il Ministro in indirizzo abbia disposto o intenda prendere per dotare gli uffici giudiziari del tribunale di Voghera del personale e dei mezzi necessari, al fine di assicurare il normale e corretto svolgimento dei delicati compiti loro affidati.

(4-04454)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - In riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica che i posti di organico del personale di magistratura del tribunale di Voghera risultano tutti coperti; lo stesso dicasi per il personale amministrativo ad eccezione del posto di dirigente della cancelleria, che sarà coperto con la nomina dei vincitori dei concorsi in via di espletamento, nonché di un posto di aiutante ufficiale giudiziario che è stato messo a concorso il 24 gennaio 1990 e di un posto di addetto ai servizi ausiliari.

Per quanto concerne le esigenze di ampliamento delle piante organiche degli uffici giudiziari di Voghera, si fa presente che nel progetto di ripartizione di 75 delle 105 unità di magistrato previste in aumento dalla legge n. 32 del 1989, si prevede, tra l'altro, l'ampliamento della pianta organica del personale di magistratura della procura della Repubblica presso il tribunale di Voghera in ragione di un posto di sostituto.

Le ulteriori esigenze di potenziamento dell'ufficio in esame, nonché di quelli del relativo circondario, saranno prese in esame non appena si provvederà alla completa distribuzione del contingente di personale dell'amministrazione giudiziaria previsto in aumento, per l'anno 1990, dalla citata legge n. 32 del 1989.

Per ciò che concerne i mezzi si precisa quanto segue.

Edilizia giudiziaria

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, le amministrazioni comunali, per costruzioni di edifici giudiziari od interventi su edifici di proprietà comunale destinati o da destinare ad uffici giudiziari, possono assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato.

Sono di esclusiva competenza dei comuni il potere di iniziativa nonché la progettazione, la pratica relativa al finanziamento presso la Cassa predetta e la esecuzione delle opere, mentre spetta a questo Ministero l'espressione del parere favorevole sui progetti predisposti dai comuni, presupposto indispensabile per l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti.

In relazione a quanto sopra, pertanto, la presidenza del tribunale di Voghera ha, di recente, comunicato che l'amministrazione comunale in data 19 aprile 1990 aveva fornito notizia che era stato dato inizio alle procedure per l'appalto dei lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia.

FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Autovetture

Agli uffici giudiziari di Voghera sono assegnate 4 autovetture di cui 2 blindate e 2 normali, ripartite come segue:

	Blindate	Normali	Totale
Tribunale di Voghera	1	1	2
Procura Repubblica di Voghera	1	-	1
Pretura di Voghera	-	1	1
(consegnata nel gennaio 1990)			
Totale . . .	2	2	4

Attrezzature e arredi

Nel periodo compreso tra il 1986 ed il 1989 sono state fornite al tribunale di Voghera attrezzature per circa 60 milioni.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(27 ottobre 1990)

BERLINGUER. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per conoscere i motivi per i quali al liceo scientifico «Cecioni» di Livorno, che in base alle preiscrizioni e alle previsioni dovrebbe aprire per il prossimo anno scolastico 10 classi del liceo sperimentale e una classe di liceo tradizionale, sono state invece assegnate 9 classi sperimentali e 2 tradizionali.

L'interrogante sottolinea al Ministro:

che le attese dei genitori e degli studenti sono chiaramente orientate;

che gli indirizzi linguistico, artistico e chimico-biologico non sono certo equipollenti ai corsi di liceo scientifico tradizionale;

che il provveditorato di Livorno ha confermato le richieste del liceo «Cecioni» e che esse, pienamente giustificate sul piano didattico, dovrebbero perciò anche trovare sostegno anzichè smentita in sede ministeriale.

(4-04923)

(11 giugno 1990)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che - in sede di concerto del decreto interministeriale del 31 gennaio 1990, disciplinante la formazione delle classi per il prossimo anno scolastico - si è stabilito che tra classi ordinarie e classi sperimentali, nelle scuole di istruzione secondaria superiore, fossero instaurati equilibrati rapporti percentuali allo scopo anche di evitare una eccessiva dilatazione della spesa pubblica.

In particolare è stato previsto per le classi sperimentali un limite percentuale del 5 per cento rispetto al numero delle classi ordinarie funzionanti nella medesima provincia per lo stesso ordine.

Poichè nella provincia di Livorno il numero delle classi sperimentali, attivate negli istituti d'istruzione classica, già superava largamente il suddetto limite, si è reso necessario procedere, limitatamente alle prime classi, alla sola riconferma del numero di quelle già preesistenti nell'anno scolastico 1989-90.

È stato, tuttavia, previsto un incremento delle prime classi del corso tradizionale per consentire l'accoglimento delle iscrizioni eventualmente eccedenti il corso sperimentale.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(12 ottobre 1990)

BERTOLDI, SENESI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che risultano sospesi per disposizione del Ministero i lavori di risagomatura e rifacimento delle gallerie di Fleres e Cardano e sta finendo la costruzione del nuovo tunnel tra Prato Isarco e Pontegardena, tutte opere della linea ferroviaria Bolzano-Brennero indispensabili per lo sviluppo della intermodalità nel trasporto, con carri ribassati, dei TIR, attraverso le valli dell'Isarco in Italia e dell'Inn in territorio austriaco;

che il Ministro dei trasporti ha assicurato, rispondendo ad interrogazione dei senatori comunisti in data 24 ottobre 1989, che tali lavori non avrebbero subito sospensioni nè rallentamenti;

che al contrario i lavori sono sospesi con gravi danni per il consorzio di imprese a cui è affidata la costruzione e gravissimi disagi per le maestranze specializzate sospese dal lavoro o in cassa integrazione;

che tale disagio perdura, malgrado contraddittorie assicurazioni, dal febbraio 1990 ed è già stato oggetto di altra interrogazione, la 4-04503 del 27 febbraio 1990, priva sinora di risposta;

che la sospensione dei lavori e quindi il protrarre i tempi di utilizzazione delle opere aggrava il problema del traffico sul Brennero già ora a livelli insopportabili e tali da aver reso indispensabile una serie di divieti ed aver provocato grandi manifestazioni di protesta da parte degli utenti e delle popolazioni,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali siano le motivazioni per protrarre a tal punto l'inizio dei lavori o il loro completamento;

2) quali siano i danni provocati da questa interruzione dei lavori e le conseguenze nel programma di potenziamento del trasporto ferroviario sul Brennero;

3) quali siano le iniziative per la ripresa e l'accelerazione del completamento dei lavori;

4) quali siano le iniziative atte ad alleviare il disagio delle maestranze sospese dal lavoro ed evitare l'irreparabile dispersione di tali maestranze specializzate.

(4-04810)

(17 maggio 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che i ritardi nell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle varianti in galleria sulla linea Verona-Brennero sono stati causati essenzialmente dal protrarsi delle procedure per la definizione e l'approvazione del piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato.

Nelle more dell'approvazione del piano sono stati, peraltro, predisposti gli atti necessari per l'affidamento degli ulteriori lavori, che saranno ripresi entro breve tempo, risolvendo contestualmente il problema occupazionale delle maestranze.

Per quanto concerne i danni, in ogni caso difficilmente quantificabili, derivanti da una eventuale mancata acquisizione di traffico in atto svolgentesi su strada, viene fatto rilevare che l'offerta di trasporto sulla relazione Verona-Brennero, incrementata a seguito di accordi intervenuti con le ferrovie austriache, è al momento superiore alle richieste della clientela.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(18 ottobre 1990)

BOGGIO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere rispetto alle degenerazioni che gravano, sotto tutti i profili, sul problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti tossici. In Italia (pur dando atto che esistono molte situazioni corrette) si mette in evidenza una preoccupazione che, in ordine a quanto precede, riguarda la pubblica opinione, la quale è insoddisfatta per quanto concerne l'efficacia dei servizi e indignata per le speculazioni che, attraverso operazioni astute ed aggrovigliate, consentono un uso di imponenti masse di denaro pubblico, non corrispondente ai migliori canoni della sana amministrazione.

(4-04224)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si fa presente quanto segue.

Con la recente normativa (legge n. 441 del 1987 e legge n. 475 del 1988) il Ministro dell'ambiente ha emanato disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tossico-nocivi.

Con i decreti di attuazione degli articoli 1, 1-bis e 1-ter della legge n. 441 del 1987 il Ministero dell'ambiente ha voluto creare gli strumenti adatti per un utilizzo corretto del denaro pubblico.

Si indicano, qui di seguito, i provvedimenti succitati:

l'articolo 1 della legge n. 441 del 1987 e il successivo decreto 2 giugno 1988 prevedevano un finanziamento di 275 miliardi da destinare con priorità a quei progetti di protezione e risanamento ambientale, già valutati dalla commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente;

l'articolo 1-*bis* della legge n. 441 del 1987 prevedeva che le regioni predisponessero e trasmettessero, dopo l'approvazione, al Ministero dell'ambiente, in ordine di priorità, elenchi di progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Si precisa che non sono ancora espletate le procedure di finanziamento e che il fondo di 650 miliardi è stato ripartito fra le regioni secondo criteri oggettivi, ai sensi del decreto 2 maggio 1988;

l'articolo 1-*ter* della legge n. 441 del 1987 e il decreto 13 maggio 1988 prevedevano il finanziamento di 425 miliardi per la realizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

A tale riguardo, le regioni erano tenute ad elaborare e predisporre «Piani stralcio per lo smaltimento dei rifiuti» secondo i criteri indicati dal Ministero dell'ambiente nel decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559, da sottoporre, successivamente, ad istruttoria da parte della commissione tecnico-scientifica.

Per quanto riguarda, poi, il problema dei rifiuti tossico-nocivi, si richiama l'attenzione sull'articolo 5 della legge n. 475 del 1988, che ha previsto la predisposizione di un «programma di emergenza» da presentare al Consiglio dei ministri, volto ad individuare un sistema integrato di aree di stoccaggio e pretrattamento di impianti di smaltimento e di discariche necessari alla copertura del fabbisogno programmato e a fronteggiare le situazioni più urgenti che richiedono lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.

In tabelle, allegate al programma di emergenza, dette indicazioni saranno poi specificate regione per regione.

Tali dati saranno resi ufficiali tra breve, non appena verrà adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le modalità di erogazione dei 600 miliardi, di cui all'articolo 7 della legge n. 475 del 1988, saranno definite in un apposito decreto dal Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(5 ottobre 1990)

BUSSETI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere le ragioni per le quali la SIP non ha ancora realizzato su tutto il territorio nazionale il servizio di documentazione - a richiesta dell'utente - delle chiamate in partenza e, quindi, di verifica reale della rispondenza degli scatti addebitati a quelli effettivamente addebitabili. Sta di fatto che da oltre un anno la SIP ha diffusamente pubblicizzato l'imminenza del varo del predetto servizio, senza poi concretamente attuarlo, secondo quanto risulta direttamente all'interrogante.

(4-04365)

(25 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo appare opportuno premettere che la documentazione scritta delle chiamate teleselettive è attualmente offerta dalla SIP in conformità a quanto previsto dall'articolo 59 della vigente convenzione Stato-SIP, su richiesta dell'utente, oltre che agli abbonati delle reti specializzate, anche agli utenti della normale rete telefonica collegati alle centrali analogiche elettromeccaniche delle reti servite da ESCU (Elaboratori di servizio per centrali urbane, impiegati per la tariffazione urbana a tempo TUT), nonché agli utenti attestati su centrali numeriche; le centrali sono state inizialmente predisposte per servire il 5 per cento degli utenti collegati.

In particolare la documentazione degli addebiti offerta agli utenti collegati alle centrali analogiche servite da ESCU è attualmente disponibile nelle reti urbane di Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia per un totale di circa 6 milioni di utenti.

Infatti è stato considerato economicamente inopportuno estendere tale documentazione anche alle comunicazioni che si svolgono nell'ambito di un distretto (fra le quali rientrano anche tutte le conversazioni urbane) in quanto ciò avrebbe comportato un eccessivo impegno delle apparecchiature di centrale messe a disposizione dell'abbonato richiedente e, quindi, un incremento dei costi sia impiantistici sia gestionali, relativi alla fornitura di tale prestazione.

Qualora l'abbonato desideri un riscontro circa il traffico totale originato, può avvalersi di dispositivi (propri o a nolo, specifica la concessionaria) che, collegati all'apparecchio telefonico, rilevano e stampano i parametri significativi delle conversazioni uscenti.

La SIP ha inoltre assicurato che la graduale estensione delle tariffe urbane a tempo sul territorio nazionale determinerà, entro il prossimo anno, l'attivazione di nuovi impianti ESCU per centrali analogiche in oltre 50 reti urbane, con la conseguente possibilità di fornire la documentazione del traffico ad oltre 1 milione di utenti.

Entro la fine del corrente anno - ha soggiunto, infine, la concessionaria - sarà possibile offrire la prestazione in parola ad ulteriori 6 milioni di utenti collegati alle centrali numeriche; per tali utenti sarà nel contempo avviata la prestazione di «telelettura del contatore», la quale consente all'utente stesso di interrogare la centrale per conoscere in tempo reale il numero di scatti registrati sui propri contatori.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(23 ottobre 1990)

BUSSETI. - *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Premesso:

che con decreto ministeriale n. 4/1139 del 9 giugno 1983 il signor Paolo Lamastra veniva autorizzato ad insediare un allevamento intensivo di ovini per 2.400 capi in agro di Spinazzola (Bari), per una spesa di 300 milioni;

che per svalutazione monetaria e varianti inevitabili maturate in corso d'opera (carenze idriche, ricerche geologiche, eccetera), nonché per il continuo incremento dei costi determinato dalla persistente inflazione, il computo definitivo dell'opera risultò ammontare a 896 milioni;

che il rifiuto della Cassa rurale ad integrare l'originario finanziamento ha determinato la totale rovina dell'azienda, messa all'asta di recente a vile prezzo;

che alla ICCREA, che aveva iscritto ipoteca per 2 miliardi e 700 milioni a fronte dei 300 milioni erogati dalla Cassa, è stato tutto pagato;

che ora il signor Lamastra e la sua famiglia rischiano di rimanere anche senza casa a seguito delle vicende giudiziarie appena ricordate,

l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di svolgere accurate indagini presso la Cassa volte ad accertare la legittimità dei comportamenti tenuti nei confronti del Lamastra, nonché se sia possibile riconoscere al Lamastra un congruo indennizzo per il gravissimo danno subito a cagione della cavillosità e dell'inspiegabile singolare rigore assunti dalla Cassa nei suoi confronti al momento della determinazione del giusto finanziamento a fronte dei costi effettivamente sopportati.

(4-04743)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto sulla base delle dettagliate notizie fornite dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Si premette che, per quanto attiene gli incentivi previsti dalla normativa del progetto speciale zootecnia, questi possono essere concessi, sulla spesa approvata, o in forma mista (contributo in conto capitale e mutuo a tasso agevolato del 4,5 per cento) o per solo mutuo a tasso agevolato del 4,5 per cento per il 100 per cento della spesa per investimenti fissi e per il 60 per cento della spesa per le scorte vive e morte.

Nel caso di incentivi relativi al solo mutuo, l'istituto di credito prescelto dalla ditta beneficiaria, per come anche espressamente riportato nel provvedimento di concessione, eroga, all'atto della stipula del contratto condizionato, un importo non superiore al 30 per cento dell'ammontare del mutuo di cui al contratto condizionato stesso.

La restante parte di mutuo viene erogata, sulla base di stati di avanzamento, vistati dall'Agenzia, in ragione del 15 per cento ad avvenuta ed accertata esecuzione di opere non inferiore al 30 per cento e 50 per cento e del 20 per cento ad avvenuta ed accertata esecuzione di opere non inferiore al 70 per cento, l'ultima quota di mutuo viene erogata ad avvenuto collaudo finale.

Evidenziato quanto sopra, nel precisare che la ditta Paolo Lamastra aveva richiesto incentivi per solo mutuo a tasso agevolato, si fa presente quanto segue:

il progetto venne presentato all'assessorato all'agricoltura della regione Puglia il 31 novembre 1980. La richiesta riguardava il finanziamento per un allevamento intensivo di 1400 pecore e per un centro d'ingrasso di agnelli di 1000 posti-capo;

il progetto venne trasmesso dall'assessorato con parere favorevole il 16 dicembre 1981.

Nell'istruttoria del progetto furono riscontrate sia carenze documentative che progettuali e pertanto, previa intesa con la ditta, fu disposta la rielaborazione del progetto stesso, per la cui riformulazione la ditta Lamastra presentò nuovi elaborati secondo le intese concordate; di ciò venne data notizia al competente assessorato regionale con nota dal 19 marzo 1982.

Con lettera del 13 dicembre 1982 l'assessorato trasmise il nuovo progetto rielaborato esprimendo parere favorevole.

Il progetto rielaborato, tenuto conto del prezzario regionale all'epoca in vigore dei parametri di spesa relativi alle singole categorie di opere e scorte previsti in normativa, fu approvato, per un importo complessivo di lire 1.216.475.000 con deliberazione consiliare del 9 giugno 1983 ed il relativo provvedimento di concessione notificato alla ditta con nota del 12 luglio 1983.

In data 25 agosto 1983 la ditta inoltrò domanda di mutuo all'istituto di credito (ICCREA) ed il 14 dicembre 1983 l'istituto di credito medesimo richiese alla cessata Cassa assenso alla stipula del contratto di mutuo.

Con nota del 27 gennaio 1984 la divisione zootecnica della ex Cassa comunicò alla ditta ed all'istituto di credito che non era possibile concedere assenso al mutuo in quanto non era ancora stata trasmessa la licenza edilizia prescritta all'articolo 8 del provvedimento di concessione. A tanto la ditta provvedeva in data 19 aprile 1984.

Con la disposizione presidenziale del 20 giugno 1984 venne approvato assenso al mutuo ed in data 6 febbraio 1985 furono stipulati dalla ditta 3 contratti condizionati di mutuo ai quali fece seguito, in data 2 aprile 1985, l'erogazione del complessivo importo di lire 308.810.500.

Con la stipula dei contratti condizionati di mutuo di cui innanzi il termine fissato per l'ultimazione delle opere veniva a scadere il 5 agosto 1986, poi prorogato su richiesta della ditta al 20 dicembre 1987.

In data 1° marzo 1987, la ditta richiedeva l'erogazione della seconda, terza e quarta rata di mutuo trasmettendo allo scopo la prescritta contabilità dei lavori eseguiti. L'esame della stessa, non risultando ancora eseguito il previsto impianto irriguo (il provvedimento di concessione all'articolo 13 subordinava la erogazione delle successive quote di mutuo anche alla avvenuta realizzazione dell'impianto irriguo), non consentì di dare corso alla richiesta.

Il 18 dicembre 1987 venne effettuato da funzionari dell'Agenzia un sopralluogo in azienda nel corso del quale fu accertata la presenza dell'impianto irriguo, nel frattempo realizzato, e la funzionalità dello stesso; per altre opere, però, computate nello stato di avanzamento, risultò che, mentre alcune non risultavano eseguite o parzialmente eseguite, altre venivano computate senza neppure rientrare tra quelle approvate con il provvedimento di concessione. Per quanto attiene le attrezzature rendicontate le stesse risultarono, in gran parte, acquistate usate. In dipendenza di quanto sopra, dovendosi considerare le sole opere approvate ed i relativi costi previsti in progetto e non potendosi riconoscere spese per attrezzature usate, l'importo di opere realizzate e

attrezzature non raggiungeva la misura del 30 per cento prevista in concessione per la erogazione della seconda rata di mutuo commisurata al 15 per cento dei relativi importi mutuati.

In data 18 luglio 1988 la ditta Lamastra inoltrava nuova richiesta per l'erogazione degli incentivi in conto mutuo allegando altro consuntivo.

Il 26 luglio 1988 veniva effettuato ulteriore sopralluogo in azienda nel corso del quale si riscontrava che solo una parte delle opere computate risultavano realizzate e che, neppure questa volta, l'importo si poteva considerare sufficiente per raggiungere il 30 per cento dell'approvato. Di conseguenza non fu possibile autorizzare l'istituto di credito ad erogare la seconda rata di mutuo.

In data 18 novembre 1988 veniva concessa una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 18 novembre 1989.

Permanendo la situazione sopra descritta, l'Agenzia si è trovata nella oggettiva impossibilità di acconsentire alle richieste della ditta Lamastra come, peraltro, in diverse occasioni evidenziato alla stessa. Tuttavia il signor Lamastra, con numerose sollecitazioni e con istanze, ha insistito nella richiesta del superamento della situazione sollecitando, per il proprio caso, modifiche alla normativa intese al riconoscimento degli adeguamenti di spesa non consentiti dalla normativa in vigore, la ammissibilità di opere non previste nel provvedimento di concessione nè ammissibili, l'erogazione di mutui sulla base di opere realizzate per importi inferiori alle percentuali previste.

Le istanze di cui trattasi non hanno potuto ovviamente trovare accoglimento, trattandosi di richieste che, completamente avulse dai riferimenti normativi regolanti l'intervento in materia, non potevano trovare accoglimento per le descritte e non sanabili situazioni che hanno riguardato la realizzazione di opere in difformità ai criteri, condizioni e prescrizioni previsti nel provvedimento di concessione e nella normativa che regola l'intervento del progetto speciale zootecnia.

Infine, su richiesta della ditta Lamastra, stante la dichiarata impossibilità da parte della stessa di realizzare il progetto di trasformazione aziendale, il comitato di gestione dell'Agenzia, con deliberazione del 4 aprile 1990, ha revocato il provvedimento di concessione intestato alla ditta Lamastra medesima.

Si precisa, a conclusione, che non risulta possibile considerare alcuna forma di indennizzo a favore della ditta in parola, non essendo ciò contemplato dalla legislazione vigente, anche a voler prescindere dalla considerazione che il negativo esito della iniziativa non è certamente imputabile all'amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
FIORINO

(30 ottobre 1990)

CALVI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che da oltre un anno la ricezione del segnale televisivo della seconda rete RAI su gran parte del territorio del comune di Gaeta è fortemente disturbata da interferenze provocate da altre emittenti;

che a seguito di ripetuti sopralluoghi congiunti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della RAI, effettuati su segnalazione dell'amministrazione comunale di Gaeta, sembra sia stato accertato che il disturbo è provocato da una emittente privata denominata «TVA 64», con sede nel comune di Mondragone (Caserta);

che, nonostante tale constatazione, a tutt'oggi è dato riscontrare solo un peggioramento della ricezione del secondo canale RAI, ormai quasi completamente oscurato dalla emittente privata di cui sopra,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state adottate e quali si intenda porre in essere per eliminare le interferenze di cui in premessa.

(4-04298)

(23 gennaio 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che le interferenze che disturbavano la ricezione della seconda rete televisiva su gran parte del territorio del comune di Gaeta sono cessate a seguito della disattivazione dell'impianto interferente operata dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Napoli.

Ciò è stato confermato anche dal Circolo delle costruzioni di Roma che ha esperito al riguardo controlli tecnici congiuntamente al personale della RAI.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(2 novembre 1990)

DIONISI. - *Al Ministro della sanità.* - Considerato:

che la politica sanitaria dei Governi che si sono succeduti negli ultimi dieci anni, oltre che ignorare la medicina preventiva per privilegiare quella diagnostica e curativa, tradendo lo spirito ed il fondamento culturale della riforma sanitaria, ha anche ignorato il metodo di una corretta programmazione, come è dimostrato dal ritardo con il quale è stato presentato il piano sanitario nazionale, che permettesse di fissare *standards*, parametri quantitativi e qualitativi di riferimento, modelli organizzativi flessibili capaci di adeguare la risposta alla mutevole domanda di salute dei cittadini;

che l'insufficienza delle strutture per espianti e trapianti di organi su tutto il territorio nazionale accresce continuamente la schiera dei pazienti con insufficienza renale cronica in attesa di trapianto renale e costretti alla pratica dell'emodialisi;

che la ricchezza economica ed il ruolo del nostro paese tra le nazioni più sviluppate e la diffusa coscienza dei diritti reclamano ormai con forza una più dignitosa qualità di vita per tutti (si parla anche delle ferie dei cani e degli animali domestici!) e politiche sociali solidali,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per rendere più flessibile la struttura e la organizzazione dei centri di emodialisi per permettere ai malati di insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico di potersi spostare nelle varie città, regioni e paesi europei per periodi più o meno lunghi e nelle diverse stagioni dell'anno ed essere presi in carico da centri di

emodialisi diversi da quello di appartenenza per ricevere il trattamento terapeutico che non può essere sospeso, al fine di garantire a tutti i cittadini, anche malati, uguali diritti e dignitosa qualità di vita.

(4-03687)

(26 luglio 1989)

RISPOSTA. - In merito alle giuste preoccupazioni esternate nell'atto parlamentare cui si risponde, si fa rilevare che questo Ministero non a caso aveva a suo tempo ritenuto opportuno richiamare nello stesso schema di Piano sanitario nazionale, approvato con osservazioni dal Consiglio sanitario nazionale, le gravi carenze obiettivamente oggi presenti nel Servizio sanitario per quanto riguarda il delicato settore dell'assistenza nefrologica.

Nella considerazione degli enormi disagi di carattere sociale e sanitario che sono spesso costretti ad affrontare i soggetti nefropatici cronici è, anzi, maturata la determinazione di attribuire carattere di priorità alla tutela della salute di tali pazienti, traendone le basi e le motivazioni per qualificarlo come «azione programmata», sì da poterlo poi affrontare in modo sinergico ed integrato con altri settori a prevalente interesse sanitario.

Scopo precipuo dell'«azione programmata-tutela dei nefropatici cronici» è, innanzitutto, quello di perseguire una riduzione dell'incidenza delle insufficienze renali terminali, garantendo - nello stesso tempo - nei modi più funzionali ed efficaci possibili il trattamento sostitutivo della funzionalità renale ovvero il trapianto d'organo.

In questo senso, questo Ministero non può non concordare sull'esigenza di rendere più flessibile l'attuale organizzazione dei centri di emodialisi, in modo da rendere possibile lo spostamento di pazienti da un «centro» all'altro.

Obiettivi «mirati» di tale «azione programmata» sono stati, perciò, il potenziamento e la razionalizzazione dei servizi esistenti presso le divisioni di nefrologia sia attraverso la creazione di «servizi dialitici ospedalieri decentrati» da distribuire razionalmente presso strutture ospedaliere prive della divisione di nefrologia ovvero in ampi ambiti territoriali extraospedalieri, in modo da poter ridurre al massimo i disagi dei pazienti e delle persone che li assistono.

Ciò dovrebbe determinare un indubbio aumento del numero dei posti d'accoglienza per «nefropatici cronici», integrato anche dalla parallela realizzazione dei cosiddetti «centri di dialisi ad assistenza limitata», dotati di 5-6 posti ciascuno, presso cui poter avviare quei pazienti che non richiedano un'assistenza costante del personale medico, infermieristico e tecnico e che, come tali, siano stati opportunamente addestrati.

Sarebbe previsto, inoltre, uno sviluppo - per quanto possibile - dell'attività dialitica domiciliare.

Dal complessivo aumento dei posti di accoglienza e dalla contemporanea maggior articolazione dei servizi di dialisi dovrebbe risultar garantita un'assistenza adeguata anche nel caso dei nefropatici cronici, che vengano a trovarsi solo transitoriamente in una determinata località.

A supporto di tali miglioramenti quali-quantitativi dei servizi di dialisi e, in particolare, per consentire la sorveglianza del trattamento «a

domicilio» o nei «centri di assistenza limitata», come pure per realizzare un potenziale servizio di consulenza facilitando al massimo, nel contempo, il necessario scambio di informazioni scientifiche, si ricorda che sono state già avviate proficue sperimentazioni-pilota di «telemonitoraggio dialitico» e di «teleconsulto».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(18 ottobre 1990)

DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato che il decreto del Ministro della pubblica istruzione con il quale si dispone la trasformazione della scuola media statale di Santa Lucia di Fiamignano (Rieti) in sezione distaccata della scuola media statale di Petrella Salto ha provocato una vivace ed unanime reazione del consiglio comunale di Fiamignano che, nella seduta del 22 marzo 1990, ha approvato un ordine del giorno richiamando l'ordine del giorno approvato dallo stesso consiglio nella seduta del 17 marzo 1989 con il quale si respingeva con forza la proposta di piano di razionalizzazione della scuola della provincia di Rieti redatto dal provveditore agli studi di Rieti per gli adempimenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988; affermando che nel suddetto piano di razionalizzazione non sarebbe stato correttamente valutato quanto previsto nel comma 5 dello stesso articolo 2 della legge n. 426 del 1988 e che lo stesso piano provocherebbe danni irreparabili non garantendo agli alunni interventi idonei a proporre gli indispensabili stimoli educativi, ha levato una condanna ed una protesta formale per il contenuto del piano predisposto dal provveditore agli studi di Rieti ed ha auspicato una diversa valutazione dei requisiti tecnici delle strutture scolastiche di Santa Lucia di Fiamignano per le quali sono stati già approvati progetti di sistemazione per renderle davvero all'avanguardia, ed ha chiesto che la presidenza venga localizzata in Santa Lucia di Fiamignano, come indicato anche dagli organi collegiali della scuola, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per accogliere le giuste richieste della popolazione e degli amministratori di Fiamignano.

(4-05053)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che, in sede di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1990-1991 non è stato adottato alcun provvedimento per la scuola media di Santa Lucia di Fiamignano in quanto funziona, già da anni, come sezione staccata della scuola media di Petrella Salto.

Non risulta neppure pervenuta da parte dell'ente locale interessato richiesta di autonomia della scuola che funziona, peraltro, con sole 3 classi per un totale di 48 alunni.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(12 ottobre 1990)

DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato:

che il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione relativo alla trasformazione della scuola media di Pescorocchiano (Rieti) in sezione distaccata della scuola media di Borgorose ha suscitato l'unanime protesta dell'amministrazione comunale di Pescorocchiano che, riunitasi in seduta straordinaria, ha fatto rilevare:

che tale provvedimento è fortemente lesivo degli interessi dell'istruzione scolastica secondaria di primo grado nel territorio in quanto il comune si estende su una superficie di circa 100 chilometri quadrati ed è costituito da ben 27 frazioni poste in territorio montano, alcune delle quali site a distanza di circa 20 chilometri dal capoluogo, circostanze queste che renderebbero di fatto impossibile la partecipazione delle varie componenti all'attività degli organi collegiali presso la nuova sede di Borgorose, data anche l'inesistenza di servizi pubblici di trasporto;

che il provvedimento stesso costituirebbe il presupposto per lo sconvolgimento dell'assetto socio-economico e umano del territorio faticosamente raggiunto ed attualmente con buone prospettive di sviluppo, dal momento che si sta anche registrando una significativa e promettente ripresa degli indici di natalità che porteranno negli anni futuri ad un sicuro aumento delle attuali 5 classi già funzionanti;

che il provvedimento è privo di legittime motivazioni in quanto non sono stati tenuti in alcun conto sia i deliberati degli organi collegiali che dello stesso provveditore agli studi di Rieti, il quale, in applicazione delle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988, aveva proposto al Ministero della pubblica istruzione - direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado il declassamento a sezione distaccata della scuola media di Petrella Salto con aggregazione alla scuola media di Pescorocchiano;

che, pertanto, si appalesa gravissima la decisione anche sotto l'aspetto del rispetto della dignità e credibilità delle istituzioni scolastiche dal consiglio distrettuale a quello provinciale e allo stesso ufficio del provveditorato agli studi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per accogliere le giuste richieste degli amministratori di Pescorocchiano di revocare il provvedimento di declassamento della scuola media di Pescorocchiano in sezione distaccata della scuola media di Borgorose.

(4-05060)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il provvedimento di trasformazione della scuola media di Pescorocchiano in sezione staccata della scuola media di Borgorose è stato adottato in applicazione degli articoli 2 e 6 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Tale trasformazione, peraltro, comportando la sola soppressione degli uffici di presidenza, non pregiudica in alcun modo la fruibilità del

servizio scolastico da parte degli alunni che continueranno a frequentare la locale scuola media.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(12 ottobre 1990)

DUJANY. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che già da tempo si è provveduto ad immettere in ruolo, mediante apposito concorso per soli titoli, gli insegnanti delle scuole medie e delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado;

che nel mentre per l'analogha immissione in ruolo non si è tuttora provveduto per gli insegnanti delle scuole statali con lingua d'insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia, con evidente sperequazione ed inosservanza dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, che dispone affinché i concorsi per soli titoli a cattedre e posti nelle scuole medie e nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena vengano banditi entro il 31 dicembre 1989,

l'interrogante chiede di sapere quali passi il Ministro in indirizzo intenda fare perchè tali concorsi vengano banditi senza ulteriori ritardi.

(4-04919)

(11 giugno 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, volta a sollecitare l'indizione dei concorsi per soli titoli, nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano delle province di Trieste e Gorizia, si fa presente che il ritardo, al riguardo lamentato, risulta essere stato determinato dai ripetuti rilievi cui la delegazione regionale della Corte dei conti ha sottoposto i relativi bandi, nelle more delle varie reiterazioni del decreto-legge n. 249 del 10 luglio 1989, istitutivo degli stessi concorsi.

I tempi tecnici occorsi per il completamento dei conseguenti adempimenti procedurali hanno, quindi, comportato che solo in data 12 luglio 1990 la Corte dei conti ammettesse al prescritto visto di registrazione il decreto n. 1680/C 10, emesso dal competente sovrintendente scolastico regionale, fin dal 6 febbraio 1990, per l'indizione dei concorsi in parola.

Questi ultimi, in conformità delle notizie ultimamente fornite dal suddetto sovrintendente, sono tuttora in fase di espletamento.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(12 ottobre 1990)

EMO CAPODILISTA. – *Al Ministro della sanità.* – Premessa l'ampia eco suscitata dalla notizia dell'indagine giudiziaria a carico di un centinaio di medici di base dell'USL n. 21 di Padova, per una ipotesi di «truffa ai danni dello Stato», per non aver fatto pagare il *ticket* su alcuni esami di laboratorio prescritti a donne in stato di gravidanza, pur essendo prevista l'esenzione dal decreto ministeriale del 14 aprile 1984, solo per particolari esami;

appreso che casi analoghi si sarebbero verificati anche in altri luoghi,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'autentica interpretazione della norma oggetto del succitato decreto ministeriale;

se non ritenga corretta l'interpretazione dei detti medici della norma controversa, ritenuto che la legge affida loro, fra l'altro, la potestà di individuare le gravidanze a rischio, che sono oltre il 20 per cento e che rientrano in fattispecie diversa;

se non ritenga di emanare una circolare *ad hoc* per sanare il conflitto interpretativo.

(4-05247)

(22 agosto 1990)

RISPOSTA. – In merito al caso prospettato nell'interrogazione cui si risponde, sotto il profilo generale è utile ricordare che la tutela della maternità, ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cioè dal pagamento del cosiddetto *ticket*) è in atto disciplinata dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 maggio 1989, a suo tempo emanato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, reiterato e poi convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Per effetto della norma succitata «l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile si applica in connessione con i «protocolli» di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1984», cui già faceva espresso rinvio – del resto – l'articolo 3, comma 3, della stessa norma legislativa primaria dianzi ricordata.

Ciò significa che, sulla base della normativa in materia vigente e testè richiamata, l'esenzione dal pagamento del *ticket* nei confronti delle donne in stato di gravidanza può esser riconosciuta sulla totalità delle prestazioni, ma esclusivamente nei limiti delle fattispecie temporali e patologiche desumibili da tali «protocolli» e non in semplice correlazione con lo stato di gravidanza.

Sulla scorta di questi presupposti, mentre non può che considerarsi illegittima la concessione di esenzioni palesemente eccedenti i suddetti limiti di legge, è giustificato dedurne – secondo lo stesso avviso espresso dalla regione Veneto attraverso il proprio Commissario del Governo – che l'insorgenza di un rischio sulla prosecuzione della gravidanza possa comportare l'estensione dell'«esenzione» anche ad ogni altro accertamento diagnostico, eccedente quelli ordinari, che sia, comunque, ritenuto indispensabile ad insindacale giudizio del medico curante.

Per quanto riguarda, in particolare, il caso specifico prospettato nell'interrogazione, va segnalato che, in base alle notizie acquisite in materia, neppure la competente regione Veneto risulta a tutt'oggi

ufficialmente informata delle circostanze inerenti all'inchiesta giudiziaria avviata nei confronti di alcuni medici generici convenzionati operanti nel territorio dell'USL n. 21 di Padova per presunta truffa ai danni dello Stato in evasione dal *ticket* sanitario.

È, comunque, allo studio dei competenti servizi di questo Ministero l'opportunità di un riesame e di un conseguente aggiornamento dei surricordati «protocolli», che potrebbe apportare ulteriori e definitive chiarificazioni interpretative in materia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(3 ottobre 1990)

FABBRI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990 - riguardante il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990-91 - prevede la trasformazione del liceo classico «G. Romani» di Casalmaggiore in sezione staccata del liceo classico «D. Manin» di Cremona;

che i provvedimenti di fusione e aggregazione di istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono proposti e adottati tenendo conto non solo della tendenza demografica riscontrata nel bacino di utenza relativo a ciascuna istituzione, ma anche dello specifico rilievo acquisito nella tradizione locale dalle singole istituzioni scolastiche come centri di promozione culturale;

tenuto conto:

che il liceo classico «G. Romani» vanta una lunga tradizione che risale addirittura al 1424 e che la sua soppressione va contro la volontà delle autorità locali di valorizzare le più valide tradizioni didattiche e culturali;

che gli organi locali - sindaco e distretto scolastico - e il consiglio scolastico provinciale, prese in considerazione le caratteristiche della realtà locale, si erano espressi in favore del mantenimento dell'autonomia del liceo tramite l'aggregazione ad esso delle locali sezioni staccate dell'istituto tecnico per geometri e del biennio dell'istituto tecnico industriale di Stato;

rilevata la fondamentale importanza - per il buon funzionamento della scuola - della presenza costante *in loco* del preside e la necessità della presenza della segreteria per l'espletamento delle pratiche amministrative,

l'interrogante chiede di sapere in base a quali motivazioni sia stata decisa la trasformazione del liceo classico «G. Romani» di Casalmaggiore in sezione staccata del liceo classico «D. Manin» di Cremona e se non si intenda riesaminare più attentamente il provvedimento.

(4-05049)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, in sede di revisione del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1990-91 è stata restituita l'autonomia al liceo classico «Romani» di Casalmaggiore.

L'istituto in parola, pertanto, nel corrente anno scolastico, continuerà a funzionare autonomamente.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(12 ottobre 1990)

FERRARA Pietro. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso che per la conservazione del Barocco di Noto era prevista per il giorno 9 luglio 1990 la firma di una convenzione fra lo Stato e la regione Siciliana tramite l'Agenzia del Mezzogiorno e l'assessorato regionale ai beni culturali;

considerato che altri interventi di restauro di edifici e monumenti da parte della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa sono allo stato attuale fermi e non affiora la possibilità di un imminente inizio;

poichè per la zona sud della Sicilia orientale è di preminente interesse culturale, sociale ed economico l'iniziativa politica di «salvare il Barocco di Noto»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere.

(4-05052)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. – In risposta alla interrogazione in oggetto, si conferma che l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha sottoscritto con la regione Sicilia, in data 9 luglio 1990, apposita convenzione regolante il finanziamento dell'intervento articolato per la conservazione dei beni architettonici e per la realizzazione di infrastrutture per la valorizzazione turistica della Val di Noto, per un importo onnicomprensivo di lire 44.151 milioni.

La convenzione stipulata ha durata di mesi 46 e prevede che entro 150 giorni dalla data della stipula stessa la regione Sicilia debba procedere all'appalto dei lavori e alla consegna degli stessi.

Quanto alle altre iniziative di restauro segnalate dall'onorevole interrogante, si fa presente che le stesse non sono ricomprese nelle attività di competenza dell'intervento straordinario.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

GALASSO

(22 ottobre 1990)

GAROFALO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che, nel corso delle ricerche effettuate nei mesi scorsi in territorio dei comuni di Carolei e Mendicino (Cosenza) da due fratelli appassionati di archeologia, Natale e Francesco Bosco, sarebbero emersi elementi interessanti ai fini del ritrovamento della tomba di Alarico;

che i fratelli Bosco avrebbero comunicato la notizia al Ministero per i beni culturali e ambientali, oltre che alla sovrintendenza di Reggio Calabria;

che il professor Roma del dipartimento di arti dell'università della Calabria, incaricato dal Ministero di una verifica, avrebbe relazionato allo stesso Ministero negando ogni validità all'ipotesi in questione;

che il dottor Sisinni, direttore generale del Ministero per i beni culturali e ambientali, avrebbe confermato ai Bosco l'orientamento dell'amministrazione di non effettuare interventi di scavo nella zona esplorata dai due fratelli;

che, tuttavia, nei giorni successivi all'invio della sua relazione, il professor Roma si sarebbe rivolto al sindaco di Mendicino, chiedendo una squadra di operai per effettuare scavi preliminari nella zona esplorata dai Bosco;

che, qualche mese dopo, il professor Luigi Cirillo, collega del professor Roma presso l'università della Calabria, avrebbe acquistato il terreno nel quale ricade la presunta area archeologica,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano stati gli accertamenti svolti dal Ministero per verificare l'ipotesi avanzata dai Bosco;

se si consideri chiusa la verifica, anche alla luce dei comportamenti sopra ricordati del professor Roma e del professor Cirillo;

se non si ritenga opportuno compiere ulteriori accertamenti e, comunque, fornire all'opinione pubblica tutti gli elementi utili a fare chiarezza sui fatti ricordati.

(4-05213)

(3 agosto 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che a seguito delle segnalazioni dei signori Bosco la soprintendenza archeologica della Calabria incaricò il dottor Giuseppe Roma, dell'Università della Calabria e collaboratore della soprintendenza medesima, di effettuare un sopralluogo nella località Ponte di Alimena.

Tale sopralluogo, effettuato nel dicembre 1989, ebbe esito negativo, come risulta dalla relazione presentata dal dottor Roma alla soprintendenza.

A seguito di nuova richiesta degli interessati, non soddisfatti del risultato, venne effettuata un'ulteriore verifica dei luoghi.

Un funzionario archeologo della soprintendenza recatosi *in situ* non rilevò elementi di interesse archeologico tali da indurre questa amministrazione ad intervenire con uno scavo della località in oggetto.

Tale decisione fu comunicata agli interessati.

Non risulta alla predetta soprintendenza che il dottor Roma abbia richiesto al comune di Mendicino alcuni operai con i quali effettuare degli scavi, che sarebbero comunque non autorizzati, nè è possibile verificare le insinuazioni in merito all'acquisto del terreno da parte del professor Cirillo, collega del dottor Roma.

Sulla questione è stato comunque interessato il comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico ed è stato disposto un nuovo sopralluogo da parte di un funzionario tecnico centrale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(20 ottobre 1990)

GIANOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso: che la Corte dei conti è l'organo massimo di controllo dell'amministrazione centrale e svolge una funzione giurisdizionale per alcune materie attribuitele dal legislatore;

che tale attività deve essere finalizzata a tutelare gli interessi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, poichè la Corte è competente in materia di pensioni dei dipendenti dello Stato, di alcuni enti pubblici e in materia di pensioni di guerra;

che da fonti attendibili risulta che il 31 dicembre 1988 erano giacenti 165.346 ricorsi di guerra, 24.473 ricorsi civili, 43.077 ricorsi militari per un totale di 232.896;

che i tempi di definizione di tali ricorsi vanno da quindici a vent'anni e raggiungono punte di ben trentacinque anni;

che eminenti esponenti della Corte stessa hanno più volte dichiarato che senza modificare le strutture e le procedure attualmente seguite si deve ritenere che il contenzioso pensionistico attuale potrà essere definito solo entro l'anno 2.030;

che il Parlamento ha più volte impegnato il Governo ad adottare provvedimenti volti ad una drastica riduzione dell'arretrato esistente,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda concretamente e urgentemente assumere per recuperare ritardi tanto gravi da costituire un vero e proprio rifiuto di giustizia, per far fronte alla domanda di tutela avanzata da centinaia di migliaia di cittadini e, infine, per garantire la certezza del diritto nell'attività della pubblica amministrazione stessa.

(4-03904)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la Corte dei conti ha da tempo istituito un'apposita commissione incaricata di effettuare un'indagine sullo stato del contenzioso pensionistico, al fine di proporre misure idonee all'incremento della produttività del settore.

In ordine ai rimedi da proporre per una più accelerata riduzione dell'arretrato di guerra, la Corte ha ritenuto praticabile, per l'immediato, adottare una serie di misure amministrative per una migliore utilizzazione del personale di dattilografia, la riduzione dei ritardi nella notificazione delle conclusioni con l'aggiornamento della residenza dei

ricorrenti, l'aumento del numero dei ricorsi da iscrivere nel ruolo di ogni udienza e la riduzione al minimo dei casi di rinvio della discussione di ricorsi per assenza del magistrato relatore.

Analogamente, per quanto riguarda i due settori delle pensioni civili e delle pensioni militari, si è evidenziata la necessità di pervenire ad una migliore organizzazione dei fattori operativi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(19 ottobre 1990)

GIUSTINELLI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che con l'interrogazione a risposta scritta 4-01528 del 29 aprile 1988 al Ministro per i beni culturali e ambientali veniva denunciato lo stato di grave precarietà ed insicurezza nel quale si trovava la «Collegiata» di Lugnano in Teverina, in provincia di Terni, opera classificata monumento nazionale;

che in tale occasione l'interrogazione sollecitava l'adozione di urgenti provvedimenti a tutela dell'importantissima chiesa;

che in data 2 novembre 1988 il Ministro *pro tempore* rispondeva dando notizia dell'avvenuta programmazione, da parte della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, di un intervento di risanamento di 100 milioni di lire per l'anno 1988, in base alla legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 76, e al decreto ministeriale 18 marzo 1988;

che da una verifica recentemente compiuta si è appreso che i programmati 100 milioni non sono mai stati approvati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e che, per la «Collegiata», non esiste alcun finanziamento, nè con i fondi straordinari, nè con quelli ordinari,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato attuale di stabilità e sicurezza della chiesa e quali provvedimenti siano eventualmente ritenuti necessari, urgenti ed indifferibili;

con quali mezzi e con quali tempi si intenda procedere all'eventuale primo intervento;

se non si ritenga che l'uso quanto meno equivoco del termine «programma» non sia da ritenere elusivo del sindacato parlamentare e della norma regolamentare.

(4-05455)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la Collegiata di Santa Maria Assunta di Lugnano in Teverina non sembra presentare problemi di carattere statico nè tanto meno di copertura, bensì si ritiene necessario ed urgente un intervento da effettuare sul materiale lapideo e sui mosaici cosmateschi della facciata e del portico. In occasione di siffatti interventi si dovrebbe anche verificare la stabilità del rosone.

All'interno della chiesa nel recinto presbiteriale e ambone si dovrebbe operare la ricostruzione in porfido e serpentino delle tarsie nelle zone mancanti secondo un progetto curato dall'Opificio delle pietre dure di Firenze.

Inoltre sarebbe opportuno un intervento sui dipinti murali e sulle tele, in particolare sul trittico fondo oro attribuito a Nicolò Alunno.

Per quanto concerne il terzo punto dell'interrogazione in argomento si fa presente che all'epoca della risposta data all'interrogazione parlamentare 4-01528 effettivamente un intervento di restauro per la Collegiata era stato programmato in base alla legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, ma successivamente nel programma adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1988 il predetto intervento non si collocava in posizione utile per il finanziamento.

Successivamente l'intervento a favore della Collegiata non è stato inserito dalla competente soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia nei programmi ordinari vista la scarsità dei finanziamenti disponibili, ma verrà riproposto nell'ambito di programmi straordinari.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(26 ottobre 1990)

GIUSTINELLI, DIONISI, FRANCHI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere:

le ragioni che hanno indotto l'ente Ferrovie dello Stato a sopprimere, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo, ben quattro treni (70/88, 70/90, 71/13 e 71/16) sulla linea Terni-Rieti-L'Aquila:

quali siano gli intenti dell'ente in ordine a tale linea, atteso che l'attuale decisione fa seguito alla soppressione di un treno di notevole importanza come la Freccia del Gran Sasso, che collegava i tre capoluoghi con Roma;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo per impedire che la linea Terni-Rieti-L'Aquila venga sospinta verso una soglia inaccettabile di progressivo abbandono, del tutto contrastante con il ruolo che questa ferrovia svolge e può svolgere a servizio di importanti aree industriali e residenziali di tre regioni.

(4-04864)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che è proprio intendimento perseguire, in un contesto di migliore utilizzazione delle risorse disponibili, un processo di adeguamento dell'offerta alle effettive esigenze del mercato con obiettivi articolati per segmenti di prodotto e di mercato e orientati anche ad un recupero graduale del trasporto merci a favore della ferrovia.

In tale ottica, per l'offerta viaggiatori relativa ai servizi locali, si è manifestata l'esigenza dell'espansione, da una parte, dei servizi pendolari ad alta frequentazione e, dall'altra, quella della contemporanea riduzione dei treni/chilometro per i servizi a più bassa frequentazione.

Coerentemente con i suesposti criteri, con l'entrata in vigore dell'orario estivo del corrente anno, anche sulla linea Terni-Rieti-L'Aquila è stata effettuata la programmazione dei servizi.

In particolare, la soppressione dei treni 7088, 7113 e 7116 ha trovato giustificazione nella loro scarsa utilizzazione.

Il treno 7090 «Antrodoco-Terni» è stato mantenuto solo per il tratto Rieti-Terni in quanto quello da Antrodoco al capoluogo sabino è risultato frequentato da non più di 5 viaggiatori.

Il modesto interesse dimostrato dalla clientela per alcune relazioni interessanti la suddetta linea è presumibilmente imputabile alla notevole presenza di altri servizi di pubblico trasporto sia nei collegamenti regionali che interregionali, in particolare con Roma, nonché alla configurazione geografica del territorio per cui molti centri abitati sono distanti dalle stazioni.

Il collegamento ferroviario dei tre capoluoghi (L'Aquila, Rieti, Terni) con Roma, che fino a qualche anno fa era assicurato con un servizio diretto poi soppresso per scarsissima frequentazione, è comunque garantito dai collegamenti locali su Terni, da dove la clientela può proseguire per la capitale con i treni, anche *intercity*, della linea Ancona-Roma.

Relativamente al futuro della Terni-Rieti-L'Aquila, l'ente Ferrovie dello Stato rende noto, infine, che, per un graduale riclassamento della suddetta linea, è stato programmato un potenziamento tecnologico mirato a migliorare la regolarità di circolazione dei treni e dello *standard* di sicurezza dell'esercizio e a ridurre i tempi di percorrenza.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(18 ottobre 1990)

GRADARI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che l'Ospedale al mare del Lido di Venezia, facente parte della USL 16, subisce da anni un progressivo degrado per carenze programmatiche, insufficienze strutturali, difficoltà gestionali;

che l'interrogante fa proprie le considerazioni, evidenziate con pubbliche iniziative dal «Comitato dei cittadini per la difesa dell'Ospedale al mare», sottolineando:

che «mentre si procedeva alla riduzione della disponibilità di letti ed alla soppressione dei reparti non si andavano riordinando le strutture superstiti per renderle modernamente adeguate ad un nuovo modello di ospedale zonale, operante in una situazione non confrontabile con alcun'altra di terraferma ed al servizio di un bacino di utenza in continua espansione; che, pur procedendosi alla costruzione di un monoblocco, ci si fermava soltanto al momento progettuale di un secondo edificio»;

che «mentre su un nuovo modello organizzativo si sviluppavano legittime attese, si è proceduto ad una estesissima disattivazione dei servizi esistenti»;

che «di fatto il meccanismo degli sprechi non veniva sovvertito mentre per l'impoverimento generale del nosocomio risultava mortificato l'impegno sia del personale sanitario che parasanitario e si è andato procedendo su linee e prospettive che mantengono l'assistenza decisamente al di sotto di limiti *standard*»;

che la specificità urbanistica, unita alla tradizione e alle indubbe potenzialità, esige, per quello che dovrebbe essere il secondo polo ospedaliero della città, criteri organizzativi e progettuali del tutto particolari, fino a prevedere una normativa speciale a tutela dell'area ospedaliera veneziana,

l'interrogante chiede di sapere:

se, nel quadro di quello che appare un deciso impegno del Ministero per il controllo e la qualificazione dei servizi sanitari, ci sia margine per una significativa attenzione ai problemi dell'Ospedale al mare del Lido di Venezia;

perchè il padiglione Scandiani, dopo 7 anni di lavoro a singhiozzo e centinaia di milioni spesi per il restauro, sia da oltre un anno inutilizzato e senza chiara destinazione d'uso;

perchè la lavanderia, funzionalmente dotata di depuratore, anche se bisognosa di qualche ammodernamento, sia stata chiusa e quali mansioni si pensi di far svolgere ai 15 dipendenti di fatto inattivi da circa due mesi;

infine, atteso che non è dato di sapere quanto tempo sarà necessario per la costruzione della nuova cucina dell'Ospedale civile di Venezia, l'interrogante rileva che appare logisticamente e sanitariamente problematico che la cucina dell'Ospedale al mare del Lido si appresti a far fronte alla richiesta di predisposizione di 750 pasti in aggiunta ai 350 localmente necessari. Si tratta infatti di operare nell'arco di non più di 3 ore per poter poi confezionare i pasti in idonei contenitori e consentire il trasporto, in tempo utile, dall'isola del Lido al centro storico. La decisione va certamente ripensata ipotizzando almeno una ripartizione dei compiti e l'operatività di una «cucina volante» presso l'Ospedale civile di Venezia per la preparazione separata di alcuni cibi.

(4-03808)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. - In merito allo specifico problema prospettato nell'atto parlamentare summenzionato, dopo aver premesso che il Piano sanitario regionale del Veneto, approvato con legge regionale 20 luglio 1989, n. 21, prevede il mantenimento dell'Ospedale al mare del Lido di Venezia, deve rilevarsi, peraltro, che l'organizzazione interna ed operativa degli ospedali non rientra nelle attribuzioni di «indirizzo» di questo Ministero.

All'interrogazione può risponderci, quindi, soltanto alla luce delle valutazioni espresse, per diretta competenza, dalla regione Veneto ed acquisite per il tramite di quel Commissario del Governo.

Si è appreso, in tal senso, che la disattivazione di una divisione e di taluni servizi dell'Ospedale al mare è stata una diretta conseguenza della dovuta ottemperanza alle vincolanti prescrizioni del vecchio Piano sanitario regionale 1984-1986, a suo tempo approvato con legge

regionale 2 aprile 1984, n. 13. Va detto, comunque, che l'amministrazione dell'USL n. 16 «Veneziana» ha programmato un potenziamento dell'attività di tale presidio, che dovrebbe divenire una sorta di secondo «polo» ospedaliero all'interno di quel territorio.

Proprio a questo fine, l'unità sanitaria ha da tempo approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo monoblocco, in adiacenza a quello esistente, in cui saranno concentrati tutte le divisioni ed i servizi oggi ubicati, poco razionalmente, in otto distinti padiglioni, separati e lontani, alcuni dei quali sprovvisti persino di ascensori e di montacarichi e con «percorsi» tutti allo scoperto.

Inoltre, la realizzazione del nuovo ospedale secondo il modello «a monoblocco» permetterà di risolvere in modo razionale e funzionale tutta una serie di rilevanti problemi, quali quelli di manutenzione (spesso assai gravosa) degli attuali immobili, quelli legati al migliore impiego del personale ed ai tempi di assistenza dei degenti, quelli legati all'attuale presenza di tre distinte sale operatorie, non accorpabili in un'unica «piastra operatoria», con il risultato di conseguire anche notevoli economie sotto il profilo gestionale.

Frattanto, sono stati ultimati fin dal 20 settembre 1989 i lavori di ristrutturazione del padiglione «Scandiani», mentre si è in attesa che il comune di Venezia rilasci la necessaria autorizzazione «di abitabilità» per poter attuare il trasferimento in quei locali del servizio di analisi chimiche-cliniche e dell'obitorio con annessa sala anatomica.

È stata, del resto, già esperita la gara d'appalto per la fornitura dell'arredamento tecnico indispensabile a tali locali ed essa, anzi, è stata già aggiudicata in data 30 novembre 1989.

Riguardo al problema della lamentata disattivazione della lavanderia dell'Ospedale al mare, va ricordato che fin dal 1986 l'unità sanitaria locale aveva posto le basi per la ristrutturazione dei servizi di lavanderia-guardaroba dei vari ospedali, prevedendo il servizio di «noleggio» per la quasi totalità del proprio fabbisogno di biancheria e confermando l'esigenza di una ristrutturazione della lavanderia dell'Ospedale al mare, non soltanto per renderne autonomo il servizio, ma anche per preconstituire una base per la creazione di una lavanderia centralizzata, in grado di soddisfare le esigenze dell'intera unità sanitaria. Fallito il tentativo di ottenere un finanziamento espressamente mirato a questo scopo, allora negato per motivi di temuto inquinamento ambientale, si è poi provveduto, negli anni successivi, ad assicurare i necessari, continui interventi di manutenzione agli impianti esistenti, con rendimento in progressiva quanto inevitabile diminuzione e con costi sempre crescenti; ciò che ha reso necessario il ricorso sempre più esteso a servizi esterni.

Dinanzi ad una situazione divenuta ormai insostenibile e, comunque, sempre più irrazionale ed onerosa, il comitato di gestione - fa presente la regione - ben consapevole dell'esigenza di mantenere in vita o addirittura di potenziare quell'impianto di lavanderia, ha deliberato in data 16 marzo 1989 l'affidamento ad un'impresa esterna specializzata nel trattamento della biancheria, con contratto di «noleggio» fino al 15 aprile 1990, in attesa di ottenere dalla regione il finanziamento straordinario contemporaneamente richiestole al fine della completa ristrutturazione della lavanderia dell'Ospedale al mare e del suo

potenziamento ottimale, in grado di porla in condizione di soddisfare tutto il fabbisogno dell'USL nel settore, attraverso la riutilizzazione di tutto il personale inizialmente addetto. In data 24 agosto 1989, quindi, l'unità sanitaria locale ha inviato alla regione nuova istanza per ottenere un finanziamento speciale a questo fine, ponendo in risalto che è in esercizio, nel Lido di Venezia, un depuratore di capacità adeguata.

Quanto, poi, alla lamentata chiusura della dispensa e della cucina dell'ospedale civile, la regione fa presente che si tratta di un provvedimento già da tempo messo in preventivo dall'unità sanitaria ed infine attuato quando era divenuto non più rinviabile per le precarie condizioni igienico-ambientali e la vetustà degli impianti.

In attesa, quindi, che vengano completati gli indispensabili lavori di ristrutturazione della cucina (presumibilmente entro il corrente anno), è stata organizzata la preparazione dei relativi pasti presso la cucina dell'Ospedale al mare, ovviamente senza tralasciare un attento studio dei problemi igienici e logistici legati a tale soluzione, che sono stati soddisfacentemente risolti - ad avviso dell'amministrazione dell'USL n. 16 - nel seguente modo:

per l'esigenza di privilegiare, in ogni caso, la giusta salvaguardia dei pazienti, più bisognosi di attenzione o, comunque, i bisogni più funzionali per l'efficienza del servizio, sono stati mantenuti presso l'ospedale civile, a cura della «cucinetta», appositamente ristrutturata, del servizio mensa, la «cucina dietetica», la «cucina pediatrica», la preparazione dei «secondi piatti» da servire freddi, la distribuzione della colazione del mattino e delle verdure e della frutta crude;

è stata assegnata alla cucina dell'Ospedale al mare la preparazione dei «primi piatti», dei «secondi piatti» da servire caldi e della frutta e delle verdure cotte;

è stato assicurato il trasporto del cibo dall'Ospedale al mare all'ospedale civile entro appositi contenitori termici a tenuta stagna tramite furgoni ed imbarcazione munita di radar e di radiotelefono, garantendo - nel contempo - un adeguato potenziamento della preesistente capacità produttiva dell'Ospedale al mare attraverso il provvisorio trasferimento di 15 unità di personale specializzato addetto alla cucina dell'ospedale civile ed una contestuale, più funzionale articolazione dei relativi orari di servizio. A questo fine il «menu» dei due ospedali è stato opportunamente unificato e semplificato, fermo restando che - garantisce l'unità sanitaria responsabile - la cucina dell'Ospedale al mare risulta, comunque, pienamente in grado, per dimensioni e per dotazione di attrezzature come pure per l'organizzazione, di ben tollerare il maggior carico di lavoro impostole, tanto più che in passato, in più occasioni, ha dovuto fornire anche 1000 pasti al giorno.

Ai fini summenzionati, risulta che la regione Veneto, frattanto, ha già approvato il progetto per la costruzione del nuovo «monoblocco» dell'Ospedale al mare, autorizzando anche il finanziamento del primo «lotto» dei relativi lavori. Seguirà il finanziamento del secondo «lotto» secondo le procedure di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 20.

Soggiunge, infine, la regione che il nuovo Piano sanitario regionale, all'inizio citato, prevede ora la «centralizzazione» a livello provinciale di

tutti i servizi di lavanderia delle USL del Veneto, ivi compresa quella «Veneziana».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(18 ottobre 1990)

MANTICA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Per sapere se sia a conoscenza:

che in applicazione della legge n. 441 del 1987 la regione Lombardia ha approvato in data 10 maggio 1988 il «Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani», finora non ancora pubblicato;

che la stessa, al fine di collocare i circa 3.000.000 di tonnellate di rifiuti che annualmente si devono smaltire in Lombardia, prevede la localizzazione nei comuni di 32 nuove discariche controllate per i rifiuti e di 29 impianti a tecnologia complessa, distribuiti nella regione;

che la regione ha individuato una delle quattro discariche della provincia di Brescia a Gavardo, dove è prevista una capienza di 400.000 tonnellate, destinata a servire l'area dell'Alto Garda-Val Sabbia;

che ancora non si conoscono i criteri su cui si è basata tale scelta, non prevista dagli originari studi tecnici di individuazione dei siti a tal fine utilizzabili, studi predisposti nel 1987 di comune di accordo tra regione e provincia e non prevista neppure nel documento di sintesi del «Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani», che indicava in altri comuni della provincia la sede di un impianto di smaltimento a tecnologia complessa e la sede delle discariche controllate;

che esistono gravi motivi ostativi alla scelta ipotizzata di ubicare una discarica controllata nella frazione Soprazocco, in località Campagnola, e cioè:

a) la presenza sul fondo delle cave che si intende utilizzare di falde acquifere che alimentano l'acquedotto comunale;

b) la presenza di abitazioni e di esercizi pubblici nelle immediate adiacenze delle zone interessate;

c) l'essere la località interessata inserita nella zona di tutela ambientale dell'anfiteatro morenico del Garda;

d) l'estrema insufficienza della viabilità sia esterna (strada statale n. 45-bis) che interna di accesso ai luoghi di discarica;

e) l'antieconomicità dell'intervento, stante la limitata capienza delle cave in questione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano gli orientamenti forniti dai tecnici del Ministero dell'ambiente alle regioni per la scelta delle ubicazioni delle discariche;

quali poteri di controllo lo stesso Ministro abbia nei confronti delle scelte regionali;

quali procedure al di fuori dei blocchi stradali e degli scioperi siano previste per conoscere gli orientamenti degli abitanti delle zone interessate.

(4-02445)

(16 novembre 1988)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica che il piano regionale di smaltimento dei rifiuti della Lombardia, pubblicato sul Bollettino ufficiale del 2 luglio 1988 (legge regionale 28 giugno 1988, n. 37) è stato sottoposto all'esame della commissione tecnico-scientifica per la verifica della congruenza ai criteri del decreto ministeriale 28 dicembre 1987 e ritenuto «conforme» nel decreto ministeriale 19 luglio 1989.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 6, ha assegnato alle regioni la competenza in materia di elaborazione, predisposizione ed aggiornamento dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Nello stesso decreto n. 915 del 1982 e nella deliberazione del 27 luglio 1984 sono, inoltre, indicati orientamenti per la localizzazione degli impianti di smaltimento.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559, contiene criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali, di cui all'articolo 1-ter della legge n. 441 del 1987, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Si precisa, poi, che i poteri del Ministero dell'ambiente in materia sono, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, di consulenza, coordinamento e indirizzo.

Infine, si ricorda che la normativa vigente prevede, prima dell'adozione del piano da parte della regione, che i comuni interessati siano consultati relativamente alla individuazione dei siti in cui localizzare gli impianti.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(5 ottobre 1990)

MARIOTTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - In relazione al luttuoso incidente verificatosi il 6 marzo 1990 presso la IP di La Spezia, che è costato la vita ai lavoratori Germano Tognoni di 53 anni e Pietro Lisi di 34 anni, dipendenti della ditta di demolizione «La Maestra» di La Spezia, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) le cause e le circostanze del fatto;
- 2) lo stato degli interventi e della prevenzione;
- 3) le iniziative ed i provvedimenti che si intende mettere in atto per evitare il ripetersi di sciagure che in questi ultimi tempi hanno fatto di La Spezia una città ad alto rischio.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non sia il caso di affidare anche agli ispettorati del lavoro le funzioni di vigilanza allo scopo di intensificare l'attività di controllo.

(4-04554)

(13 marzo 1990)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il luttuoso incidente cui fa riferimento l'interrogazione si è verificato nell'ambito dei lavori di demolizione e di smontaggio delle strutture e degli impianti ubicati nell'ex raffineria della società IP (Italiana Petroli), da tempo inattiva, affidati all'impresa GIECO srl in appalto e da questa poi ceduti, con regolare contratto di subappalto, all'impresa «La Maestra Giuseppe», con sede in Portovenere (La Spezia).

Tale scelta, del resto, appariva naturale, in considerazione dell'esperienza più che decennale vantata nel settore da tale azienda, che si avvaleva di personale specializzato ed aveva terminato da pochi giorni un altro lotto di lavori, direttamente assegnatole dalla società IP, per la demolizione di impianti e di serbatoi, ivi comprese strutture metalliche, le cosiddette «torri», alte più di 40 metri.

L'infortunio si è verificato alle ore 10,30 del 6 marzo 1990, durante le demolizioni di una struttura portante del tetto di serbatoio. Mentre i due lavoratori interessati si trovavano a quota 16 metri, sulla passerella installata alla sommità, in corrispondenza del punto in cui avrebbero dovuto esser praticati gli ultimi tagli per separare il tetto in demolizione dalle strutture fisse del fasciame cilindrico.

Per l'improvvisa fuoriuscita dei perni che ancora sostenevano il tetto, quest'ultimo cadeva nel fondo del serbatoio, trascinando con sé le parti estreme del fasciame ad esso ancora solidali e sbilanciando irrimediabilmente la stessa passerella su cui si trovavano i lavoratori, che assumeva all'improvviso una posizione pressochè verticale. Veniva, così, a mancare il sostegno ai due lavoratori, che, purtroppo inspiegabilmente non sorretti dalle cinture di sicurezza normalmente indossate, cadevano sui profilati del tetto appena precipitato, riportando gravi lesioni, che risultavano letali nonostante l'immediato soccorso e ricovero ospedaliero.

Il competente ispettorato del lavoro provinciale di La Spezia, espressamente investito della delega per le indagini a carattere tecnico da parte del locale procuratore della Repubblica, provvedeva ad inviargli fin dal 15 marzo successivo un dettagliato «rapporto», in cui veniva fra l'altro evidenziata la mancata predisposizione, da parte dell'impresa responsabile, del «programma dei lavori», tassativamente prescritto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, in tutti i casi di demolizioni importanti ed estese.

Successivamente, quindi, i lavori di demolizione sono stati sospesi ed all'impresa appaltatrice è stata imposta l'attuazione di un piano di sicurezza che prevede l'abbattimento delle «cupole» di copertura dei serbatoi attraverso l'impiego di «bracci» telescopici, esterni alla struttura e non in contatto con essa, e l'apertura di varchi nelle pareti delle cisterne stesse, sì da rendere possibile la demolizione a terra delle «cupole» dopo il loro «abbattimento». Sarà precipuo compito dell'unità sanitaria locale n. 19 di La Spezia verificare l'effettiva osservanza delle relative misure di sicurezza, tanto più che l'assessorato regionale competente ha espresso precise assicurazioni sull'attuale stato del locale servizio di igiene pubblica, dichiarandolo perfettamente organizzato per tutta l'attività di controllo di propria competenza.

Si è appreso, d'altra parte, che la stessa USL n. 19 intende promuovere specifici corsi di aggiornamento per gli «addetti alla

sicurezza» nominati dalle varie aziende operanti, per tali impegnativi lavori di smantellamento, all'interno dell'ex raffineria IP.

Per parte sua, quell'ispettorato provinciale del lavoro, cui a rigore più non competono le ordinarie funzioni operative di vigilanza nel delicato settore (demandate alle USL), bensì soltanto quelle di «polizia giudiziaria», ha reso noto di aver effettuato nel corso del 1989, a seguito di denuncia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o della magistratura ovvero su richiesta della locale sede dell'INAIL, ben 650 ispezioni nei vari settori produttivi, con particolare attenzione a quello edile, effettuando su incarico della magistratura 104 inchieste per infortuni sul lavoro. Ciò gli ha consentito di inoltrare all'autorità giudiziaria 378 rapporti relativi a violazioni delle norme antinfortunistiche, di cui 179 nel settore edilizio.

Merita, infine, di essere segnalata una particolare iniziativa assunta fin dal 16 marzo 1990 dal prefetto di La Spezia proprio per promuovere un maggiore e più proficuo impegno a salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori, con la convocazione di un'apposita riunione fra tutte le «parti» istituzionali, sociali e sindacali, intesa a determinare congiuntamente, discutendone ed individuandone anche le soluzioni più rapide ed efficaci, tutte le concrete problematiche inerenti alla sicurezza nei cantieri.

L'obiettivo in tale sede inizialmente perseguito è stato soprattutto quello dell'auspicabile costituzione nella provincia di La Spezia di un organismo plurirappresentativo, espressamente deputato, fra l'altro, ad esaminare dettagliatamente prima dell'inizio dei lavori pubblici in genere, come pure di quelli privati di un certo rilievo, i piani delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori predisposti dalle imprese esecutrici nonché quelli eventuali con essi coerentemente predisposti dalle imprese appaltatrici.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(18 ottobre 1990)

MESORACA, TRIPODI, GAROFALO, ALBERTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* - Considerato:

che il porto di Le Castella (Isola Capo Rizzuto) è stato finanziato con fondi FIO-CIPE del 12 maggio 1988 per un ammontare di lire 19.697.000.000;

che ne è stata data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'agosto 1988;

che i tecnici hanno già aggiornato i prezzi secondo la nuova normativa della legge finanziaria;

che la ditta Gagliardi-Chiodano Bianchi ha chiesto la contabilità dell'opera in data 8 giugno 1989;

che gli ingegneri Pittori e Ferrara hanno presentato la relazione in data 5 giugno 1989;

che la regione Calabria e il comune di Isola Capo Rizzuto hanno già firmato la delega al comune per l'esecuzione dei lavori;

che i termini per appaltare l'opera, scaduti il 18 agosto 1989, sono stati prorogati fino alla fine del dicembre 1989,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi per cui il comune non ha ancora appaltato l'opera;

quali iniziative il Governo intenda promuovere per scongiurare il pericolo che i finanziamenti vengano persi.

(4-03918)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione in oggetto, per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base delle notizie fornite dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

In merito, si fa presente che il progetto per il porto Le Castella di Isola Capo Rizzuto appartiene al gruppo di progetti finanziati con fondi a valere sulla legge n. 64 del 1986, le cui procedure di attuazione sono state stabilite, in una riunione tenutasi in data 7 aprile 1989 tra rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Dipartimento per il Mezzogiorno, nonché dell'Agenzia per lo sviluppo per il Mezzogiorno. In tale riunione fu stabilito che la gestione finanziaria dei progetti in questione fosse di competenza dell'Agenzia, la quale doveva recepire modalità e tempi della delibera CIPE 12 maggio 1988.

La convenzione di finanziamento stipulata tra la predetta Agenzia e la regione Calabria prevedeva l'apertura dei cantieri e/o l'inizio dei lavori entro il 18 agosto 1989.

Con nota del 2 febbraio 1990 la regione Calabria ha richiesto una proroga di 240 giorni in considerazione del ritardo con il quale il progetto in esame è stato approvato dal CRTA e del ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione della regione stessa per il conseguente impegno di spesa relativo all'intervento in argomento.

L'istruttoria della proroga non è stata ancora completata in quanto dalle verifiche effettuate dalla citata Agenzia sarebbe risultata non sufficiente a coprire il ritardo dell'*iter* procedurale, atteso che il comune di Isola Capo Rizzuto, ente concessionario della regione, ha provveduto all'approvazione del bando di gara solamente il 26 gennaio 1990.

Dagli atti in possesso dell'Agenzia risulta che, con delibera del 12 giugno 1990, la giunta municipale del predetto comune ha approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

Sulla base delle motivazioni sopra accennate e di quelle portate a sostegno della proroga dal comune di Isola Capo Rizzuto, l'Agenzia provvederà quanto prima ad inoltrare parere favorevole alla concessione di detta proroga al CIPE.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
GALASSO

(22 ottobre 1990)

MONTINARO, CALLARI GALLI, IANNONE, LONGO, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in alcune scuole elementari e medie della città di Foggia e di altri comuni della Capitanata ditte private sembra offrano, agli alunni della scuola dell'obbligo, corsi di alfabetizzazione all'uso dei computer a pagamento (pare per 100.000 lire al mese), utilizzando locali e attrezzature di scuole pubbliche;

che i dirigenti scolastici interessati dovrebbero, nel caso ciò fosse vero, conoscere le norme che vietano alla scuola pubblica dell'obbligo di fornire, anche per interposta agenzia, istruzione onerosa nei propri locali e con le proprie attrezzature;

constatato:

che attraverso questa operazione si realizzerebbe una forma di discriminazione grave ed odiosa già nella scuola dell'obbligo nei riguardi degli alunni e delle loro famiglie;

che alcune organizzazioni sindacali hanno presentato una vibrata protesta per quanto sopra esposto,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno attuare un intervento urgente per accertare la veridicità della situazione e, se risultasse vera, per far cessare le attività illegali con la restituzione agli alunni delle quote già versate;

se non si ritenga opportuno adottare una circolare diretta a tutte le autorità scolastiche nella quale si chiarisca che in nessun caso è consentito ad associazioni private l'uso della scuola dell'obbligo per fini di lucro con conseguenti oneri per gli alunni.

(4-04745)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno precisare preliminarmente che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, fuori dall'orario di servizio scolastico, «per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile», secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 517 del 1977.

In merito al caso evidenziato dagli onorevoli interroganti il competente provveditore agli studi di Foggia ha fatto presente che, appena ricevuto l'esposto con il quale si lamentavano situazioni di illegittimità per autorizzazioni concesse a privati a far uso dei locali e delle attrezzature scolastiche a fini di lucro, con circolare n. 156 del 2 aprile 1990, ha fornito alle istituzioni scolastiche i necessari chiarimenti in merito alla normativa vigente, chiedendo nel contempo le necessarie assicurazioni circa il rispetto della normativa in materia.

Il medesimo provveditore, nel precisare che in quei casi nei quali è stato possibile ipotizzare lo scopo di lucro è stata disposta l'immediata revoca del provvedimento di concessione, ha anche assicurato che non mancherà di vigilare affinché situazioni del genere non abbiano a ripetersi.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(24 ottobre 1990)

PERRICONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che ancora risulta avvolta nel mistero la morte del dottor Giuseppe Salvo avvenuta nelle carceri di Mogadiscio;

che le autorità somale hanno finora soltanto fornito una spiegazione dei fatti contraddittoria e palesemente insufficiente;

che il dottor Giuseppe Salvo, apprezzato ricercatore e dirigente del reparto di «ematologia sperimentale» dell'Istituto superiore della sanità (a lui tra l'altro si deve la recente scoperta di un metodo per ottenere la separazione cellulare), si trovava in Somalia su invito del presidente della facoltà di medicina dell'Università di Mogadiscio per tenere delle conferenze a carattere scientifico, e quindi in missione ufficiale;

che la tesi del suicidio contrasta con il carattere «socievole ed aperto» testimoniato dai familiari, amici e colleghi di lavoro, oltre che con le recenti soddisfazioni in campo professionale e scientifico,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia finora intrapreso ed intenda intraprendere nei confronti delle autorità di Mogadiscio e del Governo somalo per fare chiarezza sull'accaduto e per identificare gli eventuali responsabili di questo tragico «giallo».

(4-04995)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. – Da parte italiana, sin dal giorno della scomparsa del professor Salvo, sono stati effettuati vari interventi ufficiali, anche al più alto livello, sia a Mogadiscio sia a Roma, per sollecitare più precise informazioni sulla vicenda, per esprimere forti perplessità circa la prima ricostruzione degli avvenimenti secondo la quale il professor Salvo si sarebbe tolto la vita e per ribadire l'inderogabile necessità e la viva aspettativa di conoscere con urgenza i risultati cui perverrà la commissione d'inchiesta istituita dalle autorità somale. Nei passi svolti è stata sottolineata l'esigenza, fortemente sentita anche dal Parlamento e dall'opinione pubblica italiani, di un accertamento completo delle responsabilità affinché i responsabili siano rapidamente processati e giustamente puniti.

Da parte somala, insieme all'ammissione di negligenze e inadempienze, sono state fornite assicurazioni circa il massimo impegno delle competenti autorità nel seguire lo svolgimento delle indagini e per garantirne una sollecita e corretta conclusione. Nelle scorse settimane è stato formalmente incriminato per l'omicidio un colonnello somalo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(25 ottobre 1990)

PERUGINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per sapere se risponda al vero che negli uffici provinciali e periferici delle poste di Cosenza mancano 400 posti in organico, la cui copertura dovrebbe

avvenire attraverso l'assunzione degli idonei del concorso per operatori specializzati in espletamento.

(4-04217)

(19 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che la situazione del personale presso la direzione provinciale delle poste di Cosenza è la seguente:

	assegno	amministrati	differenza
uffici principali	912	819	93
uffici locali	1106	929	177
		totale . . .	<u>270</u>

La delineata carenza, che riguarda principalmente il personale appartenente alla IV e V categoria, ha trovato in parte soluzione con la chiamata in servizio dei vincitori del concorso pubblico circoscrizionale per 5032 posti di operatore specializzato di esercizio (OSE) che, per il compartimento della Calabria, ha comportato l'immissione di 111 unità, di cui 43 destinate alla provincia di Cosenza.

Si significa, altresì, che secondo quanto disposto dalla legge 25 ottobre 1989, n. 355, che ha consentito di procedere all'assunzione degli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA/1205/1094, indipendentemente dall'avvenuta scadenza delle relative graduatorie, presso la citata direzione provinciale, con effetto 2 gennaio 1990, sono stati assunti 12 operatori di esercizio.

Il problema relativo alla residua carenza di personale, nel momento attuale, non appare di facile soluzione a causa delle note disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego e della sospensione dell'adeguamento automatico degli organici, disposto dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554; le uniche possibili alternative restano il ricorso all'istituto dell'«abbinamento di zone», all'assunzione di unità straordinarie ed all'erogazione di straordinario.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMI

(23 ottobre 1990)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Premesso:

che ancora oggi, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, nessuna USL pugliese gestisce un proprio servizio di riabilitazione, caso unico tra tutte le regioni d'Italia;

che ancora oggi, contrariamente a quanto stabilito dalla legge, gli ex consorzi provinciali di riabilitazione sono gestiti da commissari

straordinari *ad acta* dell'assessorato regionale alla sanità, invece che dai competenti comitati di gestione delle USL FG/8, BA/11 e TA/5;

che gli ex consorzi provinciali di riabilitazione continuano ad operare con tutti i limiti, che si aggravano sempre più, evidenziati nel documento del SALUS (Sindacato Autonomo Lavoratori Unità Sanitaria) del 23 gennaio 1987;

che la quantità e la qualità delle prestazioni che gli ex consorzi dovrebbero assicurare ai cittadini pugliesi utenti del servizio sanitario riabilitativo sono peggiorate moltissimo con le gestioni dei commissari liquidatori prima e dei commissari straordinari dopo, nominati dal presidente della giunta regionale nell'arco di tempo che va dal 1982 al 1987;

che il mancato passaggio del servizio sanitario riabilitativo alla decentrata e diretta gestione delle USL, passaggio che per legge avrebbe dovuto definitivamente concludersi entro il mese di luglio dell'anno 1986, ha impedito ai cittadini utenti, ai loro familiari ed alle loro associazioni di avere un rapporto più immediato e più partecipato, meno burocratico ed estraniante, con la struttura pubblica del servizio sanitario riabilitativo, la qual cosa è invece di fondamentale necessità per le famiglie interessate;

che gli ex consorzi provinciali di riabilitazione - che avrebbero dovuto limitarsi all'ordinaria amministrazione rigidamente finalizzata ad una definitiva, seppure ormai tardiva, loro totale estinzione - continuano tranquillamente ad assumere personale, a bandire concorsi, a fare spese di amministrazione straordinaria, persino ad organizzare inutili e costosi convegni su «handicap e riabilitazione»;

che gli ex consorzi provinciali di riabilitazione agiscono completamente al di fuori del sistema del servizio sanitario nazionale, delle sue norme, dei suoi vincoli e dei suoi controlli, pur essendo detti ex consorzi totalmente finanziati con il fondo sanitario nazionale e, quindi, regionale;

che ancora oggi, contrariamente a quanto prescritto dalla vigente normativa dello Stato e della regione Puglia, non sono stati applicati ai lavoratori (non medici) dipendenti dagli ex consorzi provinciali di riabilitazione gli accordi nazionali di lavoro del comparto sanità emanati con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che avrebbero dovuto invece essere applicati, il primo, a decorrere dal 6 dicembre 1985 e, il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 1986;

che il CORECO della regione Puglia, a Bari, si è assunto, con le sue illegittime e manifestamente illogiche pronunce di annullamento, la grave responsabilità della omessa applicazione della contrattazione collettiva di lavoro del comparto sanità ai dipendenti (non medici) degli ex consorzi provinciali di riabilitazione;

che ancora oggi, contrariamente a quanto prescritto dalle vigenti leggi dello Stato e della regione Puglia, il personale dipendente (medico e non medico) dagli ex consorzi provinciali di riabilitazione non è stato inquadrato nè iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale a decorrere dal 6 dicembre 1985;

che attualmente si assiste nella regione Puglia ad uno sconcertante spettacolo di tentativi di scarico reciproco di responsabilità, per la

omessa definitiva integrazione degli ex consorzi provinciali di riabilitazione nelle USL pugliesi, tra presidente della giunta regionale e assessore regionale alla sanità, tra commissari straordinari e CORECO, tra giunta regionale e commissione sanità del consiglio regionale, tra giunta regionale e CORECO, il tutto nel silenzio beatamente dormiente di tutti i Gruppi politici rappresentati in seno al consiglio della regione Puglia, della maggioranza e della opposizione;

che il sopra evidenziato sfascio, conseguente allo svuotamento in atto della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, sta oggettivamente ed enormemente avvantaggiando - ciò costituisce certamente un effetto non voluto dagli organi regionali, ma tuttavia esso consegue immediatamente al caos denunciato - lo sviluppo in tutto il territorio regionale pugliese delle strutture private di riabilitazione (per la maggior parte religiose), convenzionate con il servizio sanitario nazionale, che spuntano ovunque come funghi e che si ampliano continuamente distraendo dalle strutture pubbliche di riabilitazione, gli ex consorzi provinciali appunto, fasce sempre più consistenti di utenza ed assorbendo pertanto quote sempre più massicce del fondo sanitario regionale (con cui, peraltro, la regione Puglia non riesce più a coprire la spesa farmaceutica dal 19 ottobre 1987);

che tutto ciò costituisce l'esatto opposto di ciò che la regione Puglia dovrebbe fare per contribuire responsabilmente agli sforzi che il Governo, il Parlamento e l'autorità monetaria della Repubblica stanno in questi giorni ponendo in essere per arginare e ridurre il disavanzo pubblico e quindi il debito pubblico, che hanno ormai assunto dimensioni da calamità nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri chiamati in causa intendano attivarsi ai seguenti fini:

la immediata cessazione della illegittima gestione degli ex consorzi provinciali di riabilitazione pugliesi da parte dei commissari straordinari *ad acta* dell'assessorato alla sanità della regione Puglia;

la immediata, definitiva integrazione dei servizi sanitari riabilitativi degli ex consorzi provinciali nelle strutture di tutte le USL pugliesi;

l'applicazione degli accordi di lavoro del comparto sanità ai dipendenti (non medici) dagli ex consorzi provinciali pugliesi di riabilitazione a decorrere dal 6 dicembre 1985;

l'inquadramento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale dei lavoratori dipendenti (medici e non medici) dagli ex consorzi provinciali pugliesi di riabilitazione a decorrere dal 6 dicembre 1985;

quali impegni intendano assumere affinché non siano presi i seguenti provvedimenti:

sanatoria degli atti illegittimi a tutt'oggi posti in essere dagli organi della regione Puglia in violazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

ulteriore slittamento dei tempi di definitiva integrazione nelle strutture delle USL pugliesi degli ex consorzi provinciali di riabilitazione, con conseguenti maggiori oneri per il fondo sanitario regionale;

scivolamento della data del 6 dicembre 1985, imposta dalla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, ad una successiva e posteriore al 1° gennaio 1986, con le seguenti conseguenze:

a) impossibilità di qualsiasi applicazione al personale dipendente dagli ex consorzi della sanatoria di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207, e nullità degli atti di sanatoria già posti in essere dagli ex consorzi in base alla legge n. 207 del 1985;

b) impossibilità di applicare ai terapisti della riabilitazione, che costituiscono l'ossatura della classe lavoratrice degli ex consorzi, l'accordo di lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, ciò comporterebbe per i terapisti pugliesi, unici in tutta Italia, la beffa della perdita definitiva del sesto livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 e del successivo settimo livello del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987.

(4-00897)

(19 gennaio 1988)

POLLICE. - *Ai Ministri della sanità e dell'interno e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per la funzione pubblica.* - Premesso:

che lo scrivente non ha ricevuto a tutt'oggi alcuna risposta alla sua interrogazione 4-00897 del 19 gennaio 1988, riguardante la gestione dei servizi di riabilitazione in Puglia;

che il presidente della regione Puglia, dopo aver lasciato inutilmente trascorrere ben quasi tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, che peraltro è stata varata con notevole ritardo (nel 1986 anzichè nel 1981) si è finalmente ricordato con decreto in data 8 settembre 1988, n. 854, di dichiarare «cessati a decorrere dal 6 dicembre 1985» i quattro consorzi di riabilitazione di Bari, di Foggia, di Taranto e di Cutrofiano (Lecce) in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che i commissari *ad acta* dell'assessorato alla sanità della regione Puglia, dopo aver illecitamente ed indisturbatamente mantenuto la gestione delle USL BA/11, FG/8, TA/5 e LE/7 si sono al fine degnati di trasferire a questi solo in data 10 ottobre 1988 la gestione delle strutture degli ex consorzi «cessati a decorrere dal 6 dicembre 1985», la qual cosa sarebbe dovuta avvenire immediatamente, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, con la stessa entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che, nonostante ciò, i beni ed il personale dei quattro cessati consorzi pugliesi di riabilitazione non sono stati a tutt'oggi ancora assegnati definitivamente, unitamente alle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a tutte le 52 USL pugliesi, come era già prescritto dall'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

considerato:

che quanto evidenziato è nient'altro che la concretizzazione di una precisa trama mirante a sabotare l'applicazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, trama che è stata elaborata ed è portata avanti da ben coordinate «forze potenti ed occulte» occupanti trasversalmente le pubbliche istituzioni nella regione pugliese e che è

volta principalmente ad ostacolare il trasferimento (che sarebbe dovuto avvenire sin dal 1981) alle 52 USL della competenza a stipulare le convenzioni (triennali) di cui all'articolo 26 della legge n. 833 del 1978, con le strutture private di riabilitazione perchè si vuol tenere conservato l'accentramento dell'attribuzione di questo potere presso un unico «coordinamento tecnico operativo centrale» regionale controllato da pochissimi iniziati;

che per conseguire questa illecita finalità non si è esitato a far adottare in modo assolutamente inaccettabile atti amministrativi palesemente illegittimi e contraddittori miranti appunto a ritardare l'applicazione della legge regionale n. 2 del 1986 e non si è esitato altresì ad agire cinicamente ed irresponsabilmente, con determinazioni paternalistiche ed improponibili (lo sbandierato cosiddetto «assestamento delle posizioni del personale consortile», in palese violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979); si leggano:

a) la nota del Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, divisione XIV, protocollo 100051, in data 27 aprile 1989;

b) la deliberazione della giunta regionale n. 10398 del 18 dicembre 1986;

c) il parere n. 991 in data 12 luglio 1985 della sezione I del Consiglio di Stato: terzo quesito in cui alle pagine 3, 12, 13 le spinte più demagogiche all'interno delle forze sindacali regionali al fine di sollevare un enorme polverone di aspettative ingiustificate, di ingiustizie manifeste e quindi di incrociate conflittualità (guerre tra poveri), polverone che avrebbe appunto favorito oggettivamente il voluto e programmato blocco dell'attuazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che la responsabilità dei ritardi che si sono accumulati nella attuazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, possono attualmente individuarsi come segue:

1) nell'assessorato alla sanità della regione Puglia, che avendo per legge (legge regionale n. 2 del 1986, articolo 7, comma 3) compiti di coordinamento dei quattro propri commissari *ad acta* inviati ai quattro consorzi, ha prodotto il disordine istituzionale e la conflittualità tra i lavoratori in queste strutture pubbliche di riabilitazione:

a) lasciando applicare dal 6 dicembre 1985, per il cessato consorzio di Cutrofiano, il contratto di lavoro della sanità (si veda la delibera CCR Cutrofiano n. 356 del 15 giugno 1987) e, per i cessati consorzi di Bari, di Foggia e di Taranto il contratto di lavoro degli enti locali (si vedano la delibera CPH Foggia n. 176 dell'8 giugno 1988 nonchè le delibere CPR Bari n. 257 del 21 marzo 1988 e n. 301 del 15 aprile 1988);

b) lasciando penalizzare illegittimamente presso il cessato consorzio di Foggia i sociologi e gli psicologi (personale degli enti locali, a cui è stata attribuita, in palese violazione delle tabelle di equiparazione allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, la posizione funzionale di «collaboratore» anzichè quella sub-apicale di «coadiutore») (si veda la delibera CPH Foggia n. 122 del 12 aprile 1988);

c) favorendo una interpretazione dolosamente falsa della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, per cui, per il solo personale di

riabilitazione della regione Puglia, si sarebbe fatta slittare al 6 dicembre 1985, nonostante la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 1061 del 1988, la data del 20 dicembre 1979, che dall'ultimo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è notoriamente stabilita invece per tutto il personale destinato al servizio sanitario nazionale (si vedano le delibere CPR Bari n. 429 del 18 settembre 1987, n. 552 del 5 novembre 1987 e n. 1 del 13 gennaio 1988);

d) rendendo conseguentemente impossibile allo stesso assessorato regionale alla sanità, a causa delle evidenti sperequazioni poste in essere, la predisposizione della graduatoria unica regionale del personale dei cessati consorzi di riabilitazione (articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 1986), nonchè la iscrizione, a far tempo dal 6 dicembre 1985, di detto personale nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale;

2) nel CORECO di Bari, organo di controllo sugli atti dei cessati consorzi provinciali di riabilitazione e della USL, che ha emanato una lunga serie di assurde e contraddittorie pronunce:

a) impedendo, con l'eccezione del consorzio di Cutrofiano, l'applicazione del contratto sanità a far tempo dal 6 dicembre 1985 al personale dei cessati consorzi (si vedano i provvedimenti n. 7775 del 22 maggio 1987 e n. 6300 del 5 maggio 1988);

b) legittimando con la propria approvazione gli atti deliberativi dei cessati consorzi adottati dagli incompetenti commissari regionali *ad acta* al posto dei competenti comitati di gestione delle USL cui quelle strutture, già consorziali, sono state assegnate con effetti immediati dalla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2 (articoli 3 e 9, primo comma);

c) avallando, con il proprio «visto» di legittimità, tutte le sperequazioni tra un consorzio e l'altro iniquamente poste in essere dai quattro commissari *ad acta* dell'assessorato regionale alla sanità nei confronti delle «assestande posizioni del personale consortile» (si vedano i provvedimenti n. 1034 del 3 febbraio 1988 e n. 11834 del 26 agosto 1988);

d) capovolgendo, per «improvvisa folgorazione», una interpretazione delle tabelle di equiparazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 seguita costantemente, e nel rispetto della legge, per quasi un decennio, ed annullando quindi il cessato consorzio di Foggia, solo a questo, delibere analoghe a quelle invece approvate al cessato consorzio di Bari (si vedano i provvedimenti n. 16746 del 27 novembre 1987, n. 1034 del 3 febbraio 1988, n. 12005 del 1° marzo 1989);

e) proclamando, in violazione tra l'altro anche della circolare n. 2 in data 20 gennaio 1986, pagine 1, 6 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale - divisione XIV, protocollo 195644, lo slittamento doloso al 3 dicembre 1985 della data fissata al 20 dicembre 1979 dall'ultimo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (si vedano i provvedimenti n. 14586 del 13 ottobre 1987, n. 16746 del 27 novembre 1987, n. 1034 del 3 febbraio 1988, n. 11834 del 26 agosto 1988);

3) nei comitati di gestione delle USL BA/11,FG8,TA/5,LE/7 che, pur essendone titolari sin dal 6 dicembre 1985, hanno omesso di esercitare dal 1986 al 1988 le funzioni sanitarie in materia di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (funzioni che avrebbero invece dovuto esercitare immediatamente con l'entrata in vigore della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della stessa legge regionale) e che hanno atteso passivamente che la gestione di dette funzioni fosse loro graziosamente e finalmente concessa solo nell'ottobre del 1988 da parte dei commissari *ad acta* dell'assessorato regionale alla sanità;

4) nei prefetti di Bari, Foggia, Taranto e Lecce, che non hanno esercitato i dovuti controlli sugli organi dei cessati consorzi e delle USL, consentendo che incompetenti commissari *ad acta* dell'assessorato alla sanità della regione Puglia amministrassero per oltre due anni (dal 1986 al 1988) enti già cessati, le cui strutture assegnate per legge alle USL (legge regionale n. 2 del 1986, articolo 9, primo comma) avrebbero dovuto invece essere subito amministrate da comitati di gestione di queste;

5) nella commissione di controllo sull'amministrazione regionale pugliese - Commissariato del Governo, che ha scandalosamente annullato con atto n. 20466/18340 del 18 novembre 1987 la delibera di giunta regionale n. 9887 dell'11 novembre 1987 con cui si mostrava di voler dettare direttive per una sia pur tardiva attuazione della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

6) nella commissione sanità del consiglio regionale pugliese, che continua imperturbabilmente a scrivere, a cancellare ed a riscrivere organismi di impossibile realizzazione che saranno nuovamente cancellati, e che quindi persiste, col risultato di far agonizzare da anni le strutture pubbliche di riabilitazione esistenti, ad omettere l'adozione di precisi provvedimenti di propria competenza in relazione alla già tardiva delibera della giunta regionale n. 3056 del 30 marzo 1987 attinente agli organici ed alla organizzazione del personale delle USL per la erogazione di prestazioni riabilitative;

considerato infine:

che tutto questo sfascio, in cui si recita un grossolano gioco delle parti completo di burattini e di burattinai ed in cui sistematicamente di notte si sfilava la tela che di giorno si finge di tessere, avvantaggia le strutture private di riabilitazione che, a causa dello stato comatoso in cui si vogliono ancora tenere le strutture di riabilitazione (ex consorzi, USL), continuano a beneficiare di sempre più lucrose convenzioni (triennali) già direttamente stipulate (e rinnovate automaticamente) con la regione Puglia, convenzioni da cui restano estromesse, per i ritardi sopra denunciati, proprio le unità sanitarie locali che, a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovrebbero costituire la parte pubblica stipulante;

che presso la regione Puglia la spesa annuale per le strutture private di riabilitazione convenzionate si aggira su diverse decine di miliardi (più di 70 nel 1987), ben oltre il doppio della spesa per le strutture pubbliche riabilitative;

che il divario ora evidenziato tende ad aumentare incontrollatamente in un contesto di finanza pubblica regionale completamente

dissestata e attualmente è incalcolabile l'ammontare dell'effettivo *deficit* regionale, ed il bilancio regionale per l'esercizio 1989 è stato recentemente bocciato dal Commissariato del Governo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per far cessare immediatamente questa scandalosa situazione e per farne accertare tutte le responsabilità connesse.

(4-03655)

(19 luglio 1989)

POLLICE. - *Ai Ministri della sanità, del tesoro e dell'interno e ai Ministri senza portafoglio per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per la funzione pubblica.* - Premesso:

che l'interrogante sollecita urgenti risposte scritte alle proprie interrogazioni 4-00897 del 19 gennaio 1988 e 4-03655 del 19 luglio 1989;

che il presidente della regione Puglia, con decreto n. 854 in data 8 settembre 1988, ha dichiarato cessati a decorrere dal 6 dicembre 1985 i quattro consorzi di riabilitazione di Bari, Foggia, Taranto e Cutrofiano (Lecce) in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria, ed alla legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2;

che ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli articoli 3 e 9, primo comma, della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, competenti ad erogare le prestazioni di riabilitazione dei cessati consorzi pugliesi ed a stipulare, se necessario, convenzioni con istituti privati di riabilitazione sono attualmente le Unità sanitarie locali BA/11, FG/8, TA/5 e LE/7;

che la regione Puglia, usurpando la relativa competenza alle sopra menzionate Unità sanitarie locali, ha deliberato di convenzionarsi direttamente con il centro di riabilitazione «Villa San Giuseppe» di Bisceglie (delibera giunta regionale n. 4569 del 16 maggio 1988), con il centro «Padre Pio» di San Giovanni Rotondo (delibera giunta regionale n. 7651 del 27 luglio 1987), con il centro «Pierantonio Frangi» di Acquaviva delle Fonti (delibera giunta regionale n. 7164 del 14 luglio 1987), con il centro «Gaudium et Spes» dell'OSMAIRM di Laterza (delibera giunta regionale n. 12681 del 29 dicembre 1987), con l'istituto «A. Quarto di Palo» e «Mons. di Donna» di Andria (delibera giunta regionale n. 12680 del 29 dicembre 1987);

che, relativamente ai soli mesi di ottobre e novembre 1988, l'assessore alla sanità della regione Puglia ha decretato di liquidare al centro «Gaudium et Spes» dell'OSMAIRM di Laterza (Taranto) acconti per complessive lire 2.973.741.629,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri chiamati in causa intendano far rispettare la legge statale di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833, e la legge regionale pugliese 18 gennaio 1986, n. 2, palesemente e ripetutamente violate dalla giunta della regione Puglia;

se non ritengano doveroso, visto l'articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, proporre al Consiglio dei Ministri l'annullamento governativo delle convenzioni illegittimamente stipulate con gli istituti privati di riabilitazione dalla non competente regione Puglia in

manifesta violazione dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978 e degli articoli 3 e 9, primo comma, della legge regionale n. 2 del 1986;

se intendano attivarsi affinché, alle prossime scadenze dei relativi trienni di vigenza, le sopra citate convenzioni con gli istituti privati di riabilitazione siano rinnovate, se necessario, dalle competenti Unità sanitarie locali anzichè dalla incompetente regione Puglia.

(4-04485)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. (*) - Si premette, sotto il profilo istituzionale, che nel caso in esame - come in ogni altro in cui vengano prospettate problematiche inerenti a funzioni amministrative di diretta ed esclusiva competenza delle strutture del Servizio sanitario nazionale in forza della legge istitutiva n. 833 del 1978 - le concrete possibilità di una risposta motivata da parte di questo Ministero risultano strettamente subordinate all'acquisizione di elementi di valutazione delle competenti regioni attraverso i relativi Commissariati del Governo.

Tanto premesso, dall'insieme delle comunicazioni in materia pervenute dalla regione Puglia, può desumersi che la regione medesima, dopo aver disposto il trasferimento delle funzioni di «riabilitazione» ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978 alle unità sanitarie locali con legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, prescrivendo anche una procedura abbreviata per l'utilizzazione da parte di esso delle strutture e del personale dei «consorzi di riabilitazione esistenti nel territorio pugliese», aveva ritenuto essenziale salvaguardare per il personale dipendente la normativa di «sanatoria» e l'inquadramento giuridico (articoli 5 e 7 della stessa legge regionale) e quello economico (articolo 9 della stessa legge regionale).

In questo ambito, tuttavia, la legge regionale in questione suscitava difficoltà interpretative in ordine ai seguenti punti:

a) se i «consorzi di riabilitazione» dovessero ormai ritenersi soppressi per effetto della stessa legge regionale;

b) se l'inquadramento del relativo personale dipendente nel regime del comparto sanitario andasse effettuato immediatamente dai «commissari».

La giunta regionale, con atto n. 596 del 17 febbraio 1986, aveva ritenuto, comunque, opportuno trasmettere apposite direttive alle unità sanitarie locali per l'espletamento delle nuove funzioni in materia di riabilitazione, precisando che «...i consorzi ed enti equiparati fino alla loro liquidazione conservano la propria autonomia ed unitarietà gestionale nell'ambito dell'ordinaria amministrazione finalizzata agli adempimenti prescritti nella legge regionale, mentre ai fini funzionali fanno capo alle unità sanitarie locali nel cui ambito territoriale hanno sede».

Un ben preciso orientamento interpretativo, successivamente assunto dalla stessa giunta, in base a determinati presupposti (trasferimento alle USL di tutte le funzioni ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978 ad opera della legge regionale n. 2 del 1986; conseguente applicabilità della legge di «sanatoria» n. 207 del 1985, nel rispetto del criterio temporale imposto dal relativo articolo 14) sfociava nella delibera n. 9887 dell'11 novembre 1987, con cui si intendeva indirizzare i commissari all'inquadramento del

personale nel nuovo regime, una volta concluse le necessarie ricognizioni, all'applicazione della legge di «sanatoria» n. 207 del 1985 ed alla conseguente formulazione delle graduatorie.

Tale provvedimento regionale, tuttavia, non superava la fase di controllo, venendo annullato.

Il consiglio regionale è pervenuto, infine, nelle sedute del 7-8 novembre 1989 ad approvare la deliberazione di strutturazione dei servizi di riabilitazione delle USL in attuazione dell'articolo 7, comma 4, della citata legge regionale n. 2 del 1986, condizione prioritaria e pregiudiziale per l'assegnazione alle USL del personale degli ex consorzi provinciali di riabilitazione.

Dinanzi ad un'ulteriore richiesta di chiarimenti al riguardo formulata dalla commissione di controllo sugli atti della regione, lo stesso consiglio regionale ha poi deliberato, il 20 marzo 1990, in merito alle delucidazioni da inviare.

Da parte sua, la giunta regionale, dopo una serie di incontri sindacali, aveva approvato in data 28 dicembre 1989 sia la graduatoria del personale degli ex consorzi (pregiudiziale per l'attribuzione di quest'ultimo alle USL) sia l'inquadramento dello stesso nei ruoli nominativi regionali, dovendo anche tener conto delle varie sollecitazioni sindacali su istanze ed esigenze relative a posizioni peculiari di singole unità.

Siffatta, ultima circostanza, spiega perchè la deliberazione del 28 dicembre 1989 abbia poi dovuto, su sollecitazione sindacale, essere revocata e, dopo essere stata riproposta con marginali modifiche ed integrazioni per particolari settori di personale, essere nuovamente e definitivamente approvata il 26 marzo 1990. Tale provvedimento, tuttavia, è stato annullato dalla commissione di controllo sugli atti regionali, con conseguente esigenza per la giunta di riproporlo.

Non v'è dubbio che, una volta divenute inoppugnabili, la richiamata delibera del consiglio regionale e quella della giunta d'«inquadramento» e di «graduatoria» schiuderanno la fase conclusiva di effettiva assegnazione del personale alle USL e di sua «normalizzazione» sotto il profilo giuridico ed economico.

Per quanto riguarda il problema delle «convenzioni» con istituti privati di riabilitazione, sollevato con l'ultima interrogazione in oggetto citata, la regione Puglia fa presente che - a suo avviso - la situazione deve essere esaminata tenendo conto delle previsioni dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 8 della più volte citata legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2.

Premesso che il richiamato comma 3 dell'articolo 6 prevede che sia «fatta salva l'organizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ovvero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia della riabilitazione», va ricordato che l'articolo 8 della stessa legge regionale chiaramente ispirato al terz'ultimo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, prevede a sua volta che «la regione determina, secondo gli accordi nazionali, le rette da corrispondere alle istituzioni sanitarie private, continua a corrispondere le stesse ed a provvedere al pagamento ai fornitori delle prestazioni protesiche, attesa la loro rilevanza regionale ed interregionale, fino all'approvazione della normativa di formalizzazione prevista al terzo comma del precedente articolo 6».

Va rilevato che, nel rispetto di tali criteri di carattere generale, tutti i concreti compiti inerenti alla relativa attività di assistenza e di riabilitazione sono affidati alle singole unità sanitarie locali di volta in volta territorialmente competenti in base al luogo di residenza degli assistiti, provvedendo esse in particolare:

a valutare direttamente la necessità dell'assistenza e, in caso affermativo, il tipo di prestazione e le relative modalità;

ad approvare il corrispondente piano terapeutico;

ad autorizzare l'ammissione ai «centri» regionali ed «extraregionali», approvandone il regime (di ricovero, di seminternato, ambulatoriale od extraistituzionale);

a fissarne la durata, autorizzando le eventuali proroghe;

infine, a procedere alle necessarie verifiche della relativa contabilità.

Spettano, inoltre, all'unità sanitaria locale competente per territorio la vigilanza ed il controllo sull'istituzione privata convenzionata e sulle sue strutture.

Alle stesse USL, peraltro, competono, ora, per effetto dello «stralcio» operato dalla legge regionale 17 gennaio 1988, n. 1, anche le distinte funzioni inerenti alle cosiddette «prestazioni protesiche».

Se ne può concludere, quindi, che oggi i compiti assistenziali nel settore sono completamente svolti dalle USL della regione Puglia, a loro volta vincolate, tuttavia, per esplicita «direttiva» regionale, ad avvalersi in primo luogo, per i propri fini, delle strutture pubbliche e di quelle degli ex «consorzi provinciali di riabilitazione», in particolare, tanto più che queste ultime strutture, indipendentemente dalle summenzionate trasformazioni giuridico-istituzionali in corso, lungi dall'essere state smantellate, sono state espressamente mantenute funzionalmente idonee, nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale assegnataria, impegnata ad assicurarne l'efficienza tecnico-operativa.

Fatto salvo ogni diverso sviluppo futuro per effetto di radicali innovazioni eventualmente introdotte *ex* articolo 6, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, dal «piano sanitario regionale» ovvero da un'organica disciplina regionale del settore, a tutt'oggi risulta che la regione Puglia continui a determinare la «retta» in base alle disposizioni ed agli accordi intercorsi in campo nazionale, assicurandone la corresponsione, con onere a carico del Fondo sanitario nazionale, sulla base delle autorizzazioni, delle prescrizioni, dei vincoli e degli assenti delle unità sanitarie locali, cui - come detto - competono tutte le funzioni di gestione tecnico-sanitaria e decisionale.

La regione Puglia, d'altra parte, non ha mancato di impartire alle proprie USL reiterate e dettagliate direttive d'«indirizzo» in materia.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

GARAVAGLIA

(24 ottobre 1990)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

PONTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:
che nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1988 è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario di ruolo dei magistrati amministrativi regionali;
che in tale bando, all'articolo 1, vengono indicate le categorie ammesse a partecipare al concorso, ove sussistano gli altri requisiti richiesti;
che tali categorie sono quelle stabilite dalla legge n. 1034 del 1971;
che, in particolare, ai sensi di tale legge e del bando emanato, possono partecipare al concorso «i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni»;
che la partecipazione di tale categoria (la n. 7) ha quale palese *ratio* ispiratrice la concreta esperienza acquisita dai consiglieri nelle procedure amministrative e nell'esame degli atti amministrativi;
che la citata legge è anteriore alla legge 8 aprile 1976, n. 278, ed alla successiva istituzione dei consigli circoscrizionali;
che la previsione della legge n. 1034 del 1971 – che elenca tutti i consiglieri (regionali, provinciali e comunali) – non può affatto ritenersi tassativa bensì esemplificativa intendendo il legislatore elencare tutti i consiglieri esistenti che, facendo parte di un organo amministrativo, hanno acquisito una necessaria conoscenza;
che una contraria interpretazione, che escluderebbe oggi ingiustificatamente i consiglieri circoscrizionali, contrasterebbe la *ratio* alla base della norma ed il principio «*ubi est eadem ratio, ubi est eadem dispositio*»;
che una contraria interpretazione non solo sarebbe illogica bensì sarebbe palesemente incostituzionale, violando il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto sarebbe assurdo ammettere al concorso il consigliere di un comune di un centinaio di abitanti ed escludere il consigliere di una circoscrizione la quale talora supera i centomila abitanti;
che un consigliere circoscrizionale avente gli altri gli altri requisiti richiesti potrebbe partecipare al concorso mentre altri potrebbero, tratti in errore dalla formulazione del bando, non partecipare;
che, ove la commissione di concorso escluda la partecipazione di un consigliere circoscrizionale, l'interessato potrebbe rivolgersi alla magistratura sostenendo l'illegittimità di tale esclusione o, in ultima analisi, l'incostituzionalità della norma legislativa con conseguenti ritardi nell'*iter* concorsuale,
l'interrogante chiede che il Presidente del Consiglio dei ministri si adoperi per garantire la partecipazione dei consiglieri circoscrizionali, aventi gli altri prescritti requisiti, al concorso in questione, evitando una manifesta ingiustizia.

(4-02049)

(3 agosto 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'articolo 16, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, rimanda all'articolo 14 della legge 6

dicembre 1971, n. 1034, la determinazione delle categorie ammesse a partecipare al concorso per titoli ed esami a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi; tra questi non è menzionato quello dei consiglieri circoscrizionali.

Per quanto concerne il concorso a 30 posti di referendario a cui fa riferimento l'interrogazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1988, non risulta che alcun consigliere circoscrizionale abbia a suo tempo presentato domanda di partecipazione o sia stato escluso dal concorso stesso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(31 ottobre 1990)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Appreso da notizie di stampa del crollo della struttura superiore della tomba etrusca detta «della scimmia» in Chiusi (Siena), a seguito del quale si è inoltre danneggiata una delle tre celle che la compongono e sono andati persi, pare irrimediabilmente, alcuni dipinti di grande valore storico, l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda promuovere per rimediare, al più presto, ai già gravi danni subiti dalla tomba «della scimmia»;

se esista un sistema di controllo tecnico preventivo sulle strutture archeologiche presenti nel nostro paese e, in caso contrario, se non si ritenga opportuno istituirlo, in difesa dell'enorme patrimonio storico-archeologico in nostro possesso.

(4-03888)

(4 ottobre 1989)

RISPOSTA. – Nel novembre e nel dicembre 1989 tecnici e restauratori dell'Istituto centrale per il restauro hanno effettuato nella tomba, oggetto dell'interrogazione parlamentare, due sopralluoghi, nel corso dei quali si è riscontrato il distacco di alcune porzioni della cornice dipinta del soffitto nell'atrio e nella stanza di destra.

La causa principale di tale distacco può essere attribuita alle vibrazioni indotte dal traffico stradale e/o all'impiego di mezzi meccanici per la lavorazione del terreno sovrastante l'ipogeo.

A seguito dei predetti sopralluoghi, prima di eseguire le prove di consolidamento all'interno della tomba, la soprintendenza archeologica di Firenze, in accordo con l'Istituto centrale per il restauro, ha stabilito di effettuare un rilevamento complessivo dello stato di conservazione del monumento.

A tale scopo sono stati effettuati dei prelievi di materiali staccatisi dalla cornice, su cui è già stata eseguita una prima serie di analisi. È stato inoltre effettuato un rilievo geologico dell'area comprendente la tomba «della scimmia» e quella attigua «del leone», anche al fine di delimitare con precisione l'area di rispetto intorno alla tomba «della scimmia» ed a quella «del leone» per sottoporla a vincolo indiretto. Fra breve, ai sensi della perizia n. 152/89 del 18 dicembre 1989, saranno

installate nella tomba delle apparecchiature necessarie a misurare le variazioni del microclima interno e dell'umidità delle pareti. Saranno inoltre verificate le alterazioni a seguito del passaggio di mezzi pesanti sulla strada limitrofa e gli spostamenti dell'aria al momento dell'apertura della porta della tomba.

Inoltre, con un'ordinanza dell'ottobre 1989, il sindaco di Chiusi ha vietato qualsiasi tipo di lavoro nei terreni compresi entro un raggio di 100 metri dalla tomba in questione.

Nell'ipotesi, infine, di un progetto di restauro e di riapertura della tomba dovranno essere vagliate e studiate le modalità più opportune ed idonee, tenendo conto del fattore di stabilità microclimatica, che non dovrà essere alterato o modificato.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

FACCHIANO

(20 ottobre 1990)

SANESI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che il 23 gennaio 1990 il Sottosegretario di Stato per la sanità, Marinucci Mariani, rispondendo ad una interrogazione dello scrivente inerente la grave situazione in cui versa l'ex ospedale psichiatrico di San Salvi a Firenze, informava il sottoscritto che la procura della Repubblica di Firenze, per il tramite della polizia giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale n. 1352 del 1986, «ha condotto indagini approfondite sulla gestione dell'ospedale psichiatrico di San Salvi, verificando in quel contesto le relative condizioni igienico-sanitarie dell'assistenza e le osservanze dei propri doveri di servizio da parte del personale addetto»;

considerato che lo stesso Governo si è dichiarato non a conoscenza «degli esiti di tale procedimento»;

rilevata l'importanza politica e morale di tale indagine ed a quattro anni dal suo avvio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno fornire notizie circa lo stato del procedimento penale suddetto;

quali siano le valutazioni del Ministro in merito alla necessità di un lasso di tempo così lungo per la sua conclusione.

(4-04456)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica che il procedimento penale n. 1352/86 RG PM instauratosi a seguito dei fatti verificatisi nell'ex ospedale psichiatrico di San Salvi, è stato trasmesso al giudice istruttore per non doversi promuovere l'azione penale (articolo 74 del codice di procedura penale).

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(29 ottobre 1990)

SANESI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che la magistratura fiorentina è impegnata da tempo in svariate indagini su episodi e denunce in particolare riguardanti il rapporto amministratori pubblici-sistema degli appalti a Firenze;

considerato che diversi politici fiorentini al centro di tali indagini sono candidati alle prossime elezioni amministrative, che l'elettorato ha il diritto di conoscere l'affidabilità morale di ogni candidato e che gli stessi hanno il diritto di sapere se le inquietanti ombre sul loro operato sono o meno suffragate da elementi certi;

rilevata dunque l'assoluta opportunità che tali indagini istruttorie si fossero concluse al più presto possibile;

preso atto che esisteva, dalla primavera del 1989, un esposto-denuncia di un imprenditore concernente l'iter di una gara d'appalto per lire 5.000.000.000 relativa allo smaltimento e l'intubamento dei liquami nella zona dell'Anconella e che tale denuncia concerne precise richieste di bustarelle da parte di politici fiorentini;

considerato che le indagini su tale episodio risulterebbero già ampiamente concluse da molti mesi con i relativi riscontri bancari effettuati e con le registrazioni di telefonate che concernono direttamente politici fiorentini,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali la magistratura fiorentina, salvo rare eccezioni, ha rinviato tutto ad elezioni elettorali avvenute, evitando così di far luce su fatti che, se conosciuti, porterebbero i cittadini a votare uomini che dovrebbero essere i nuovi amministratori di Firenze.

(4-04765)

(3 maggio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che presso la procura della Repubblica di Firenze sono tuttora in corso indagini in relazione a due esposti presentati nell'aprile 1989 da distinti imprenditori (procedimento penale n. 1552/89 «C» poi trasferito al n. 1317/89/44) in cui si sollevavano dubbi circa la regolarità della gara di appalto per la disidratazione dei fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque dell'Arno presso gli impianti di Anconella e Mantignano, indetta dal comune di Firenze in data 9 gennaio 1988.

In uno degli esposti presentati si faceva specifico riferimento ad una presunta corresponsione di somme di denaro da parte della ditta vincitrice dell'appalto a non precisati personaggi, politici e non, di Firenze.

L'ufficio citato iniziava immediatamente le indagini necessarie, disponendo tutta una serie di accertamenti a cura del locale nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza, accertamenti rivelatisi assai complessi per la mole della documentazione acquisita. Sono state anche effettuate diverse perquisizioni domiciliari e intercettazioni telefoniche.

Le indagini sono tuttora in corso.

Nessun rinvio o ritardo appare ascrivibile ai magistrati procedenti.

Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

(26 ottobre 1990)

SANESI. - *Ai ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* - Premesso che nella città di Firenze si registrano due gravi casi di possibile perdita dell'attuale destinazione ad uso scolastico di due importanti (liceo scientifico «Castelnuovo» e scuole elementari) con gravi effetti di ricaduta sulla popolazione studentesca e le relative famiglie;

considerato che le componenti autorità amministrative comunali e provinciali si sono caratterizzate per una irresponsabile inerzia rispetto all'interno *iter* delle vicende in questione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo non ritenga opportuno ed urgente, al fine di evitare alla città di Firenze la perdita di importanti aspetti del patrimonio edilizio scolastico, che il prefetto di Firenze requisisca tali immobili onde assicurarne l'uso a fini didattici;

2) quali iniziative in materia abbia finora assunto il provveditorato agli studi di Firenze.

(4-04978)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questa amministrazione, pur nei limiti della vigente normativa - che attribuisce, com'è noto, ai competenti enti locali gli oneri relativi alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici - si è proficuamente adoperata e sta facendo il possibile per dare soluzione ai problemi logistici delle due scuole di Firenze, cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

Per quanto concerne, in particolare, il liceo scientifico «Castelnuovo», il provveditore agli studi di Firenze, al riguardo interessato, ha reso noto che, a seguito di trattative avviate da quella amministrazione provinciale, l'esecuzione dello sfratto, da cui risulta colpita la sede centrale dell'istituzione, è stata rinviata al prossimo 31 marzo 1991.

Sulla base delle notizie ultimamente acquisite si confida, peraltro, che a conclusione delle trattative come sopra avviate e tuttora in corso, lo sfratto di cui trattasi possa essere ulteriormente prorogato, in modo da consentire l'utilizzazione dell'edificio sino al termine del corrente anno scolastico, ferma restando in ogni caso l'intenzione della stessa amministrazione provinciale di procedere all'acquisto dell'edificio medesimo, semprechè i competenti organi ne ravvisino la concreta possibilità.

Quanto poi alla scuola elementare, di cui è cenno nell'interrogazione (e precisamente la «Lambruschini») i relativi locali, siti in via Montebello, risultano essere stati recentemente venduti all'Università di Firenze, con la quale la competente amministrazione comunale sta definendo gli atti formali - così come precisato dal suindicato provveditore agli studi - per addivenire ad uno scambio in comodato dei locali in questione con gli edifici già adibiti al carcere di Santa Verdiana e Santa Teresa.

In attesa che maturino le condizioni per tale scambio, le 5 classi di scuola elementare statale e le 2 sezioni di scuola materna comunale funzioneranno, usufruendo del trasporto gratuito degli alunni a cura del comune, rispettivamente nella vicina scuola elementare «Galliano-Rossini» e nella scuola materna «Petrarca».

Si aggiunge, ad ogni modo, che, al fine di agevolare gli interventi di competenza degli enti locali nella materia di cui trattasi, è stato predisposto uno schema di disegno di legge-quadro per l'edilizia scolastica, sul quale si è tuttora in attesa di acquisire il parere delle altre amministrazioni interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(12 ottobre 1990)

SANESI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che l'attività del conservatorio di musica «Cherubini» di Firenze è attualmente in serio pericolo e ciò alla luce della notizia di una pendenza di sfratto esecutivo sulla sede di via Bufalini;

considerato che non sembra possibile l'acquisto di tale immobile da parte della regione Toscana, ma che l'unica soluzione sembra essere il totale trasferimento della scuola in altri edifici del centro cittadino, quali l'ex albergo di Santa Maria Novella e un vasto complesso in Borgo degli Albizi (ex cinema Galileo);

valutata l'urgenza con la quale si auspica di provvedere alla soluzione di questo problema dando definitiva e dignitosa sistemazione ad un prestigioso conservatorio quale il «Cherubini»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere in proposito vista anche la totale assenza di interessamento dimostrata dalla regione Toscana e dagli altri enti locali interessati.

(4-04993)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, a seguito dello sfratto esecutivo cui sono stati sottoposti i locali adibiti a sede del conservatorio di musica «Cherubini» di Firenze, ha investito del problema il Ministero delle finanze e la dipendente intendenza di quel capoluogo, invitandoli più volte a reperire locali demaniali da destinare all'istituzione in parola.

Si ricorda, inoltre, che l'interessamento di questa amministrazione al problema sollevato risale già agli inizi dello scorso anno, allorquando con decreto ministeriale del 28 gennaio 1989 il comune di Firenze fu ammesso alla concessione di un mutuo, presso la Cassa depositi e prestiti, per un importo di 7 miliardi e 865 milioni di lire, da devolvere appunto all'acquisizione e ristrutturazione della sede del suindicato conservatorio.

Non risultando, tuttavia, che tale finanziamento sia stato utilizzato, per far fronte alle difficoltà logistiche di cui trattasi, il Ministero resta tuttora impegnato a sensibilizzare i competenti enti locali e le altre istituzioni pubbliche interessate affinché sia fatto il possibile per assicurare al conservatorio medesimo una nuova sede, da reperire eventualmente anche in uno degli edifici del centro, cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione

BIANCO

(12 ottobre 1990)

SARTORI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* -

Premesso:

che la legge 8 marzo 1985, n. 72, all'articolo 2 ha stabilito il principio che, in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, «si applicano» le misure e la disciplina del trattamento economico e «sono estese» le norme di stato giuridico dei dirigenti dello Stato;

che in osservanza a tale principio gli enti suddetti hanno dato univoca applicazione a tutte le norme di legge intervenute e da ultimo a quelle della legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, tra le quali la norma dell'articolo 1, quarto comma *quinquies* (introdotta in sede di conversione) che ha esteso ai dirigenti civili dello Stato le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;

che per effetto di queste ultime norme vi sono in atto, presso gli enti pubblici non economici, dirigenti degli enti stessi mantenuti in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento dell'anzianità massima di servizio (40 anni) e comunque fino al 70° anno di età;

premessi ancora:

che si deve rilevare che viene segnalato qualche atteggiamento discorde in relazione alla circolare del Dipartimento della funzione pubblica in data 3 aprile 1990, contenente istruzioni per l'applicazione della norma in questione, con riferimento alla parte in cui si precisa che il personale destinatario della norma stessa va identificato nel personale dirigente civile delle amministrazioni dello Stato «con esclusione - pertanto - di ogni altra categoria di personale equiparato o comunque collegato»;

tenuto conto che non c'è alcun dubbio che il principio del pari trattamento giuridico ed economico dei dirigenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, rispetto ai dirigenti civili dello Stato, è stato introdotto con norma generale di legge in attesa della riforma della dirigenza pubblica e poichè, quindi, la norma in questione ha trovato puntuale e corretta applicazione anche da parte degli enti pubblici suddetti,

l'interrogante chiede al Governo se non ritenga necessario ed urgente impartire precise istruzioni a chiarimento e conferma circa l'applicabilità in ogni caso del principio medesimo, salva ovviamente diversa esplicita disposizione di legge.

(4-05301)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. - La tesi dell'applicabilità anche ai dirigenti degli enti pubblici non economici - in forza del principio di equiparazione di detto personale con i dirigenti civili dello Stato affermato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 - della norma in materia di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età prevista soltanto per

questi ultimi dall'articolo 1, comma 4-*quinquies*, della legge 28 febbraio 1990, n. 37, non appare percorribile per una serie di considerazioni.

Si deve, infatti, rilevare che le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, con il quale è stata data concreta attuazione a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge n. 72 del 1985 innanzi citata, prevedono un adeguamento della disciplina dei dirigenti del parastato a quelle dei dirigenti delle amministrazioni statali limitato soltanto a determinati istituti.

Tale limitazione trova peraltro giustificazione nella peculiarità che contraddistingue il personale parastatale, per il quale rimane ferma la dipendenza dall'ente di appartenenza e del conseguente assoggettamento alla disciplina ordinamentale degli enti stessi.

Un caso di non operatività dell'equiparazione di cui trattasi è rappresentato dalla diversa normativa che attualmente disciplina per le suddette due categorie di personale la materia del trattamento di quiescenza.

Infatti, mentre la dirigenza parastatale continua ad essere assoggettata alla disciplina propria degli ordinamenti degli enti, per quella statale si applica invece la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Pertanto, com'è stato anche precisato con la circolare emanata dal Dipartimento per la funzione pubblica in data 3 aprile 1990, beneficiari del disposto dell'articolo 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 37 del 1990 sono soltanto i dirigenti civili dello Stato, quali destinatari della normativa in materia pensionistica di cui al menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(2 novembre 1990)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che notevole inquietudine e profonde preoccupazioni ha provocato nell'opinione pubblica la notizia giornalistica secondo la quale una decina di magistrati del tribunale di Palmi, su un organico di 14 unità, sono in procinto di trasferirsi ad altra sede, a seguito della richiesta di trasferimento accolta dal Consiglio superiore della magistratura;

che il trasferimento di detti magistrati paralizza completamente l'ufficio istruzione, la corte d'assise, la procura, il tribunale di una sede giudiziaria considerata avamposto nell'azione contro le potentissime cosche mafiose operanti nella Piana di Gioia Tauro;

che il contemporaneo trasferimento della larga maggioranza dei giudici non solo indebolirà ulteriormente la presenza della giustizia su un territorio dove la criminalità organizzata è penetrata in molte istituzioni locali ed impedisce l'esercizio della democrazia e della libertà dei cittadini, ma potrà pregiudicare persino la celebrazione di processi importanti contro pericolosi mafiosi e contro il noto Francesco Macri, ex presidente della USL di Taurianova, imputato di molte decine di reati commessi nell'esercizio della propria funzione;

che la gravità del problema è stata oggetto di pubbliche prese di posizione da parte dell'ordine forense di Palmi e del comitato dei sindaci del comprensorio, che hanno sollecitato interventi da parte del Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le valutazioni del Ministro in merito ai criteri in base ai quali vengono accolte le domande di trasferimento dei giudici quando le richieste possono decapitare l'organico di una sede giudiziaria e conseguentemente paralizzare la giustizia in un'area dove la sua presenza si rende più indispensabile;

quali misure intenda adottare per coprire immediatamente i posti lasciati vacanti al fine di scongiurare il blocco della giustizia che potrebbe aiutare le organizzazioni mafiose e indebolire ulteriormente la democrazia.

(4-03970)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento al contenuto dell'interrogazione si comunica quanto segue.

Tra il 12 ed il 17 marzo del corrente anno hanno preso possesso delle funzioni 12 uditori giudiziari - tra quelli nominati con decreto ministeriale 25 febbraio 1989 - andando così a coprire 6 posti di giudice, 5 di sostituto ed uno di pretore, fra quelli da tempo vacanti e non coperti per mancanza di aspiranti.

Tale circostanza si è verificata in quanto, con nota protocollo n. 1912 g/6455 in data 7 novembre 1989, questo Ministero aveva richiesto al Consiglio superiore della magistratura di deliberare per l'anticipazione del termine finale del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari, nominati con il menzionato decreto ministeriale, ottenendo dal Consiglio la fissazione di detto termine al 10 marzo 1990.

Con nota in data 15 novembre 1989, protocollo n. 1969 g/6677, questo Ministero ha altresì chiesto al Consiglio superiore della magistratura di deliberare con la massima urgenza per la copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari dei distretti della Calabria, fra cui andavano annoverati 3 posti al tribunale di Palmi (uno di presidente di sezione e 2 di giudice), uno alla procura della Repubblica presso quel tribunale ed uno alla pretura circondariale della stessa città (come risulta dall'elenco allegato alla citata missiva).

In attuazione di quella richiesta sono state pubblicate sul Bollettino ufficiale n. 18/89 del 30 novembre 1989 le vacanze di un posto di presidente di sezione del tribunale di Palmi, di 2 posti di giudice, di uno di sostituto e di 2 posti di pretore presso quella pretura circondariale.

Con delibera del Consiglio superiore della magistratura in data 15 marzo 1990, nella perdurante carenza di domande per la copertura dei posti pubblicati, uno dei posti di giudice ed uno dei posti di pretore sono stati assegnati ad uditori giudiziari, che hanno preso possesso delle relative funzioni tra il 12 e il 17 luglio 1990.

Con telex n. 6663 del 30 aprile 1990, il Consiglio superiore della magistratura ha provveduto a pubblicare la vacanza di un altro posto di sostituto della Repubblica presso il tribunale di Palmi.

Con nota protocollo n. 1969 a/628, in data 8 febbraio 1990 questo Ministero ha, infine, richiesto al Consiglio superiore della magistratura le informazioni e le indicazioni del caso in previsione delle iniziative, anche di carattere legislativo, da adottarsi per far fronte al fenomeno della mancata copertura dei posti vacanti in numerosi uffici giudiziari. Tra quei posti vacanti va annoverato, per quanto si rileva in questa occasione, quello di pretore presso la pretura circondariale di Palmi.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(27 ottobre 1990)

VIGNOLA. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti non di competenza statale nonchè per le relative opere di adduzione e in considerazione della deliberazione del CIPE del 14 giugno 1988 che prescrive la presentazione, da parte delle regioni al Ministero dei lavori pubblici - direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata deliberazione del CIPE (avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988), la presentazione degli elaborati di progetto relativi alle opere mutuabili; quali regioni meridionali, alle quali è riservata una quota non inferiore al 50 per cento dei mutui, hanno presentato progetti, quali progetti specificamente per ciascuna regione e per quale importo ciascuno.

(4-02248)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Si risponde alla interrogazione sopraspificata e si comunica che tutte le regioni meridionali hanno presentato a questo Ministero i progetti finalizzati alla realizzazione di opere di costruzione, ampliamento e sistemazione di acquedotti di interessi regionale.

Per la realizzazione di tali progetti sono stati emessi da questo Ministero i relativi decreti di concessione dei mutui pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si riporta di seguito, come richiesto nell'ultima parte dell'interrogazione di cui trattasi, l'elenco dei progetti, distinti per regione, nonchè i relativi importi:

regione Toscana - decreto ministeriale 7 marzo 1989, n. 141 (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1989, n. 73):

Isola d'Elba - potenziamento acquedotto della frazione di Cavo nel comune di Rio Marina - importo da finanziare lire 1.044.000;

regione Marche - decreto ministeriale 18 aprile 1989, n. 241
(*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109):

Consorzio idrico interregionale piceno - rinnovo rete idrica interna del comune di San Benedetto del Tronto nella fascia collinare - importo da finanziare lire 913.000;

regione Molise - decreto ministeriale 22 maggio 1989, n. 297
(*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1989, n. 143):

1) Acquedotto Molisano sinistro - completamento del tratto fra Colle Sant'Onofrio e Colle Montagnola (primo stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 2.250.000;

2) Acquedotto «Alto Molise» - interventi urgenti per la razionalizzazione del servizio idrico - importo da finanziare lire 1.233.000;

regione Basilicata - decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 377
(*Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1989, n. 187):

1) Melfi - lavori di sistemazione delle opere di presa Maddalena e San Felice dell'acquedotto comunale - importo da finanziare lire 1.350.000;

2) Terranova del Pollino - lavori di rifacimento degli acquedotti comunali e delle opere di presa - importo da finanziare lire 1.643.400;

3) Avigliano - completamento delle opere di captazione delle sorgenti e delle reti idriche nelle frazioni e nel capoluogo - importo da finanziare lire 2.250.000;

4) Maratea - lavori di sistemazione definitiva delle reti idriche per la zona est di Maratea e per le località di Santa Maria e Trecchinari - importo da finanziare lire 1.604.700.

regione Lazio - decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 376 (*Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1989, n. 187):

1) comune di Canino - progetto per i lavori di adeguamento e rinnovo dell'acquedotto comunale - importo da finanziare lire 1.440.000;

2) comune di Frosinone - opere urgenti di ristrutturazione della rete idrica urbana (lotti A, B, C) - importo da finanziare lire 5.319.000;

3) comune di Campoli Appennino - progetto esecutivo per la realizzazione del servizio idrico del territorio comunale (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 2.430.000;

4) comune di Montalto di Castro - lavori di rinnovo dell'acquedotto della «Acquarella» - importo da finanziare lire 1.782.000;

5) comune di Montalto di Castro - progetto di adeguamento e rinnovo della rete idrica della «marina» - importo da finanziare lire 3.937.500;

6) ACEA - progetto di risanamento e ammodernamento della rete idrica di distribuzione di Roma (progetto esecutivo - primo stralcio) - importo da finanziare lire 12.600.000;

regione Abruzzo - decreto ministeriale 23 marzo 1989, n. 191 (*Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1989, n. 86):

- 1) Trasacco - razionalizzazione rete idrica nel centro urbano - importo da finanziare lire 1.044.000;
- 2) Torricella Peligna - razionalizzazione rete idrica comunale - importo da finanziare lire 900.000;
- 3) Celano - razionalizzazione servizio idrico del centro abitato - importo da finanziare lire 2.700.000;
- 4) Castel di Sangro - adeguamento rete idrica comunale - importo da finanziare lire 1.210.000;
- 5) Secinaro - adeguamento rete idrica comunale - importo da finanziare lire 900.000;
- 6) Casalanguida - rifacimento rete idrica nelle frazioni - importo da finanziare lire 1.035.000;
- 7) Rivisondoli - adeguamento rete idrica comunale - importo da finanziare lire 992.000;
- 8) Poggio Piacenze - risanamento rete idrica comunale - importo da finanziare lire 1.080.000;
- 9) Capestrano - ampliamento e sistemazione rete idrica comunale - importo da finanziare lire 900.000;
- 10) Miglianico - riattamento rete idrica comunale - importo da finanziare lire 1.152.000;

regione Puglia - decreto ministeriale 7 marzo 1989, n. 145 (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1989, n. 73):

- 1) progetto di ristrutturazione acquedotto dell'abitato di Celenza Valfortore (Foggia) - importo da finanziare lire 1.701.000;
- 2) progetto di ristrutturazione acquedotto dell'abitato di Carlantino (Foggia) - importo da finanziare lire 2.844.000;
- 3) progetto di alimentazione idrica di Maina Mancaversa, comune di Taviano (Lecce) - importo da finanziare lire 10.800.000;
- 4) costruzione della rete idrica di distribuzione del centro turistico Marina di Lesina (Foggia) - importo da finanziare lire 3.150.000;
- 5) progetto per serbatoio e condotta di avvicinamento di San Menaio (Foggia) - importo da finanziare lire 2.250.000;

regione Calabria - decreto ministeriale 18 aprile 1989, n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109):

- 1) comune di Cosenza - completamento e rifacimento della rete idrica interna (primo stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 2.700.000;
- 2) comune di Catanzaro - costruzione della rete idrica a servizio della località Corace-Calivello - importo da finanziare lire 2.520.000;
- 3) comune di Catanzaro - costruzione della rete idrica interna in località Giovino di Lido di Catanzaro - importo da finanziare lire 922.500;
- 4) comune di Lamezia Terme - sostituzione rete idrica degli abitati di Nivastro e Sambiasse (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 1.800.000;

5) comune di Crotone - adeguamento della rete di distribuzione urbana (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 995.700;

6) comune di Rende - integrazione delle risorse idriche comunali - importo da finanziare lire 919.000;

7) comune di Vibo Valentia - ristrutturazione rete idrica di Vibo Marina e Portoslavo (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 1.404.000;

8) comune di Cassano Ionico - rifacimento e ammodernamento acquedotto di Sibari - importo da finanziare lire 1.620.000;

9) comune di Taurianova - completamento rete idrica urbana (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 1.800.000;

10) comune di Paola - ristrutturazione e costruzione tubazione da sorgente «Ceraselle» alla adduttrice principale - importo da finanziare lire 1.140.500;

11) comune di Siderno - rete di distribuzione idrica cittadina (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 1.800.000;

12) comune di Cariati - realizzazione della rete di distribuzione idrica cittadina (stralcio funzionale) - importo da finanziare lire 900.000;

regione autonoma Sardegna - decreto ministeriale 23 marzo 1989, n. 192 (Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1989, n. 86):

1) Ottana - rifacimento rete idrica urbana - importo da finanziare lire 1.890.000;

2) Orgosolo - rifacimento rete idrica urbana - importo da finanziare lire 2.970.000;

3) Orani - rete idrica urbana - importo da finanziare lire 2.250.000;

4) Dorgali - rete idrica urbana - importo da finanziare lire 4.086.000;

5) Monastir - rete idrica urbana - importo da finanziare lire 2.250.000;

6) San Sperate - rete idrica urbana - importo da finanziare lire 1.890.000;

7) Muravera - rete idrica urbana - importo da finanziare lire 3.240.000;

8) Magomadas e zone costiere - rete idrica urbana - importo da finanziare lire 1.620.000;

regione Sicilia - decreto ministeriale 7 marzo 1989, n. 145 (Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1989, n. 73):

1) comune di Prizzi - completamento opere di captazione e miglioramento sorgenti Cucca e Cangelosi e sistemazione condotta - importo da finanziare lire 1.544.000;

2) acquedotto consorziale Rocca - Cianciana - rinnovamento, sistemazione acquedotto consorziale da sorgente a serbatoio Cianciana - importo da finanziare lire 4.347.000;

3) comune di Chiusa Sciafani - acquedotto esterno S. Venere-Chiusa Sciafani e miglioramento sorgente - importo da finanziare lire 1.413.000;

- 4) comune di Trecastagni - costruzione serbatoio «mulino a vento» e rete di distribuzione - importo da finanziare lire 2.700.000;
- 5) comune di Acate - rifacimento acquedotto esterno da sorgente a nuovo serbatoio - importo da finanziare lire 3.448.000;
- 6) comune di Monreale - manutenzione straordinaria e ammodernamento rete idrica del centro - importo da finanziare lire 1.350.000;
- 7) comune di Sortino - acquedotto Grottavida - importo da finanziare lire 1.080.000;
- 8) comune di Floresta - rifacimento condotta esterna sorgente Pellegrino fino ai serbatoi - importo da finanziare lire 1.404.000;
- 9) comune di Gerari - potenziamento e sistemazione acquedotto esterno - importo da finanziare lire 1.548.000;
- 10) consorzio acquedotto etneo - ristrutturazione rete distribuzione potabile comune di Gravina piano di zona «Milanese» - importo da finanziare lire 1.346.000;
- 11) comune di Cefalù - completamento e razionalizzazione reti distribuzione centro urbano ed aree extraurbane ovest - importo da finanziare lire 4.392.000;
- 12) comune di Corleone - adeguamento e miglioramento rete idrica interna - importo da finanziare lire 2.232.000;
- 13) comune di Partanna - realizzazione condotta idrica e impianto di sollevamento dai pozzi Magaggiari ai serbatoi comunali - importo da finanziare lire 5.400.000;
- 14) comune di Petralia Soprana - rifacimento rete idrica frazioni Raffo, Pellizzara, Cipampini, eccetera - importo da finanziare lire 1.332.000;
- 15) consorzio acquedotto etneo - ristrutturazione rete di distribuzione idrica comune di Nicolosi - importo da finanziare lire 1.346.000;
- 16) comune di Isnello - opere di adduzione e distribuzione per rete idrica contrada Manfria del Conte e Piano Zucchi - importo da finanziare lire 945.000;
- 17) comune di Gioiosa Marea - opere di ristrutturazione e rifacimento rete idrica frazione San Giorgio - importo da finanziare lire 3.060.000;

regione Campania

- 1) consorzio acquedotto per la penisola sorrentina: progetto per la riduzione delle perdite d'acqua (primo lotto funzionale) lire 3.238.700;
- 2) comune di Santa Maria La Carità: lavori di collegamento tra nuova rete e quella esistente ed interventi per la riduzione delle perdite idriche (stralcio funzionale) lire 1.795.300;
- 3) comune di Castellammare di Stabia - ASAM progetto per la riduzione delle perdite d'acqua ed aumento delle qualità e flessibilità del servizio idrico (stralcio funzionale) lire 3.356.100;
- 4) acquedotto vesuviano Ercolano: progetto esecutivo di razionalizzazione e controllo del sistema di adduzione (stralcio funzionale) lire 20.246.500;

- 5) comune di Pontelatone (Caserta): progetto per la costruzione della rete idrica urbana ed ampliamento lire 1.000.800;
- 6) comune di Pollica: adeguamento e potenziamento dell'acquedotto comunale lire 936.000;
- 7) comune di Foglianise (Benevento): lavori di completamento e potenziamento della rete idrica comunale lire 1.080.000;
- 8) comune di Bucciano: progetto per l'ampliamento della rete idrica nelle zone di espansione e rurali lire 1.160.000;
- 9) comune di Vitulano: ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento dell'acquedotto interno lire 1.454.400.

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

(22 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Con riferimento alle odierne notizie di stampa circa la costituzione di una società per i servizi di ristorazione tra l'ente Ferrovie dello Stato, il gruppo inglese Trust House Forte e la Camst (aderente alla lega delle cooperative), l'interrogante chiedere di conoscere:

a) i criteri attraverso i quali sono stati individuati il precitato gruppo inglese che fa capo a *sir* Rocco Forte, e la cooperativa Camst (aderente alla lega delle cooperative) come *partner* dell'ente Ferrovie dello Stato, in una competizione in cui erano presenti anche la ditta italiana Pellegrini, quella francese Gemeaz, il consorzio Cifra (i ristoratori delle stazioni di Milano, Torino e Bologna) e Autogrill;

b) quale soluzione verrà trovata al rapporto attualmente esistente con la Wagon Lits, soluzione che tra l'altro implicherà una diversa collocazione per almeno un terzo dei circa duemila addetti impegnati tra servizi di ristorazione e carrozze-letto,

c) se sia logico che la Wagon Lits scartata *in primis*, possa rientrare *in secundis* entrando nella nuova società (forse per criteri politico-sindacali), magari all'interno di una quota del 15 per cento, insieme alla Camst (aderente alla lega delle cooperative).

(4-02053)

(3 agosto 1988)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che se ai viaggiatori ferroviari nelle cuccette vengono rifilate «lenzuola d'oro» o troppo corte o che provocano infiammazioni alla pelle, il viaggiatore nel vagone ristorante non sta meglio: infatti la stampa quotidiana ha riportato della irruzione dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Roma nei locali di via Scipione Rivera 121, all'interno del Parco Prenestino delle Ferrovie dello Stato a Roma, in cui la «Compagnia internazionale delle carrozze letto e del turismo», filiale italiana della multinazionale franco-belga «Wagon-lits» preparava i pasti in confezione sottovuoto dei quali da anni ha il monopolio della fornitura e che le nostre ferrovie mettono quotidianamente a disposizione della clientela sui treni a lunga percorrenza, Pendolino compreso;

che, a seguito di quanto innanzi, i carabinieri hanno rilevato che le strutture e le infrastrutture, compresi gli utensili usati per la confezione dei pasti, erano «vetuste e fatiscenti, arrugginite e incrostate di grasso», mentre il capannone è stato definito «massicciamente inquinato da feci di topo», tanto che è stata inviata una comunicazione giudiziaria all'amministratore delegato della compagnia, Concetto Carruba, in cui si ipotizza la violazione della normativa vigente in materia di alimenti, ed è stata pertanto disposta la chiusura di questi locali;

che su alcuni treni in partenza dalla stazione di Napoli i militari del Nucleo antisofisticazioni hanno posto sotto sequestro 231 confezioni di pasti precotti «in cattivo stato» sempre della summenzionata compagnia;

richiamata la propria interrogazione relativa alla ristorazione ferroviaria datata 5 ottobre 1988 (4-02204), ad oggi ancora senza risposta, in cui era scritto che «l'impatto è penoso: alcune pietanze danno l'impressione del pasto per i gatti o di altri alimenti per animali domestici; qualche cotoletta alla milanese poi, per effetto del congelamento, al taglio si sbriciola come segatura: è fortunato chi riesce a prendere una porzione di prosciutto cotto e formaggio» (beata ignoranza);

considerato che per quanto innanzi l'ente Ferrovie dello Stato, prendendo le distanze dalla «Wagon-lits», ha amenamente dichiarato: «la "Compagnia internazionale carrozze" effettua per noi solo un servizio, sulla bontà del quale non possiamo che limitarci ad effettuare, come abbiamo sempre fatto, dei controlli a campione»;

evidenziato che le Ferrovie dello Stato hanno dichiarato di cambiare fornitori e hanno velocemente scelto la CAMST per occuparsi dei surgelati e la SERFER (gruppo Gemeax) dei precotti per il *buffet* di stazione, e tanto perchè grazie ai carabinieri solo ora le Ferrovie dello Stato hanno scoperto che «non è pensabile che una sola ditta si occupi di tutto un complicato processo di lavorazione, che prevede la conservazione, ma anche lo scongelamento dei prodotti»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali iniziative le Ferrovie dello Stato prenderanno nei confronti della compagnia internazionale franco-belga «Wagon-lits»;

2) in base a quale criterio e su quali fondamenti economici siano state individuate per la ristorazione ferroviaria le società CAMST e Gemeax;

3) se nelle norme d'appalto del servizio *de quo* le Ferrovie dello Stato fossero tenute solamente a fare assaggi a campione delle «leccornie» preparate dalla «Wagon-lits», e non controlli igienici anche sulle modalità di preparazione;

4) come le Ferrovie dello Stato intendano operare in riferimento alle dichiarazioni del signor Benedetto Rossi, responsabile dell'impianto oggetto dell'attenzione suddescritta della Benemerita: «Non è la prima volta che vengono effettuati prelievi, e del resto noi stessi facciamo periodicamente sottoporre il cibo a controlli. Quanto poi ai topi, certo, il Parco Prenestino ne è infestato, ma adottiamo tutti gli accorgimenti per evitare il contatto con cibi e attrezzature» (*sic*).

(4-02999)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA (*). - L'ente Ferrovie dello Stato riferisce che dal 1° marzo 1989 i servizi di ristorazione sui treni non sono più gestiti in regime di monopolio dalla Compagnia internazionale delle carrozze letti e turismo (CICLT).

Da tale data e fino al 28 febbraio 1990 l'attività di ristorazione a bordo dei treni è stata gestita dalle società Ristofer spa e Serfer srl.

I contratti stipulati con le due società, di durata fino al 31 dicembre 1989, prevedevano un sistema di verifica contabile e gestionale demandata ad un comitato di controllo ed un comitato commerciale.

Per quanto riguarda i criteri in base ai quali è stata operata la scelta delle suddette due società, l'ente Ferrovie dello Stato fa presente quanto segue.

Il 31 dicembre 1987 fu risolto anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza, il contratto con la CICLT, essendo in corso un programma di revisione dell'intero settore della ristorazione ferroviaria.

Per assicurare i servizi al pubblico, venne stipulato con la stessa CICLT un «protocollo di accordo» che prevedeva la prosecuzione dei servizi per un solo anno, con scadenza il 31 dicembre 1988, prorogato, poi, fino al 28 febbraio 1989.

La proroga si rese necessaria per mettere a punto il programma per una nuova ristorazione e per aprire ad altre società, attraverso gare di appalto, la possibilità di concorrere per la gestione dei servizi di ristorazione.

A tale fine furono invitate importanti società specializzate nel settore, tra cui: Autogrill, Pellegrini, Cusina, Onana, Trust-House Forte, Camst, Vendramini, Gemeaz, Resthotel, Italmense.

Per diverse motivazioni tutte le società predette si mostrarono poco interessate, oppure scarsamente disposte ad accettare le condizioni poste dall'ente Ferrovie dello Stato, ad eccezione delle società Gemeaz e Camst.

Alla gara per l'affidamento dei servizi parteciparono, con le rispettive controllate Serfer e Ristofer, le società Gemeaz e Wagon Lits, mentre la Camst fu scelta come «produttore» dei pasti; nel contratto stipulato con le società predette era prevista la possibilità di accordi di rifornimento con la società Camst per i pasti da servire a bordo dei treni.

Il contratto con le società Ristofer e Serfer (articolo 8) prevedeva specifici obblighi a loro carico circa gli adempimenti di ordine igienico-sanitario.

Poichè dalle indagini effettuate sia da funzionari delle Ferrovie dello Stato che attraverso l'utilizzazione di ditte specializzate nel settore della ristorazione fu riscontrato un livello qualitativo insoddisfacente, l'ente risolse i contratti ancora in corso con le predette società provvedendo a riaffidare il servizio ad altra ditta attraverso apposita gara.

È risultata vincitrice la società Agape srl che attualmente gestisce tutto il servizio di ristorazione a bordo dei treni.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Per quanto riguarda l'attuale gestione e le vicende contrattuali della predetta società si fa rinvio alla risposta fornita all'interrogazione 4-03858.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere:

il motivo per il quale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Istituto superiore per i postelegrafonici) non stampi in proprio libri od opuscoli-guida per la preparazione delle materie oggetto dei concorsi per l'accesso alle varie qualifiche dell'amministrazione: detti libri potrebbero essere messi in vendita presso i vari economati provinciali a prezzi sociali, evitando macroscopiche speculazioni, in danno dei disoccupati, attivate da funzionari delle Poste e da sindacalisti;

se l'amministrazione non ritenga di individuare gli autori di tali vendite, per stabilire se siano intervenute evasioni fiscali.

(4-02274)

(13 ottobre 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che le materie oggetto dei concorsi indetti da questa amministrazione per l'accesso alle varie qualifiche sono pressochè le stesse previste per le altre amministrazioni dello Stato ed i candidati, quindi, per la preparazione agli esami possono avvalersi di una vasta gamma di pubblicazioni già esistenti in commercio («Nozioni sui diritti e i doveri degli impiegati civili dello Stato italiano»; «Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi»; «Nozioni di geografia», eccetera).

Per quanto concerne, invece, la particolare materia relativa alla struttura ed ai compiti degli organi centrali e periferici dell'amministrazione postale sono disponibili, ad un costo molto contenuto, appositi Bollettini ufficiali, editi dall'amministrazione stessa, quali: il «testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» (lire 2.200), o la «Organizzazione dell'amministrazione postale - attribuzioni degli organi centrali e periferici» (lire 1.300).

Occorre, altresì, rilevare che la pubblicazione, a cura dell'amministrazione, di testi ad uso dei partecipanti ai concorsi pubblici oltre che incontrare pregiudiziali normative, contabili ed organizzative distoglierebbe i funzionari dall'espletamento dei loro compiti istituzionali.

Per quanto concerne, infine, l'ultima parte dell'atto parlamentare in esame, si significa che non rientra tra i compiti di questa amministrazione quello di indagare circa eventuali forme di evasione fiscale poste in essere da autori di libri o dispense all'interno di struttura.

Il problema rappresentato dall'onorevole interrogante è stato, pertanto, sottoposto all'attenzione del Ministero delle finanze, competente in materia, che, con nota del 5 settembre 1990, ha riferito

che dall'attività investigativa esperita al riguardo dai reparti operativi del comando generale della Guardia di finanza «non sono emerse specifiche violazioni alla normativa fiscale direttamente riconducibili alla vendita e, più in generale, alle attività collegate alla pubblicazione di opuscoli per la preparazione ai concorsi banditi dall'amministrazione postale».

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMÌ

(2 novembre 1990)

VISIBELLI. - *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* - Premesso che l'estrema gravità degli argomenti esposti richiede immediata risposta, in quanto un eventuale ritardo dei Ministri competenti nell'accertamento dei fatti potrebbe causare seri danni alla salute dei cittadini ed ai loro interessi economici,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che presso il comune di Barletta (Bari) il servizio di nettezza urbana viene svolto dalla società SIUCA e se sia vero che si verificano i seguenti gravi inconvenienti, ripetutamente denunciati:

1) dopo la stipula del contratto di appalto risulterebbero assunti diversi nuovi dipendenti in varie categorie, senza tenere in alcun conto le graduatorie esistenti presso il competente ufficio del lavoro, e ciò perchè dette assunzioni venivano fatte su segnalazione diretta degli amministratori del comune;

2) risulterebbero assunti, fra gli altri, congiunti stretti (figli) degli stessi amministratori;

se siano a conoscenza che il comune di Barletta versa alla società appaltatrice la somma di circa 9 miliardi di lire annui, in aggiunta a diverse altre centinaia di milioni a titolo straordinario, con la resa di un servizio di nettezza urbana del tutto approssimativo ed insufficiente;

se sappiano che, fra le tante disfunzioni facilmente accertabili da una indagine giudiziaria e sanitaria, occorre fare riferimento alla circostanza che la società appaltatrice si era impegnata ad approntare, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, una discarica controllata: detta discarica non è entrata in funzione perchè mai completata e la società appaltatrice continua a servirsi, nonostante espresso divieto prefettizio, di una vecchia discarica, incontrollabile perchè da tempo esaurita, con gravissimo pericolo di inquinamento. Infatti, tutte le falde acquifere alla periferia della città e la stessa atmosfera risulterebbero seriamente inquinate, con grave ed irreparabile danno per la salute dei cittadini (sembra, comunque, che l'uso di quest'ultima discarica venga illegittimamente autorizzato, con proroghe successive, dalle stesse autorità comunali);

se siano a conoscenza che il comune di Barletta versa a quella stessa società la somma di circa 1 miliardo annuo per la manutenzione del verde pubblico e che questo servizio è del tutto inesistente, tanto che l'intero verde cittadino sta scomparendo;

se siano consapevoli che l'amministrazione comunale, pur essendo a conoscenza di tale grave disfunzione, continua a pagare regolarmente, senza soluzione di continuità nei pagamenti;

se siano al corrente che tutte le denunciate irregolarità e disfunzioni risulterebbero accertate da una commissione di indagine la cui relazione, portata all'ordine del giorno del consiglio comunale del 24 e 25 ottobre 1988, non è stata neppure esaminata, rinviando ogni esame ad una riunione di capi gruppo: detta relazione si riporterebbe nelle conclusioni al parere espresso dall'ufficio legale del comune di Barletta, il quale avrebbe concluso per una richiesta di decadenza dell'appalto concesso dal comune di Barletta alla SIUCA.

(4-02383)

(8 novembre 1988)

VISIBELLI. - *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* - Premesso che la stampa locale (si veda la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 17 e 20 dicembre 1988) ha sollevato il problema della mancanza di agibilità della discarica della società SIUCA che ha l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti della città di Barletta (Bari);

considerato:

che viene evidenziato nei suddetti articoli che, disattivata all'inizio di novembre la vecchia discarica di San Procopio, vi era stata un'ordinanza sindacale per l'utilizzazione della nuova discarica in contrada Petrarò, ma fino alla fine del mese di novembre e a condizione che fosse presentata la prescritta autorizzazione della provincia di Bari;

che, non essendo questo accaduto, dal 1° dicembre 1988 il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani era andato in *tilt*, in quanto la società SIUCA, non potendo utilizzare idonei propri impianti *in loco*, aveva dovuto mandare i propri mezzi a scaricare le immondizie a 80 chilometri da Barletta, determinando così pesanti disagi nel regolare svolgimento della raccolta;

che questo aveva determinato i «sensibili» amministratori di Barletta a concedere una (discutibile) proroga per l'utilizzo della discarica Petrarò fino al 10 gennaio;

rilevato:

che solamente ieri, 19 dicembre 1988, alcuni tecnici della provincia hanno effettuato un sopralluogo e che giovedì 22 dicembre 1988 si riunirà la commissione tecnica della provincia per occuparsi dell'impianto barlettano;

che comunque questo rappresenta il primo atto dell'*iter* che dovrà portare all'autorizzazione definitiva dell'impianto di proprietà della SIUCA: infatti, dopo l'eventuale parere favorevole della provincia, bisognerà ottenere una delibera funzionale della regione, per la quale occorreranno almeno, ottimisticamente, tre mesi, mentre il 10 gennaio 1989 scadrà il termine indicato dal sindaco per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, per il quale, pare, sono ancora in corso lavori per migliorarne la funzionalità;

evidenziato che l'interrogante, all'inizio del mese di novembre (interrogazione 4-02383) chiedeva ai competenti Ministri «se sappiano che, fra le tante disfunzioni facilmente accertabili da una indagine

giudiziaria e sanitaria, occorre fare riferimento alla circostanza che la società appaltatrice si era impegnata ad approntare, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, una discarica controllata: detta discarica non è entrata in funzione perchè mai completata e la società appaltatrice continua a servirsi, nonostante espresso divieto prefettizio, di una vecchia discarica, incontrollabile perchè da tempo esaurita, con gravissimo pericolo di inquinamento. Infatti, tutte le falde acquifere alla periferia della città e la stessa atmosfera risulterebbero seriamente inquinate, con grave ed irreparabile danno per la salute dei cittadini (sembra, comunque, che l'uso di quest'ultima discarica venga illegittimamente autorizzato, con proroghe successive, dalle stesse autorità comunali)»,

l'interrogante, dopo aver sollecitato la risposta all'interrogazione parlamentare precitata dell'8 novembre 1988, chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover sollecitamente intervenire per l'accertamento dei fatti e per l'eliminazione di seri danni alla salute dei cittadini e ai loro interessi economici.

(4-02646)

(20 dicembre 1988)

VISIBELLI. - Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e di grazia e giustizia. - Premesso:

che lo scrivente, già nella 180^a seduta dell'8 novembre 1988, con l'interrogazione 4-02383, esponeva la grave situazione in cui versava il servizio di igiene urbana nella città di Barletta, e in particolare, rappresentava i danni per la salute pubblica che da tale situazione potevano derivare;

che, evidentemente, i Ministri interrogati, nonostante l'articolo 153 del Regolamento del Senato (che prevede una risposta entro 20 giorni), non hanno ritenuto, neppure nell'interesse della salute pubblica, di intervenire o far conoscere determinazioni in merito;

che resta il fatto che a Barletta, ancora, la SIUCA srl percepisce, annualmente, decine di miliardi (ed è pubblico denaro) per l'espletamento di un servizio che gestisce in maniera approssimativa, insufficientemente e pericolosamente;

che lo stesso «ufficio legale» del comune, in una nota del 7 ottobre 1988, indirizzata al presidente della commissione di vigilanza per il servizio di igiene urbana, rilevava situazioni di tale gravità (smaltimento di rifiuti in una discarica non controllata, nè conforme alle norme di legge e ad ogni prescrizione tecnico-sanitaria) da ritenere sussistenti le condizioni per contestare alla SIUCA srl la decadenza *ipso jure* dell'appalto (ex articolo 9, comma 1, del contratto d'appalto);

che non risulta che la detta relazione (tecnica e giuridica) sia mai stata portata al dibattito del consiglio comunale: si attendono, infatti, pretestuose e differitrici riunioni dei «capi gruppo», come se, invece della salute pubblica, si dovesse discutere di problemi politici;

che ciò, poi, che è veramente grave, che indigna e preoccupa, è il fatto che le stesse autorità comunali (cui competerebbe di risolvere il contratto di appalto), autorizzino con proroghe successive, nonostante espresso divieto prefettizio, lo smaltimento dei rifiuti in una vecchia discarica incontrollabile, perchè da tempo esaurita, laddove, in base

all'articolo 2 del contratto di appalto, la SIUCA avrebbe dovuto, nel termine di 90 giorni (sono passati già quattro anni), «dotarsi di sito idoneo per la coltivazione di una pubblica discarica»;

che, come se non bastasse, percependo un miliardo all'anno, la SIUCA avrebbe dovuto curare (per la sola detta cifra) anche la manutenzione del verde pubblico, ma questo servizio, sempre per quanto riferisce la citata nota dell'ufficio legale del comune, è del tutto inesistente;

che probabilmente l'amministrazione comunale ha le mani legate: troppe assunzioni clientelari, anche di parenti stretti dei pubblici amministratori, non consentono di risolvere il contratto di appalto, anche di fronte alle più gravi ed eclatanti inadempienze: del resto, che fine farebbero i «parenti» assunti se il contratto di appalto dovesse risolversi?;

che la situazione, si ripete, è allarmante e richiede drastici interventi;

che pertanto lo scrivente, comunque, provvederà, nei modi di rito, ad informare l'autorità giudiziaria competente, stante il prolungato silenzio dei Ministri interrogati,

si chiede di conoscere:

1) quali provvedimenti siano stati adottati per impedire che, per il conseguimento di interessi privati, si consenta da anni una grave situazione inquinante;

2) quali provvedimenti si intenda adottare per la tutela della salute dei cittadini di Barletta;

3) se si sia a conoscenza del fatto che, con sperpero di denaro pubblico, in una città che aspira a diventare capoluogo di provincia, si continuano a rimpinguare le casse di una società che, insufficientemente, gestisce il servizio di igiene pubblica e non provvede per nulla alla manutenzione del verde pubblico;

4) quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di quel consiglio comunale che, nonostante la relazione della commissione di indagine (portata all'ordine del giorno del 24 e 25 ottobre 1988) continua, sistematicamente, a rinviare la discussione in attesa di una pretestuosa e dilatoria riunione dei capi dei gruppi politici.

(4-03345)

(4 maggio 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro della sanità.* - Con riferimento alle proprie interrogazioni (atti parlamentari nn. 4-02646, riguardante la necessità di una sollecita regolamentazione del servizio di raccolta dei rifiuti dato in appalto dal comune di Barletta alla società SIUCA, presentata sin dal 20 dicembre 1988, nella seduta n. 206, 4-03141, riguardante la gestione amministrativo-contabile della USL n. 6 di Bari, presentata sin dal 4 aprile 1989, nella seduta n. 238, 4-03282, sulle iniziative adottate dai comitati di gestione delle USL pugliesi a seguito della richiesta dell'assessore regionale alla sanità di riesaminare l'inquadramento del personale sanitario in relazione alla presentazione di alcune denunce per truffa ai danni dello Stato, presentata sin dal 27 aprile 1989, nella seduta n. 250, e la 4-03345, riguardante la gestione del servizio di nettezza urbana del comune di Barletta da parte della società appaltatrice, presentata il 4 maggio 1989, nella seduta n. 255), essendo

stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;
- 2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alle suspecificate interrogazioni a risposta scritta.

(4-05176)

(31 luglio 1990)

VISIBELLI, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* –

Premesso:

che a Barletta, specificatamente in contrada San Procopio, nella vecchia discarica comunale per oltre un decennio sono state depositate tonnellate di rifiuti senza che fossero prese misure precauzionali per tutelare l'ambiente, tanto che anche le falde acquifere che scorrono nella zona sono state pesantemente inquinate dal percolato di rifiuti;

che questa vecchia discarica comunale in zona San Procopio è diventata oggetto di una aspra contesa tra il comune e la SIUCA (società che ha l'appalto della raccolta dei rifiuti solidi urbani di Barletta) per la bonifica della cava, vera e propria mina vagante per l'ambiente;

che il comune sostiene che le operazioni di recupero ambientale spettino alla SIUCA, mentre questa sostiene il contrario;

che nel frattempo la magistratura è intervenuta sequestrando l'impianto, in quanto è stato accertato che, nonostante la discarica fosse stata chiusa da oltre due anni, numerosi privati continuavano ad utilizzarla;

che nel protrarsi della disputa comune-SIUCA e nonostante il sequestro della magistratura, sono state ammassate abusivamente nella discarica tonnellate di immondizie, tra cui anche gli immancabili rifiuti speciali delle piccole e medie industrie;

che precedenti amministrazioni civiche avevano promesso ai cittadini che la zona di San Procopio sarebbe stata recuperata, rimboschita ed attrezzata con impianti per il tempo libero;

che la SIUCA ha disatteso financo una specifica ordinanza del sindaco (la n. 9869 dell'8 marzo 1990) per la bonifica della vecchia discarica, divenuta per carenza di impedimenti e di vigilanza funzionante ed abusiva;

richiamate le interrogazioni sull'argomento (atti parlamentari 4-02383 dell'8 novembre 1988, 4-02646 del 20 dicembre 1988 e 4-04500 del 27 febbraio 1990) di cui si risollecita per l'ennesima volta risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti e serie iniziative s'intenda prendere per scongiurare l'ulteriore protrarsi del dissesto ecologico innanzi descritto.

(4-05284)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. (*) – In merito alle problematiche prospettate con gli atti parlamentari surrichiamati, si rileva innanzitutto che l'attività dello

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle cinque interrogazioni sopra riportate.

smaltimento dei rifiuti solidi urbani costituisce una privativa dei comuni in cui i rifiuti stessi vengono prodotti: quindi, sono i sindaci interessati che, direttamente con i mezzi comunali o attraverso azienda municipalizzata ovvero affidando il servizio in appalto ad impresa privata, sono tenuti ad assicurare la soluzione del problema; senza dubbio di grande rilievo sia ai fini della tutela dell'igiene pubblica sia sotto il profilo della salvaguardia dell'ambiente.

Secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e della deliberazione del Comitato interministeriale *ex* articolo 5 dello stesso decreto emanata il 27 luglio 1984, i rifiuti in esame devono essere smaltiti in impianti autorizzati dalla regione competente o dalla provincia eventualmente delegata.

Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, tuttavia, in base al disposto del proprio articolo 12 prevede la possibilità di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, anche in deroga alla normativa vigente, quando ricorrano urgenti ed eccezionali esigenze di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente.

Questo è avvenuto nel caso di specie, salve le norme fondamentali dettate a suo tempo dalla già citata delibera del Comitato interministeriale *ex* articolo 3, comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319, adottata il 27 luglio 1984.

Ciò premesso sotto il profilo generale, è opportuno ricordare che nel caso di specie, come in ogni altra ipotesi di problematiche inerenti a funzioni da tempo devolute alle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale in base alla legge istitutiva 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministero della sanità di norma è posto in condizione di rispondere agli atti parlamentari relativi soltanto alla luce degli elementi di valutazione che risulti concretamente possibile acquisire da quelle autorità attraverso i Commissariati del Governo interessati.

Per tale via si è appreso che l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani del comune di Barletta alla società SIUCA - Roma risale al 1985. Inizialmente e fino all'ottobre 1988 l'impresa anzidetta ha avviato i rifiuti raccolti alla discarica sita in località San Procopio. Successivamente, invece, dopo ordinanza sindacale di divieto del 29 ottobre 1988, ha cominciato ad utilizzare (***) altra discarica sita in località Petrarò dell'agro di Barletta, per la quale era in corso l'istruttoria di approvazione di un progetto di realizzazione di una discarica controllata da parte dell'amministrazione provinciale di Bari, avviata a seguito di istanza, relativa a due lotti, inviata dalla stessa impresa fin dal 23 novembre 1988.

Su conforme parere del comitato tecnico, proprio organo consultivo, l'amministrazione provinciale ha acquisito dalla società SIUCA, in un primo tempo, la documentazione tecnica integrativa atta a garantire che i lavori della parte di discarica già utilizzata (primo lotto) erano stati realizzati nel rispetto delle modalità progettuali prescritte, con particolare riguardo all'idonea preparazione ed all'impermeabilizzazione del fondo della discarica.

(**) Utilizzazione sempre avallata da una serie di ordinanze sindacali provvisorie, di volta in volta prorogate.

In un secondo tempo, dopo che un nuovo sopralluogo dello stesso comitato tecnico aveva potuto constatare, in data 14 giugno 1989, che la capacità del primo lotto (provvisoriamente autorizzato allo smaltimento con ordinanza del sindaco di Barletta) stava per esaurirsi, mentre lavori vari già avviati per il secondo lotto rendevano lo stato dei luoghi difforme da quella riportata nel progetto originariamente trasmesso, su perentorio invito dell'amministrazione provinciale di Bari l'impresa SIUCA srl presentava un nuovo «progetto di allestimento» funzionale di tale lotto.

Ciò consentiva al comitato tecnico della provincia, nella seduta del 22 novembre 1989, di esprimere parere favorevole, con l'osservanza di alcune prescrizioni vincolanti, in merito all'esclusiva realizzazione della stessa parte progettuale.

Dalla successiva nota della provincia di Bari, qui da ultimo pervenuta attraverso quel Commissariato del Governo, si è potuto apprendere, infine, che la stessa giunta provinciale, con deliberazione n. 860 del 6 aprile 1990 adottata con procedura d'urgenza e salvo ratifica del consiglio ha approvato il progetto per l'adeguamento del secondo lotto funzionale di detta discarica.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(18 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Con riferimento alle notizie stampa («Il Tempo», prima pagina, del 4 novembre 1988, «La Gazzetta del Mezzogiorno» dell'8 novembre 1988, eccetera), riportanti le proteste di alcuni passeggeri del treno «rapido» (*sic!*) Roma-Bari delle 18,15, che il 28 ottobre 1988 ha percorso la tratta, appunto, Roma-Bari in 11 ore (roba da *guinness* dei primati!) pare a causa dei troppi passeggeri che, per assunto eccesso di carico, avrebbero impedito al treno di procedere speditamente, tanto che si provvedeva durante la notte a scaricare un certo numero di utenti nelle varie stazioni che il convoglio incontrava, fino a quando, a Benevento, il treno (non è più lecito chiamarlo «rapido») ha definitivamente dichiarato *forfait* e si è fermato;

considerato:

che questo fatto (verificatosi alle 3 di notte) determinava l'assalto di una folla urlante, indignata, disordinata, stracolma di pacchi ad un treno-salvezza successivamente transitato e diretto a Bari, ove giungeva, alla maniera dei treni indiani, soltanto alle 5,45 del mattino successivo;

che, *per incidens*, il rapido secondo l'orario sarebbe dovuto giungere alle 23,18 della sera precedente,

l'interrogante, che legittimamente, per quanto è avvenuto il 28 ottobre (potenza delle date!) va spontaneamente con il pensiero a quando i treni viaggiavano in orario, chiede di sapere:

1) se quanto è stato riportato nelle predette cronache giornalistiche sia rispondente al vero;

2) in tal caso, le ragioni per le quali il capotreno ed il macchinista, constatato che il treno in partenza era già stracolmo oltre il consentito, lo abbiano fatto partire dalla stazione di Roma;

3) i motivi per i quali i viaggiatori, di fronte ad una situazione allucinante di viaggio, non abbiano ricevuto dal personale ferroviario doverose informazioni riguardanti la loro sorte;

4) se sia vero che il giorno successivo (29 ottobre) lo stesso treno sia giunto a Bari alle 2,30 del mattino, con un ritardo di più di tre ore.

(4-02391)

(9 novembre 1988)

RISPOSTA. - In merito ai lamentati disagi causati dal modo di procedere del treno rapido Roma-Bari, partito alle ore 18,15 del 28 ottobre 1988, l'ente Ferrovie dello Stato, predisposti gli accertamenti e raccolte le dichiarazioni del personale in servizio, riferisce quanto segue.

Il treno in questione ha avuto una marcia alquanto irregolare dovuta principalmente a sovraffollamento (verificatosi, con molta probabilità, per la concomitanza del fine settimana con l'imminente festività di Tutti i santi e con lo sciopero degli aerei) e ad errori di valutazione commessi dal personale in servizio.

Il capotreno, infatti, prima della partenza, nell'espletamento delle sue funzioni, quando avvertì il macchinista che il treno si presentava affollato, omise di specificare la quantità dei viaggiatori già a bordo.

La mancanza di una attenta valutazione delle condizioni preliminari alla partenza è stata riscontrata anche nei confronti del personale di macchina, in quanto questi, considerato il sovraffollamento del treno, avrebbe dovuto esigere dal capotreno tutte le informazioni necessarie al fine di adottare le misure del caso.

Il treno, partito da Roma nella anzidetta condizione, fu costretto a fermarsi a Pomezia dove il personale di macchina, effettuato un controllo tecnico alla carrozza di testa dell'elettrotreno, notò che l'assetto del materiale non presentava anomalità.

A treno fermo, infatti, le sospensioni dei rotabili si presentavano regolari.

La distanza tra i bordini e la cassa era tale da non suscitare preoccupazioni, ma, ciò nonostante, in movimento e specialmente in curva le sollecitazioni erano tali da sfregare bordino e cassa.

Pertanto, la riduzione della velocità, le fermate effettuate per controlli vari ed, infine, la definitiva sostituzione del materiale avvenuta nella stazione di Benevento crearono conseguentemente il ritardo di cui trattasi.

Sono state quindi riscontrate responsabilità a carico del capotreno e del personale di macchina.

Il primo per essersi limitato a comunicare in modo generico l'affollamento del treno senza quantificare il numero dei viaggiatori al personale di macchina, e questi per non aver comunque notato il sovraffollamento esistente e per non essersi fatto comunicare dal capotreno, prima della partenza, il numero di viaggiatori per poi adottare gli opportuni provvedimenti di competenza.

L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere di aver adottato nei confronti di tutti gli agenti responsabili dell'occorso adeguati provvedimenti disciplinari.

Fa infine presente, per quanto riguarda il ritardo di tre ore con cui lo stesso treno è giunto a Bari il giorno successivo (29 ottobre 1988), che la marcia irregolare fu determinata da guasti tecnici che imposero al personale di macchina di chiedere una locomotiva di soccorso per trainare fino a destino il treno originariamente partito da Roma.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'Istituto nazionale trasporti (INT) è costituito in forma di società per azioni il cui capitale sociale è posseduto per il 99 per cento dall'ente Ferrovie dello Stato, mentre la quota rimanente apparteneva all'Italtrade, una famigerata società per azioni, accusata anche di aver riciclato denaro per la mafia ed attualmente, a causa della cattiva amministrazione, in liquidazione, per cui non ha ritenuto di esercitare il diritto di opzione sulle azioni che le erano state offerte e che pertanto devono essere ancora collocate;

che organi dell'istituto sono un presidente, un amministratore delegato, 3 vice presidenti, un consiglio di amministrazione composto da ben 11 consiglieri, un collegio sindacale composto da 3 membri ed un direttore generale, attualmente non ancora nominato;

che il personale dell'istituto, compresi i dirigenti, attualmente ammonta a circa 500 unità,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanto siano annualmente retribuiti i vari organi dell'INT (indennità di carica, diarie giornaliera, gettoni di presenza, spese di trasferta, eccetera);

se non sia in effetti eccessivo e pletorico un organigramma della consistenza di quello innanzi descritto;

quali funzioni attualmente svolga l'Istituto nazionale trasporti;

considerato inoltre un simile pacchetto azionario (99 per cento in mano all'ente Ferrovie dello Stato), se sia vero che la CIT (Compagnia italiana turismo), in cui vi è una massiccia presenza dei «partiti di regime», retribuisca con 5 milioni al mese il presidente, 2 milioni e mezzo i consiglieri, più diaria giornaliera dalle 200 alle 300 mila lire, nonché un gettone di presenza di 100 mila lire, oltre, si intende, alle spese di trasferta.

(4-03000)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA. - In merito alla richiesta formulata nell'interrogazione di conoscere l'ammontare delle retribuzioni annuali liquidate nel 1988 ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto nazionale trasporti (INT) e della Compagnia italiana turismo (CIT), l'ente Ferrovie dello Stato ha riferito quanto qui di seguito riportato:

INT - consiglio di amministrazione

lire 60 milioni al presidente
lire 35 milioni al vice presidente
lire 90 milioni all'amministratore delegato
lire 10 milioni ai consiglieri
lire 150.000 per gettone di presenza;

collegio sindacale

lire 10 milioni e 500.000 al presidente
lire 7 milioni e 500.000 al sindaco
lire 150.000 per gettone di presenza;

CIT - consiglio di amministrazione

lire 96 milioni e 200.000 al presidente
lire 67 milioni e 200.000 al vice presidente
lire 6 milioni e 200.000 ai consiglieri
lire 124.000 per gettone di presenza
lire 136.000 per la diaria giornaliera per i residenti fuori Roma;

collegio sindacale

lire 13 milioni 800.000 al presidente
lire 9 milioni 200.000 al sindaco
lire 124.000 per gettone di presenza
lire 136.000 per la diaria giornaliera per i residenti fuori Roma.

L'ente Ferrovie dello Stato ha, altresì, precisato che nel corso del 1989 l'assemblea della società ha proceduto alla modifica dello statuto sociale, per cui il numero dei consiglieri da 16 è stato ridotto a 5 unità, al fine di conferire al consiglio di amministrazione maggior snellezza e rapidità decisionale.

Infine, le funzioni che l'Istituto medesimo svolge al fine di realizzare una serie di servizi aventi carattere sostitutivo, integrativo o complementare del traffico merci delle Ferrovie dello Stato, riguardano principalmente:

l'organizzazione dei trasporti a collettame attraverso l'inoltro con carri *groupage*;

la presa e consegna a domicilio delle varie spedizioni;

l'organizzazione dei servizi di trasporto resi con circuiti camionistici per il concentramento degli stessi ai vari centri di riordino merci che sono tra di loro collegati da appositi treni;

l'organizzazione dei trasporti nazionali di *container*, nonché la rappresentanza nazionale della società Intercontainer, che gestisce i traffici internazionali di grandi contenitori inoltrati in Europa a mezzo ferrovia.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la magistratura ha attivato indagini sulle Ferrovie dello Stato in merito alla partecipazione ad una manifestazione in Canada nel luglio del 1986 (Esposizione internazionale dei trasporti, a Vancouver) che in realtà fu un'occasione per il vertice dell'ente di concedersi una gita all'estero, con seguito di mogli, segretarie, amici, giornalisti e «galoppini» vari;

che pare che il costo ufficiale del viaggio, teoricamente riguardante una quarantina di persone, sia stato di 750 milioni, anche se non si esclude che vi possano essere state altre fatturazioni e uscite di pubblico denaro;

che in una relazione è scritto che «nell'occasione furono anche presenti dirigenti, tecnici, sindacalisti e giornalisti ospiti dell'ente Ferrovie dello Stato» mentre un settimanale parla della partecipazione di accompagnatrici, non meglio precisate, di nome Maria Teresa, Anna, Rita e Mary, più una ragazza brasiliana contattata in Canada;

che non tutti i beneficiati dal viaggio visitarono l'Expo di Vancouver: c'è chi vi fece una capatina fugace, per poi deviare rapidamente, sempre a spese del contribuente, sulle assolate spiagge della Florida o delle Bahamas dove, anzi, taluni dipendenti delle Ferrovie dello Stato puntarono direttamente, senza nemmeno passare per Vancouver, esibendo al ritorno in Italia splendide abbronzature,

l'interrogante chiede di sapere:

il nome delle centinaia di beneficiati dalle Ferrovie dello Stato per il viaggio nell'estate 1986 all'Esposizione internazionale di Vancouver;

quanto effettivamente sia stato speso per questa gita aziendale;

quali iniziative siano state prese o si intenda prendere per far rifondere all'ente Ferrovie dello Stato le spese sopportate per i non aventi titolo di partecipare come delegazione alla manifestazione precipitata in Canada.

(4-03001)

(2 marzo 1989)

RISPOSTA. - Come è noto da maggio ad ottobre 1986 ha avuto luogo a Vancouver una esposizione sul tema «I trasporti e le telecomunicazioni», alla quale fu assicurata la partecipazione delle principali aziende italiane di produzione e di servizi.

Detta partecipazione fu promossa e coordinata dal commissario *ad hoc* presso il Ministero degli affari esteri, onorevole Turchi.

In tale contesto fu ritenuta opportuna la partecipazione delle Ferrovie dello Stato. Tale partecipazione fu peraltro approvata dal Ministro dei trasporti *pro tempore* in data 3 ottobre 1984.

In proposito l'ente Ferrovie dello Stato riferisce che nella seduta del 9 aprile 1986 fu deliberato dall'allora consiglio di amministrazione di assicurare una presenza qualificata di una rappresentanza delle Ferrovie dello Stato, da articolarsi in coincidenza con i numerosi eventi di interesse per l'ente medesimo.

L'ente rende inoltre noto che all'esposizione di Vancouver intervennero, quanto ai propri organi, il presidente onorevole Ligato, il vice presidente ingegner Misiti; i consiglieri di amministrazione dottor

Baffigi, ingegner Caporali, ingegner Ciuffini, dottor Ravenna, professor Trezza, professor Li Vecchi, professor Mazzuolo, generale Corsini, avvocato Manzari; i revisori dei conti avvocato Di Palma e dottor Mucci; il direttore generale professor Coletti; il capo dell'ufficio di presidenza dottor Di Giovanni; il consulente economico del presidente professor Di Miceli.

Per quanto concerne i funzionari della struttura intervennero i vice direttori generali dottor Ferretti e signor Zuccherini; i direttori dei servizi professor Troilo, ingegner Gerini, ingegner Massaro, dottor Cici, professor Monti, ingegner Cardini, ragionier Coppari, dottor Ricagni, ingegner Cavagnaro, dottor Miniaci, ingegner Liverani; i direttori compartimentali ingegner Puccio, ingegner Mori, ingegner Colombo; il responsabile per le relazioni esterne professor Pellegrini.

Furono presenti a Vancouver, ma non a carico dell'ente anche i funzionari delle Ferrovie dello Stato ingegner Rizzotti, dottor Cosentino, ingegner Puja e ingegner Rizzo.

In particolare poi, in occasione del convegno sul tema «Lo sviluppo tecnologico del sistema ferroviario italiano negli anni '90», da parte delle Ferrovie dello Stato fu assicurata l'ospitalità ai rappresentanti delle cinque organizzazioni sindacali ferroviarie più rappresentative (FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-Trasporti, FISAFS e Sindifer) nonché a cinque giornalisti di altrettante testate.

È risultato che molti dei componenti degli organi, e alcuni funzionari della struttura dell'ente, furono accompagnati da propri familiari, per un totale, nell'intero arco di durata dell'esposizione, di 28 persone.

Inoltre si è riscontrata dalla documentazione in possesso della società «I viaggi del sestante» del gruppo CIT, a suo tempo incaricata dei servizi afferenti a detta partecipazione, la presenza estranea - nel periodo 18-28 giugno 1986 - dei signori Gaetano Arconti, Aldo Mosello, Maria Teresa Mansueti, Rita Micaletti e signora Strampelli.

I costi della partecipazione delle Ferrovie dello Stato furono fatturati a *forfait*; tuttavia in data 27 febbraio 1989 dalla predetta società «I viaggi del sestante» è stata rimessa all'ente Ferrovie dello Stato una nota di credito di lire 41.527.500 - a storno della fattura complessiva di lire 750.000.000 pagata alla società stessa per i servizi resi - in quanto quest'ultima aveva a sua volta ricevuto un versamento di pari importo da parte delle cinque persone di cui sopra; è cenno che avevano ritenuto di dover pagare direttamente i servizi da esse usufruiti in relazione al loro intervento all'Expo di Vancouver.

Il costo complessivo, effettivo, a carico dell'ente di tutta l'operazione, servizi di biglietteria aerea, sistemazione alberghiera e consumazione pasti, trasferimenti albergo-aeroporto, segreteria, interpretariato, per tutto il periodo dell'esposizione, è risultato, quindi, di lire 708.472.500.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che, come è noto, fra qualche giorno gli italiani dovranno obbligatoriamente montare le «cinture di sicurezza»;

che è altrettanto scontato il fatto che, contro ogni logica, nonostante le motivate, vibrante proteste degli utenti, le iniziative parlamentari (anche dello scrivente) e le motivazioni economico-sociali adottate, le tariffe RC-Auto subiranno un notevole aumento;

tenuto conto, ancora, che la maggior parte degli incidenti stradali è cagionata non tanto dall'eccessiva velocità, ma dal fattore «disattenzione-distrazione» e che in particolare, i «tamponamenti» (che rappresentano l'80 per cento delle collisioni), sono, per lo più, cagionati dal «ritardo di reazione» dell'automobilista che sopraggiunge, rispetto a quello che, precedendolo, frena di colpo;

considerato che le stesse compagnie di assicurazioni hanno, più volte, lamentato la eccessiva sinistrosità dovuta proprio ai tamponamenti che, nel traffico urbano, per la impossibilità del rispetto delle distanze di sicurezza, sono la causa più frequente dei risarcimenti,

l'interrogante, al fine primario, quindi, di rendere più sicura la circolazione stradale, di ridurre notevolmente la sinistrosità e i conseguenti risarcimenti e di evitare ulteriori inutili «salassi» nei confronti dei poveri automobilisti, chiede di sapere:

se non sia il caso di imporre, ai veicoli di nuova immatricolazione, l'adozione del congegno elettronico, brevettato da Moshe Bake, denominato «Rear brake lights advancer» (anticipatore degli «stop»), che azionerebbe le luci rosse posteriori prima ancora che il guidatore preme il pedale del freno;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, invece dell'aumento delle aliquote della RC-Auto, di disporre che vengano obbligatoriamente installati, con costi ben inferiori, i citati dispositivi che, se distribuiti su larga scala, costerebbero (compreso il montaggio) poche decine di migliaia di lire.

(4-03184)

(12 aprile 1989)

RISPOSTA. - L'articolo 45 del codice della strada, nonchè tutta la normativa internazionale, concorda nell'affermare che il comando d'accensione degli indicatori di arresto si aziona ogni qualvolta si agisce sul pedale del freno, garantendo così pochi ed inequivocabili segnali in quanto scopo degli indicatori stessi è quello di segnalare opportunamente brusche decelerazioni.

Ciò premesso, in merito alla suggerita adozione di un congegno elettronico, anticipatore degli stop, da imporre ai veicoli di nuova immatricolazione, si osserva in via preliminare che, sulla base della sola denominazione del dispositivo citato nell'interrogazione, non è possibile alcuna obiettiva valutazione circa le relative caratteristiche costruttive e le modalità di funzionamento, nè un giudizio fondato sull'efficacia del medesimo.

Si fa inoltre rilevare che, trattandosi di un dispositivo coperto da brevetto, non è ipotizzabile, per ovvi motivi, un provvedimento che ne imponga l'uso, così come è stato prospettato.

Nel merito deve poi essere sottolineato che, qualora, come sembrerebbe dalla denominazione del dispositivo, la finalità fosse unicamente quella di «anticipare» l'indicazione del segnale di arresto nel breve intervallo di tempo intercorrente tra il rilascio del pedale dell'acceleratore e l'azionamento del freno di servizio, è evidente che la brevità di detto intervallo (durante il quale tra l'altro il veicolo

proseguirebbe la marcia senza essere frenato) non consente di esprimere un giudizio positivo sull'effettivo contributo del dispositivo ipotizzato, ai fini della sicurezza.

Qualora invece si trattasse, come peraltro non emerge dall'interrogazione, di un dispositivo «indicatore di rallentamento», non collegato con l'azionamento dei freni, si fa presente che un sistema del genere, nei suoi principi di funzionamento, non è nuovo, essendo stato già preso in esame sia in sede nazionale che internazionale, ma che finora è prevalso il criterio secondo il quale solo le decelerazioni elevate (ottenibili con il freno di servizio) debbano essere segnalate, poichè le decelerazioni ridotte non sono pericolose ai fini della sicurezza, dato che consentono di effettuare tempestivamente le manovre necessarie per evitare il rischio di tamponamenti.

Va altresì evidenziato che tutte le disposizioni in materia di costruzione di veicoli non possono essere introdotte a livello nazionale, ma concordate a livello comunitario.

Il Ministro dei trasporti

BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. – *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* –

Premesso:

che l'aeroporto di Bari-Palese già da tempo vive nel clima dei prossimi mondiali di calcio, all'insegna di un servizio non più solo nazionale;

che oltre al volo da e per Francoforte (attivato lo scorso aprile) nel prossimo mese di giugno sarà avviato il collegamento diretto per Parigi;

che già sono stati realizzati, dagli operatori del settore turistico, proficui contatti con alcune compagnie di terzo livello per l'organizzazione, da giugno a settembre, di una fitta rete di collegamenti *charter* con Atene, Tel Aviv, Tenerife e Palma di Maiorca;

che è necessario ed urgente, visto che non si può realizzare la nuova aerostazione (non consentendolo i tempi tecnici), intervenire, almeno, sul piano dell'efficienza e della sicurezza;

che è essenziale stabilire i termini dell'assistenza a terra per le compagnie straniere che usufruiranno dello scalo;

che i «pannelli» che indicano arrivi e partenze, di recente riparati per l'ennesima volta, sono un'autentica vergogna, in quanto, nonostante le varie richieste, ancora non si riesce a capire chi li deve gestire (se la SEAP, società che gestisce gli aeroporti pugliesi, l'ATI o l'Aviazione civile che ne è proprietaria),

l'interrogante chiede di sapere:

1) quali iniziative siano state adottate per adeguare l'aeroporto di Bari-Palese al carisma di «internazionalità» che, già nei prossimi mesi, gli sarà conferito;

2) a chi ci si debba rivolgere (alla SEAP, all'ATI o all'Aviazione civile) per il continuo mancato funzionamento dei pannelli che indicano gli arrivi e le partenze;

3) se non si ritenga opportuno e doveroso, per agevolare l'efficienza del traffico internazionale già esistente e, comunque, in via di continuo sviluppo anche prima del 1990, istituire un adeguato «ufficio informazioni».

(4-03185)

(12 aprile 1989)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro delle partecipazioni statali. Per quanto riguarda i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'aeroporto di Bari-Palese si fa presente che è stata fornita risposta in data 24 luglio 1990 (interrogazione 4-04317).

Circa il mancato funzionamento dei pannelli che indicano gli arrivi e le partenze su detto aeroporto, si rende noto che è stato disposto l'affidamento della gestione del sistema informativo e degli impianti teleindicatori alla società SEAP, diretta concessionaria del servizio stesso, ai sensi dell'articolo 4 della bozza di convenzione già sottoscritta.

Si assicura peraltro l'intervento della competente Direzione dell'aviazione civile al fine di assicurare la continuità dei servizi resi all'utenza.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* - Premesso:

che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, prevede per il personale civile dello Stato comandato in servizio di missione:

a) se la missione è di durata superiore a dodici ore, il rimborso delle spese documentate per il pernottamento in albergo e per uno o due pasti giornalieri, nei limiti di lire 30.000 per il primo pasto e di complessive lire 60.000 per i due pasti;

b) la riduzione del 70 per cento dell'indennità oraria e/o giornaliera di trasferta e, in ogni caso, la inammissibilità di poter scegliere l'indennità, in misura oraria o giornaliera, intera, istituendo, così, il pasto obbligatorio;

che con circolare n. 29632/8935 del 24 febbraio 1989 (avente ad oggetto «Disciplina del trattamento di missione per il personale dei comparti del pubblico impiego»), in relazione al citato articolo 5, il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, nel chiarire che, ai pubblici impiegati in servizio di missione, a seconda della durata della missione stessa, compete, oltre al rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri (lire 30.000 o 60.000), un importo forfettario pari al 30 per cento dell'indennità di trasferta, ribadisce la impossibilità, per gli stessi, di optare per l'indennità di missione nell'intera misura tabellare, oraria o giornaliera;

che, in pratica, l'indennità di trasferta, oraria e/o giornaliera, resta un riferimento da cui sottrarre il 70 per cento;

che da un lato, quindi, si riconosce «finalmente» il diritto di non «rimetterci le spese» (dato il già risibile importo dell'indennità di trasferta) per fruire di un pasto, dall'altro, riducendosi del 70 per cento l'esigua diaria, una giornata di missione (lavoro aggiuntivo rispetto al servizio istituzionale) si riduce, in termini concreti, alla sola possibilità di fruire di un mediocre pasto;

che, in particolare, poi, per le missioni di durata da otto a dodici ore, viene ammesso il rimborso di un solo pasto (quindi, lire 30.000) ed un importo aggiuntivo pari al 30 per cento dell'indennità di trasferta oraria: conti alla mano, lire 5.940 per dodici ore di missione;

che un funzionario direttivo (di settimo o ottavo livello), comandato ad effettuare una missione, dalle otto alle dodici ore, il quale, per qualsiasi motivo, non possa o non voglia fruire del «lauto» pasto concessogli, riceverà un compenso di lire 495 per ora di missione: è proprio il caso di dire, alla maniera del noto personaggio «Fracchia», «quanto è buono lo Stato»;

che, oltre che iniqua e, forse, illegittima, una tal disposizione potrebbe indurre i più furbi (perchè, alle dette condizioni, riesce difficile anche chiamarli disonesti) a inventare situazioni di comodo che consentirebbero loro di incassare, oltre alla citata, risibile indennità di trasferta, le famose lire 30.000 previste per il pasto: infatti, quale «esercizio di ristoro» non fornirebbe una fattura di tale importo, dando, in cambio, invece del pasto, altri «generi» a «valore»? E poi, in caso di impiegati (e ce ne sono tanti) che, ordinariamente, effettuano missioni, quante altre situazioni di comodo, analoghe e peggiori, si potrebbero realizzare, pur di veder retribuita la «missione» in maniera adeguata?;

che già l'imposizione di «non poter scegliere» fra la fruizione del pasto e l'intera indennità di trasferta, oltre a rendere «ridicolo» il compenso orario (lire 495), potrebbe indurre molti impiegati, anche onestissimi, a ripiegare su stratagemmi indefinibili, non certo per ricevere un equo guadagno, ma, quanto meno, per non vedersi in tasca, dopo dodici ore di lavoro fuori sede, una cifra da barzelletta,

l'interrogante, anche nell'ottica espressa dallo stesso Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica, di adeguare, e non allontanare, il pubblico impiego alle tecniche manageriali di quello privato, chiede di sapere:

1) quali tipi di controlli i Ministri in indirizzo abbiano disposto onde evitare che i pubblici dipendenti in servizio di missione ricorrano alle citate «alchimie» per procurarsi un compenso almeno accettabile;

2) se non sia il caso di abolire, anche con una semplice circolare interpretativa, la disposizione di cui all'articolo 5, punto 2, nella parte in cui dice: «non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliera, intere», restituendo, così, ai pubblici dipendenti, il sacrosanto diritto di scegliere se mangiare o meno;

3) se non sia il caso, comunque, di prendere in seria considerazione la possibilità di adeguare sia l'indennità, oraria e giornaliera, di trasferta, che l'ammontare spendibile per i pasti, ai reali costi della vita;

4) se non ritengano, almeno, di incrementare, in tempi brevi, del 50 per cento, l'indennità oraria e giornaliera di trasferta.

(4-03344)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. - Il trattamento economico di missione è attualmente disciplinato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, con il quale è stato recepito l'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1988-1990, che - com'è noto - è stato stipulato tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica, secondo quanto stabilito dalla legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983.

Ciò premesso, per quanto concerne la possibilità di introdurre per i dipendenti pubblici, mediante una circolare interpretativa, il diritto di opzione per l'indennità di missione nella misura forfettaria in luogo dei rimborsi delle spese di vitto e di alloggio, si fa presente che tale eventualità è assolutamente da escludere.

La norma regolamentare contenuta nell'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, può, infatti, essere modificata soltanto con un'altra disposizione avente la medesima fonte normativa (ad esempio nuovo accordo intercompartimentale), e non già attraverso un semplice strumento amministrativo, qual è appunto una circolare.

Relativamente poi all'aggiornamento della somma spendibile per i pasti, si fa rilevare che nella stessa disposizione sopra richiamata è previsto l'adeguamento annuale dei vigenti limiti di spesa in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita mediante l'adozione di apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ed inoltre che tale decreto, per quanto concerne l'anno 1990, è in corso di elaborazione.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

GASPARI

(23 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che ancora una volta la «scure» di Schimberni, come se non bastassero i tagli dei «rami secchi», di cui la Puglia sembra essere piena, danneggia l'economia e lo sviluppo del Mezzogiorno;

che ora è la volta dei tagli al «piano degli investimenti»: via la sistemazione degli «impianti nodo» di Bari ed il «raddoppio» della Caserta-Foggia;

che, così facendo, si aggraveranno gli squilibri del territorio pugliese, con conseguente ulteriore emarginazione;

che anche se il commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato sembra aver smentito, essendo, a suo dire, ancora in corso il lavoro di definizione degli investimenti, non gli si crede;

che ben si conosce la sua visione del nostro paese, parziale e settentrionalista;

che l'ingiusta decisione, ancora una volta, penalizzerà il nostro Sud rispetto a quell'auspicabile sviluppo, necessario per una piena integrazione nell'economia europea;

che già si sa che, nell'ottica innanzi descritta, neppure l'«alta velocità», ove mai dovesse essere realizzata, approderà alle regioni meridionali (forse le lambirà!...),

l'interrogante chiede di sapere:

1) se, effettivamente, dalla «bozza delle priorità» in materia di investimenti siano stati cancellati quelli per il raddoppio della linea Caserta-Foggia e per la sistemazione del nodo di Bari;

2) se non sia il caso, al fine di ottenere una reale integrazione economica della Puglia nel contesto della futura Europa, più che di «tagliare», di incentivare e migliorare i collegamenti ferroviari (allo stato disastrosi), nell'ambito della regione e con il resto della nazione.

(4-03619)

(19 luglio 1989)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che lo scrivente non può non ritornare, richiamandole, su due precedenti interrogazioni aventi ad oggetto i tagli dei «rami secchi» (della Puglia) e la tracotante politica degli «investimenti» del dottor Schimberni;

che è di dominio pubblico, ormai, la divisione che dell'Italia ferroviaria ha realizzato il commissario straordinario delle Ferrovie dello Stato, da un lato, l'Italia che, già cresciuta, deve continuare a crescere, dall'altro, il Sud, scomodo fardello, da dimenticare ed affossare;

che a giusta ragione i quotidiani meridionali titolano a caratteri cubitali «per le ferrovie l'Italia finisce a Napoli»; infatti, la bozza del «piano di risanamento», elaborata dal «meridionalista» Schimberni, ha reso le ferrovie del Sud un *extra*, un'«opera straordinaria» che lo Stato non è strettamente tenuto a realizzare;

che, in pratica, gli interventi nel Mezzogiorno, secondo l'ente, dovrebbero essere finanziati con una legge particolare;

che, incredibile a dirsi, strumentalmente si dovrebbe fare ricorso alla legge n. 64 del 1986 che sostituiva alla Cassa per il Mezzogiorno la nuova filosofia del «decentramento degli interventi»;

che si tratta di un vero e proprio «falso di legge», laddove si ponga mente al fatto che, proprio secondo l'articolo 1 della legge citata, tra i finanziamenti ammissibili non rientrano gli aiuti alle ferrovie;

che le agevolazioni di legge sono, infatti, alle regioni meridionali e non alle Ferrovie dello Stato che, invece, sembra vorrebbero gestire l'operazione;

che, ovviamente, gli investimenti «assolutamente necessari» (per oltre 12.000 miliardi) riguardano esclusivamente il Nord; di meridionale c'è solo la Roma-Napoli (aumento della capacità della rete elettrica), la Ciampino-Caserta-Cancello (impianto di blocco automatico), il nodo di Napoli e il potenziamento della trazione elettrica sulla Bologna-Bari;

che non serve a nulla il fatto che, bontà loro, le Ferrovie abbiano previsto il «completamento delle opere in corso»; infatti per lo più si tratterà di fondi già stanziati;

che la conclusione, sia pur amara, è che altro margine non resta, al Sud, se non un'apposita legge che stanzi fondi per il Mezzogiorno;

che quindi, nonostante le autorevoli smentite, le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi trovano piena conferma: cancellato il nodo di Bari, il raddoppio della Bari-Lecce neanche a parlarne; resta solo un «impianto di comando centralizzato del traffico» sulla Caserta-Foggia, ma grazie al Campionato mondiale,

l'interrogante, richiamando anche le precedenti interrogazioni di pari oggetto, chiede di conoscere:

1) se non sia il caso di prendere comunque in considerazione il progetto (che sarà consegnato al Governo il 20 luglio 1989) per il nodo ferroviario di Bari;

2) se non sia il caso di rivedere, *in toto*, l'impostazione data dal dottor Schimberni alla politica degli investimenti;

3) quali provvedimenti urgenti si intenda adottare onde evitare che tutte le forze lavorative di Terra di Bari si mobilitino contro la perversa assurdità politica partorita dalle Ferrovie dello Stato.

(4-03620)

(19 luglio 1989)

RISPOSTA. (*) - Circa la politica degli investimenti dell'ente Ferrovie dello Stato per i prossimi anni occorre aver riguardo al piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente Ferrovie dello Stato a suo tempo rielaborato sulla base delle linee programmatiche indicate dal Parlamento.

Nel piano stesso, tra gli obiettivi prefissati, è stato riconosciuto un importante ruolo alle ferrovie del Mezzogiorno.

L'ammodernamento ed il potenziamento della rete meridionale rientra, quindi, tra gli interventi cui l'ente Ferrovie dello Stato dovrà provvedere in via prioritaria.

Per quanto riguarda l'oggetto delle interrogazioni alle quali si risponde l'ente Ferrovie dello Stato fa presente che il piano, sia nella sua articolazione triennale, sia in quella decennale, prevede ingenti interventi.

In particolare l'ente riferisce che gli stessi riguardano:

raddoppio del tratto Apice-Vitulano della linea Caserta-Foggia;

blocco automatico sull'intera tratta Foggia-Bari;

attuazione di fasi funzionali sulla Caserta-Foggia e comando centralizzato del traffico;

raddoppio della Bari T.M.-Fasano e Brindisi-Lecce;

elettificazione sulla Bari-Lecce;

raddoppio della Bari-Taranto.

Si rappresenta infine, circa il nodo di Bari, che sono previsti interventi infrastrutturali e tecnologici sia nel settore delle Ferrovie

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

dello Stato (piano di ristrutturazione) sia in ambito delle ferrovie concesse (legge 22 dicembre 1986, n. 910).

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(27 ottobre 1990)

VISIBELLI. - *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, della sanità e della marina mercantile.* - Premesso:

che la costa ad est dell'abitato di Bisceglie, detta del Pantano, è, con le sue grotte di Ripalta, la più bella del nord-barese;

che tale tratto di mare era una volta frequentato da numerosi pescatori, i quali provvedevano al sostentamento delle proprie famiglie con il pescato della zona;

che da alcuni anni, purtroppo, il porticciolo è diventato uno stagno colmo di maleodoranti rifiuti e dal fondo marino melmoso lungo la spiaggia, e per una vasta profondità, non si riesce a tirar fuori più niente;

che nelle adiacenze della cala del Panto vi è un canale di scolo a cielo aperto attraverso il quale arrivano a mare le acque reflue di Corato non depurate al cento per cento;

che, altresì, sulla zona scaricano a mare le acque del depuratore di Bisceglie, determinando, assieme agli altri fattori, l'eutrofizzazione dell'insenatura;

che i luoghi precitati sono altresì interessati dallo scarico di materiale di risulta che completa la rovina della spiaggia,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, ognuno per la parte di competenza, di conoscere:

- 1) se siano a conoscenza di quanto innanzi descritto;
- 2) quali iniziative siano state prese, o si intendano adottare, per eliminare l'ulteriore protrarsi del disastro ecologico illustrato;
- 3) se non ritengano di disporre provvedimenti per il controllo del funzionamento dei depuratori di Bisceglie e Corato.

(4-04487)

(21 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Da informazioni assunte dalle autorità locali risulta che l'Ente autonomo acquedotto pugliese e il servizio di igiene pubblica dell'USL BA/4 hanno effettuato a più riprese controlli sul tratto di costa indicato, rilevando nell'acqua la presenza di batteri fecali.

La recente realizzazione di impianti di depurazione a servizio delle reti fognanti dei vicini comuni di Corato, Ruvo e Terlizzi, nonché i programmati lavori di pulizia dell'arenile e sfangamento dell'insenatura, comporteranno un notevole miglioramento della situazione.

Un'adeguata azione di controllo ha, inoltre, notevolmente ridimensionato il fenomeno dello scarico del materiale di risulta in prossimità delle spiagge biscegliesi.

Per quanto riguarda, in particolare, l'impianto di depurazione del comune di Bisceglie, si precisa che è in corso di realizzazione un

adeguamento e potenziamento del medesimo, che consentirà un adeguato trattamento dei reflui anche nei periodi di maggiore affluenza dei turisti.

Si fa presente che l'effluente del depuratore di Bisceglie non interessa la zona di Pantano, ma un altro tratto di spiaggia denominato San Francesco e monitorato con riferimento ad un altro punto di balneazione.

Quanto, poi, alla lamentata carenza di pescosità, il sindaco del comune di Bisceglie ha precisato che si tratta di un problema che interessa tutto il basso Adriatico.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(5 ottobre 1990)

VISIBELLI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la città di Trani, a seguito della crisi del settore lapideo e dell'assenza di altre grosse iniziative industriali, ha inteso programmare il suo sviluppo socio-economico nel settore turistico;

che pertanto Trani ha operato per la rivalutazione delle sue numerose bellezze artistiche e paesaggistiche, impegnando una grossa parte del bilancio comunale per il restauro e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare storico-artistico;

che in pieno centro storico tranese vi è il Castello svevo, lungamente occupato dal Ministero di grazia e giustizia che lo aveva fino a quindici anni or sono adibito ad istituto di pena;

che ad oggi di tale struttura non usufruisce ancora la città, che vorrebbe farla diventare epicentro propulsivo del recupero e del rilancio del centro storico;

evidenziato:

che con il terzo piano di attuazione della legge n. 64 del 1986 è stato sensibilmente disposto da questo Ministero un finanziamento di lire 16.566.000.000 per restauro, riuso e valorizzazione del Castello svevo di Trani;

che nel 1989 il comune di Trani ha costituito, insieme a imprese note a livello nazionale, una società consortile mista per azioni il cui capitale sociale è a maggioranza pubblico e che ha come oggetto sociale l'esercizio di attività consortili aventi finalità di progettare, realizzare, gestire e mantenere ogni tipo di intervento, finalizzato alla difesa, recupero e fruibilità dell'ambiente e del territorio, nonchè al sostegno delle attività produttive,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga opportuno dare in concessione, in capo alla predetta società consortile mista per azioni denominata «Il litorale», la realizzazione dei lavori di restauro, riuso e valorizzazione del Castello svevo di Trani, dell'importo di lire 16.566.000.000, finanziati con il terzo piano di attuazione della legge n. 64 del 1986, andando incontro alle istanze della città di Trani che, memore della esperienza negativa del passato, gradirebbe oggi essere

presente direttamente nella gestione sia della commessa che della struttura, una volta ultimati i lavori di restauro.

(4-05064)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che il Castello svevo di Trani, di proprietà del demanio dello Stato, è da alcuni anni oggetto di un intervento di restauro da parte della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, che ha peraltro redatto un progetto generale per il recupero funzionale del medesimo.

Il rilevante assetto volumetrico e distributivo del bene e la complessità delle caratteristiche dell'intervento hanno determinato la necessità di una accurata e puntuale esecuzione dei lavori, appaltati sin dall'inizio a ditta iscritta all'albo delle imprese di fiducia della predetta soprintendenza, che ha fin qui realizzato opere per un importo complessivo pari a lire 4 miliardi.

In merito, nello specifico, alla segnalazione della istituita società consortile mista «Il Litorale», cui fa riferimento l'interrogazione in questione, la soprintendenza non ritiene di poter esprimere alcuna valutazione di specifica competenza, essendo la medesima sconosciuta sia per quanto attiene l'assetto societario che per le eventuali opere ed interventi eseguiti.

Si rappresenta, comunque, che la particolare natura delle opere di restauro rende quanto mai necessario che le stesse siano affidate ad imprese con comprovata e specifica esperienza nel restauro monumentale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FACCHIANO

(20 ottobre 1990)
